SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventiduesima seduta comune, il giorno 19 gennaio 2005, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

04A12949

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, nata a Sabadell (Barcellona - Spagna) il 29 novembre 1973, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico-professionale di «Diplomada en relaciones laborales» conseguito in Spagna e rilasciato dalla «Universitat Autònoma de Barcelona» in data 3 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di consulente del lavoro e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, nata a Sabadell (Barcellona - Spagna) il 29 novembre 1973, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso un consulente del lavoro che abbia un'anzianità di almeno cinque anni.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) mercato del lavoro; 2) sicurezza ed igiene del lavoro; 3) diritto tributario; 4) diritto del lavoro.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

A) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.

B) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A12423

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Razo Amoroz Isaac, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Razo Amoroz Isaac nato il 16 febbraio 1963 a Città del Messico (Messico), cittadino messicano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Hidrobiologo» conseguito in Messico e rilasciato dalla «Universidad Autonoma Metropolitana» di Città del Messico in data 23 giugno 1993, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Rilevato che l'istante è, altresì, in possesso del titolo *post-lauream* di «Maestro en Ciencias - Especialidad de Biologìa Marina» conseguito in data 31 marzo 2000 presso l'«Istituto Politecnico Nacional» di Città del Messico;

Rilevato che il sig. Razo Amoroz ha prodotto l'autorizzazione all'esercizio della professione di «idrobiologo» rilasciata dalla «Secretaria de Educacion Publica - Direccion General de Profesiones» di Città del Messico in data 12 ottobre 1993;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 9 settembre 2004;

Ritenuto che il sig. Razo Amoroz abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 – così come modificato dalla legge n. 189/2002 – e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Palermo in data 1° marzo 2001, rinnovato in data 4 giugno 2003 con validità fino al 4 giugno 2005 per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Al sig. Razo Amoroz Isaac, nato il 16 febbraio 1963 a Città del Messico (Messico), cittadino messicano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi

sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A12424

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Almonacid Bettina Gabriela Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Almonacid Bettina Gabriela Elizabeth, nata il 23 settembre 1969 a La Rioja (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniera Quìmica» conseguito in Argentina presso la «Universidad Tecnològica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 12 marzo 1998 e rilasciato il 28 aprile 1999 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Ingenieros Especialistas de Cordoba» dal 6 luglio 2004;

Considerato inoltre che la sig.ra Almonacid ha maturato esperienza professionale in Argentina dal 1999 al 2001, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e del 19 ottobre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta del 19 ottobre 2004;

Rilevato che l'istante ha richiesto l'iscrizione ai tre settori (civile ambientale, industriale e dell'informazione) della sezione A dell'albo degli ingegneri e che la Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004 ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A settore industriale e parere negativo per l'iscrizione agli altri due settori in quanto la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non è assimilabile a quella richiesta per l'iscrizione in tali settori;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Almonacid Bettina Gabriela Elizabeth, nata il 23 settembre 1969 a La Rioja (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) impianti elettrici;

2) meccanica del volo.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissan-

done il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore «industriale».

04A12425

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE ed extra UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato di provenienza extra UE e UE, presentate dalle ditte Monte-Santo S.r.l. e International Tobacco Agency S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B)* - sigari, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi per kg convenzionale espressamente richiesti dalla ditta Monte-Santo S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza extra UE e UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *B)* - sigari - e alla tabella *C)*, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B)* - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
311,06	61,80	103,00	142,14	618,00
480,18	95,40	159,00	219,42	954,00
622,12	123,60	206,00	284,28	1.236,00
711,71	141,40	235,67	325,22	1.414,00
844,59	167,80	279,67	385,94	1.678,00
889,89	176,80	294,67	406,64	1.768,00
1.333,83	265,00	441,67	609,50	2.650,00
1.513,02	300,60	501,00	691,38	3.006,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *B)*- sigari - e dalla tabella *C)*, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza extra UE e UE, è variato come segue:

(TABELLA B)
SIGARI
Prodotti Esteri
Marche di provenienza extra-UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le al netto del dazio	Dazio	Kg/Conv Prezzo di vendita al pubblico	Pari a € Conf.
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	Conf. da 3	1.660,00	1.768,00	232,00	2.000,00	30,00
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	Conf. da 10	1.660,00	1.768,00	232,00	2.000,00	100,00
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	Conf. da 25	1.660,00	1.768,00	232,00	2.000,00	250,00
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	Conf. da 1	1.660,00	1.768,00	232,00	2.000,00	10,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	Conf. da 10	2.000,00	1.768,00	232,00	2.000,00	100,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	Conf. da 25	2.000,00	1.768,00	232,00	2.000,00	250,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	Conf. da 1	2.000,00	1.768,00	232,00	2.000,00	10,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	Conf. da 3	2.000,00	1.768,00	232,00	2.000,00	30,00
MONTE-SANTO CORONITA	Conf. da 10	1.000,00	1.060,00	140,00	1.200,00	60,00
MONTE-SANTO CORONITA	Conf. da 3	1.000,00	1.060,00	140,00	1.200,00	18,00
MONTE-SANTO CORONITA	Conf. da 5	1.000,00	1.060,00	140,00	1.200,00	30,00
MONTE-SANTO CORONITA	Conf. da 25	1.000,00	1.060,00	140,00	1.200,00	150,00
MONTE-SANTO CORONITA	Conf. da 1	1.000,00	1.060,00	140,00	1.200,00	6,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	Conf. da 3	2.400,00	2.120,00	280,00	2.400,00	36,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	Conf. da 10	2.400,00	2.120,00	280,00	2.400,00	120,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	Conf. da 25	2.400,00	2.120,00	280,00	2.400,00	300,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	Conf. da 1	2.400,00	2.120,00	280,00	2.400,00	12,00
MONTE-SANTO EL CACIQUE	Conf. da 3	3.000,00	2.650,00	350,00	3.000,00	45,00
MONTE-SANTO EL CACIQUE	Conf. da 10	3.000,00	2.650,00	350,00	3.000,00	150,00
MONTE-SANTO EL CACIQUE	Conf. da 25	3.000,00	2.650,00	350,00	3.000,00	375,00
MONTE-SANTO EL CACIQUE	Conf. da 1	3.000,00	2.650,00	350,00	3.000,00	15,00
MONTE-SANTO GAMBOA	Conf. da 3	2.000,00	1.768,00	232,00	2.000,00	30,00
MONTE-SANTO GAMBOA	Conf. da 10	2.000,00	1.768,00	232,00	2.000,00	100,00
MONTE-SANTO GAMBOA	Conf. da 25	2.000,00	1.768,00	232,00	2.000,00	250,00
MONTE-SANTO GAMBOA	Conf. da 1	2.000,00	1.768,00	232,00	2.000,00	10,00
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	Conf. da 3	2.000,00	3.006,00	394,00	3.400,00	51,00
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	Conf. da 10	2.000,00	3.006,00	394,00	3.400,00	170,00
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	Conf. da 25	2.000,00	3.006,00	394,00	3.400,00	425,00
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	Conf. da 1	2.000,00	3.006,00	394,00	3.400,00	17,00
MONTE-SANTO LANCEROS	Conf. da 25	1.400,00	1.590,00	210,00	1.800,00	225,00
MONTE-SANTO LANCEROS	Conf. da 10	1.400,00	1.590,00	210,00	1.800,00	90,00
MONTE-SANTO LANCEROS	Conf. da 5	1.400,00	1.590,00	210,00	1.800,00	45,00
MONTE-SANTO LANCEROS	Conf. da 3	1.400,00	1.590,00	210,00	1.800,00	27,00
MONTE-SANTO LANCEROS	Conf. da 1	1.400,00	1.590,00	210,00	1.800,00	9,00
MONTE-SANTO MORGAN	Conf. da 3	1.400,00	1.236,00	164,00	1.400,00	21,00
MONTE-SANTO MORGAN	Conf. da 10	1.400,00	1.236,00	164,00	1.400,00	70,00
MONTE-SANTO MORGAN	Conf. da 25	1.400,00	1.236,00	164,00	1.400,00	175,00
MONTE-SANTO MORGAN	Conf. da 1	1.400,00	1.236,00	164,00	1.400,00	7,00
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	Conf. da 6	600,00	618,00	82,00	700,00	21,00
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	Conf. da 10	600,00	618,00	82,00	700,00	35,00
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	Conf. da 20	600,00	618,00	82,00	700,00	70,00
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	Conf. da 1	600,00	618,00	82,00	700,00	3,50
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE ANIZ	Conf. da 6	660,00	618,00	82,00	700,00	21,00
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE ANIZ	Conf. da 10	660,00	618,00	82,00	700,00	35,00
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE ANIZ	Conf. da 20	660,00	618,00	82,00	700,00	70,00
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE VAINILLA	Conf. da 6	660,00	618,00	82,00	700,00	21,00
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE VAINILLA	Conf. da 10	660,00	618,00	82,00	700,00	35,00
MONTE-SANTO ÒPALO DE FUEGO FLOR DE VAINILLA	Conf. da 20	660,00	618,00	82,00	700,00	70,00
MONTE-SANTO PRECIOSOS	Conf. da 25	1.000,00	1.590,00	210,00	1.800,00	225,00
MONTE-SANTO PRECIOSOS	Conf. da 10	1.000,00	1.590,00	210,00	1.800,00	90,00

SIGARI NATURALI

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le al netto del dazio	Dazio	Kg/Conv Prezzo di vendita al pubblico	Pari a € Conf.
MONTE-SANTO PRECIOSOS	Conf. da 5	1.000,00	1.590,00	210,00	1.800,00	45,00
MONTE-SANTO PRECIOSOS	Conf. da 3	1.000,00	1.590,00	210,00	1.800,00	27,00
MONTE-SANTO PRECIOSOS	Conf. da 1	1.000,00	1.590,00	210,00	1.800,00	9,00
MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ	Conf. da 3	1.400,00	1.414,00	186,00	1.600,00	24,00
MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ	Conf.da 10	1.400,00	1.414,00	186,00	1.600,00	80,00
MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ	Conf. da 25	1.400,00	1.414,00	186,00	1.600,00	200,00
MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ	Conf. da 1	1.400,00	1.414,00	186,00	1.600,00	8,00
MONTE-SANTO SENORITA	Conf. da 25	260,00	352,00	48,00	400,00	50,00
MONTE-SANTO SENORITA	Conf. da 1	260,00	352,00	48,00	400,00	2,00
MONTE-SANTO SENORITA	Conf. da 5	260,00	352,00	48,00	400,00	10,00
MONTE-SANTO SEÑORITA FLOR DE ANIZ	Conf. da 25	300,00	352,00	48,00	400,00	50,00
MONTE-SANTO SEÑORITA FLOR DE VAINILLA	Conf. da 25	300,00	352,00	48,00	400,00	50,00
MONTE-SANTO SOLEA'	Conf. da 3	1.080,00	954,00	126,00	1.080,00	16,20
MONTE-SANTO SOLEA'	Conf. da 10	1.080,00	954,00	126,00	1.080,00	54,00
MONTE-SANTO SOLEA'	Conf. da 25	1.080,00	954,00	126,00	1.080,00	135,00
MONTE-SANTO SOLEA'	Conf. da 1	1.080,00	954,00	126,00	1.080,00	5,40
MONTE-SANTO SOLITARIO	Conf. da 1	6.000,00	5.300,00	700,00	6.000,00	30,00
MONTE-SANTO TORRE	Conf. da 3	1.600,00	1.678,00	222,00	1.900,00	28,50
MONTE-SANTO TORRE	Conf. da 10	1.600,00	1.678,00	222,00	1.900,00	95,00
MONTE-SANTO TORRE	Conf. da 25	1.600,00	1.678,00	222,00	1.900,00	237,50
MONTE-SANTO TORRE	Conf. da 1	1.600,00	1.678,00	222,00	1.900,00	9,50

(TABELLA C)
TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER PIPA

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CELLINI CLASSICO RISERVA	Conf. da 50 gr.	110,00	120,00	6,00
CELLINI FORTE	Conf. da 50 gr.	110,00	120,00	6,00
DANISH BLACK VANILLE	Conf. da 50 gr.	130,00	138,00	6,90
HOLGER DANSKE BLACK AND BOURBON (LUXURY BLEND)	Conf. da 50 gr.	105,00	115,00	5,75

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 220

04A12947

DECRETO 23 dicembre 2004.

Variazione di prezzo e radiazione di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE, presentate dalle ditte Philip Morris Italia S.p.A., Gutab Sas, International Tobacco Agency S.r.l. e Maga Team S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B)* - sigari -, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi per Kg convenzionale espressamente richiesti dalla ditta Maga Team S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A* allegata al citato decreto direttoriale 11 novembre 2004 e alle tabelle *B)* e *C)* allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Considerato, altresì, che, su richiesta della ditta International Tobacco Agency S.r.l., occorre provvedere alla radiazione nella tariffa, di vendita al pubblico delle confezioni da 5 pezzi di alcuni sigaretti;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B)* - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
126,84	25,20	42,00	57,96	252,00
153,01	30,40	50,67	69,92	304,00
175,16	34,80	58,00	80,04	348,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 11 novembre 2004, delle sottoindicate marche di sigarette di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BURTON MODERN	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
DIANA ORIGINAL RS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
C.A.O. BRAZILIA IPANEMA	Confezione da 20 pezzi	1.350,00	1.380,00	138,00
C.A.O. BRAZILIA IPANEMA	Confezione da 1 pezzo	1.350,00	1.380,00	6,90
C.A.O. CRIOLLO PAMPA	Confezione da 30 pezzi	1.050,00	1.080,00	162,00
C.A.O. CRIOLLO PAMPA	Confezione da 1 pezzo	1.050,00	1.080,00	5,40
C.A.O. CRIOLLO PATO	Confezione da 20 pezzi	1.250,00	1.280,00	128,00
C.A.O. CRIOLLO PATO	Confezione da 1 pezzo	1.250,00	1.280,00	6,40
CAO BRAZILIA GOL	Confezione da 20 pezzi	1.300,00	1.340,00	134,00
CAO BRAZILIA GOL	Confezione da 1 pezzo	1.300,00	1.340,00	6,70
CAO BRAZILIA SAMBA	Confezione da 20 pezzi	1.500,00	1.560,00	156,00
CAO BRAZILIA SAMBA	Confezione da 1 pezzo	1.500,00	1.560,00	7,80
DON SEBASTIAN GRAN CORONA MADURO	Confezione da 1 pezzo	840,00	900,00	4,50
DON SEBASTIAN GRAN CORONA MADURO	Confezione da 25 pezzi	840,00	900,00	112,50
DON SEBASTIAN GRAN CORONA MADURO	Confezione da 6 pezzi	840,00	900,00	27,00
GARCIA Y VEGA BARONS	Confezione da 5 pezzi	244,00	252,00	6,30
GARCIA Y VEGA BRAVURA	Confezione da 5 pezzi	224,00	232,00	5,80
GARCIA Y VEGA PRESIDENTE	Confezione da 4 pezzi	310,00	320,00	6,40
KING EDWARD CORONA	Confezione da 5 pezzi	340,00	348,00	8,70
LA AURORA BRISTOL ESPECIALES	Confezione da 25 pezzi	950,00	980,00	122,50
LA AURORA BRISTOL ESPECIALES	Confezione da 1 pezzo	950,00	980,00	4,90
LA AURORA PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi	700,00	740,00	92,50
LA AURORA PETIT CORONAS	Confezione da 1 pezzo	700,00	740,00	3,70
LA AURORA ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	980,00	1.000,00	125,00
LA AURORA ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	980,00	1.000,00	5,00
LA PAZ CORONA	Confezione da 25 pezzi	480,00	500,00	62,50
LA PAZ CORONA	Confezione da 1 pezzo	480,00	500,00	2,50
LA PAZ GRAN CORONA	Confezione da 25 pezzi	520,00	540,00	67,50
LA PAZ GRAN CORONA	Confezione da 1 pezzo	520,00	540,00	2,70
LA PAZ WILDE 5 CIGARROS	Confezione da 5 pezzi	88,00	96,00	2,40
LEON JIMENES MADURO n. 4	Confezione da 25 pezzi	1.400,00	950,00	118,75
LEON JIMENES MADURO n. 4	Confezione da 1 pezzo	1.400,00	950,00	4,75
LEON JIMENES MADURO ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	1.700,00	1.100,00	137,50
LEON JIMENES MADURO ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	1.700,00	1.100,00	5,50
PEDRONI ANISETTE	Confezione da 5 pezzi	144,00	148,00	3,70
PEDRONI ANISETTE	Confezione da 1 pezzo	144,00	148,00	0,74
PEDRONI BIONDO	Confezione da 5 pezzi	128,00	132,00	3,30
PEDRONI BIONDO	Confezione da 1 pezzo	128,00	132,00	0,66
PEDRONI CLASSICO	Confezione da 5 pezzi	128,00	132,00	3,30
PEDRONI CLASSICO	Confezione da 1 pezzo	128,00	132,00	0,66
ROBT. BURNS BLACK WATCH	Confezione da 25 pezzi	560,00	580,00	72,50
ROBT. BURNS BLACK WATCH	Confezione da 3 pezzi	560,00	580,00	8,70
ROBT. BURNS BLACK WATCH	Confezione da 1 pezzo	560,00	580,00	2,90
WILLEM II WILDE CIGARROS	Confezione da 5 pezzi	84,00	88,00	2,20

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
KING EDWARD IMPERIAL	Confezione da 5 pezzi	220,00	228,00	5,70
KING EDWARD INVINCIBLE	Confezione da 5 pezzi	296,00	304,00	7,60
KING EDWARD SWEET VANILLA WOOD TIP	Confezione da 5 pezzi	220,00	228,00	5,70
KING EDWARD TIP CIGARILLO	Confezione da 5 pezzi	164,00	172,00	4,30

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GARCIA Y VEGA CHICO	Confezione da 5 pezzi	316,00	328,00	4,10
LA PAZ WILDE PANATELA	Confezione da 5 pezzi	160,00	168,00	2,10
WILLEM II PRIMO 10 PANATELLAS	Confezione da 10 pezzi	114,00	118,00	2,95

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CONSTELLATION BLACK SLIMS	Confezione da 5 pezzi	360,00	320,00	4,00
DANNEMANN ANISETTE FILTER	Confezione da 20 pezzi	108,00	110,00	5,50
DANNEMANN SWEETS FILTER	Confezione da 2 pezzi	132,00	136,00	0,68
DANNEMANN SWEETS FILTER	Confezione da 10 pezzi	132,00	136,00	3,40
KING EDWARD SPECIALS	Confezione da 5 pezzi	304,00	312,00	3,90
MOODS	Confezione da 20 pezzi	104,00	106,00	5,30
MOODS FILTER	Confezione da 2 pezzi	108,00	110,00	0,55
MOODS FILTER	Confezione da 20 pezzi	108,00	110,00	5,50
MOODS GOLDEN TASTE FILTER	Confezione da 20 pezzi	108,00	110,00	5,50
MOODS GOLDEN TASTE FILTER	Confezione da 2 pezzi	108,00	110,00	0,55

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CALEDONIAN GRAND RESERVE	Confezione da 50 grammi	178,00	190,00	9,50
CALEDONIAN HIGHLAND CREAM	Confezione da 50 grammi	178,00	190,00	9,50
CAPSTAN ORIGINAL NAVY CUT	Confezione da 50 grammi	160,00	170,00	8,50
HALF AND HALF	Confezione da 50 grammi	112,00	114,00	5,70
SKANDINAVIK AROMATIC	Confezione da 50 grammi	110,00	114,00	5,70
SKANDINAVIK MIXTURE	Confezione da 50 grammi	110,00	114,00	5,70
SKANDINAVIK REGULAR	Confezione da 50 grammi	110,00	114,00	5,70
SKANDINAVIK VANILLA	Confezione da 50 grammi	110,00	114,00	5,70
SKANDINAVIK WHITE	Confezione da 50 grammi	110,00	114,00	5,70
SWEET DUBLIN IRISH WHISKEY	Confezione da 50 grammi	110,00	114,00	5,70
W.O. LARSEN SWEET AROMATIC	Confezione da 50 grammi	110,00	118,00	5,90

Art. 3.

Le tipologie di confezionamento di sigaretti altri di seguito elencate sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

cod. prodotto 1648 - Moods Golden Taste Filter - confezione da 5 pezzi;

cod. prodotto 1649 - Moods Filter - confezione da 5 pezzi;

cod. prodotto 1721 - Moods - confezione da 5 pezzi.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 283

04A12948

DECRETO 23 dicembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, e del bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;

Considerato che l'importo delle emissioni di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 22 luglio, 23 agosto e 24 settembre 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 luglio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 luglio 2004.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 luglio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 luglio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 dicembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 gennaio 2005.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 luglio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A13058

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Gear de Liendo Maria Carmen Teresita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gear de Liendo Maria Carmen Teresita, cittadina argentina e canadese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gear de Liendo Maria Carmen Teresita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 9 giugno 1967 dalla Universidad de Buenos Aires, facultad de medicina (Republica Argentina) alla sig.ra Gear de Liendo Maria Carmen Teresita, nata a Rojas - Buenos Aires (Argentina) l'8 settembre 1940, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Gear de Liendo Maria Carmen Teresita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12497

DECRETO 3 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Giunta Raul Eduardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Giunta Raul Eduardo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Giunta Raul Eduardo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 9 aprile 1980 dalla «Universidad Nacional De Cuyo - facultad de ciencias medicas (Republica Argentina) al sig. Giunta Raul Eduardo, nato a Mendoza (Argentina) il 30 dicembre 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il. dott. Giunta Raul Eduardo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12498

DECRETO 7 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Olivares Bermùdez Bernardo Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Olivares Bermùdez Bernardo Antonio, cittadino cubano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor en medicina» conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Olivares Bermùdez Bernardo Antonio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor en medicina» rilasciato in data 23 luglio 1986 dal Ministerio de educacion superior - Instituto superior de ciencias médicas de Santiago de Cuba (Republica de Cuba) al sig. Olivares Bermùdez Bernardo Antonio, nato a Guantànamo (Cuba) il 2 dicembre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Olivares Bermùdez Bernardo Antonio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, deI decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12496

DECRETO 30 dicembre 2004.

Conferma del carattere scientifico della Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor con sede legale in Milano, per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto per la disciplina medicina molecolare;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VII/17153 del 16 aprile 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor in data 19 luglio 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor con sede legale in Milano, via Olgettina, 60, per la disciplina di medicina molecolare.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

04A13017

DECRETO 30 dicembre 2004.

Conferma del carattere scientifico della Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione di Pavia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 7 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione con sede legale in Pavia, per la conferma del carattere scientifico dell'IRCCS per la disciplina medicina del lavoro e della riabilitazione;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VII/18231 del 19 luglio 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dalla Fondazione Salvatore Maugeri;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso la Fondazione Salvatore Maugeri in data 20 luglio 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, per la disciplina medicina del lavoro e della riabilitazione, nelle seguenti sedi:

Istituto scientifico di Pavia, via Ferrata, 8 - Sede legale, con annesse sedi distaccate di:

Pavia, via Boezio, 28 - Casa di cura Salvatore Maugeri;

Pavia, via Palestro, 26 - Centro di riabilitazione visiva per ipovedenti;

Milano, via Clefi, 9 - Centro di Milano;

Istituto scientifico di Montescano (Pavia), con annessa sede distaccata di Lissone - Centro medico di Lissone, via Bernasconi, 16;

Istituto scientifico di Tradate (Varese);
Istituto scientifico di Castel Goffredo (Mantova);
Istituto scientifico di Gussago-Lumezzane (Brescia);
Istituto scientifico di Telese Terme (Benevento);
Istituto scientifico di Campoli (Benevento);
Istituto scientifico di Genova-Nervi;
Istituto scientifico di Veruno (Novara);
Istituto scientifico di Cassano delle Murge (Bari), con annessa sede distaccata di Igiene ambientale di Bari.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

04A13018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 novembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Verona - Servizio politiche del lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERONA

Visto il decreto legislativo n. 276/2003, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2004, che ha istituito la Commissione di certificazione, prevista dal decreto legislativo soprarichiamato;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale;

Considerato che la predetta Commissione della Direzione provinciale del lavoro di Verona, secondo quanto previsto dal Regolamento interno approvato in data 1° ottobre 2004, deve essere composta di diritto dal dirigente preposto alla Direzione provinciale del lavoro che la presiede o da un suo delegato, da due funzionari effettivi addetti al Servizio politiche del lavoro e da due supplenti, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'INAIL;

Tenuto conto che alla riunione di detta Commissione partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate e un rappresentante del Consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Acquisite le designazioni dei soggetti aventi titolo a far parte dell'organo collegiale in parola, così:

Decreta:

1. È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Verona - Servizio politiche del lavoro ai sensi della normativa richiamata nelle premessa, la Commissione di certificazione come segue:

direttore *pro-tempore* della D.P.L. di Verona, con funzioni di Presidente;

vicario della D.P.L. in sostituzione del Direttore;

funzionario - sig.ra Ferrarello Elena in rappresentanza del S.P.L. della D.P.L. con funzioni effettive;

funzionario - sig.ra Longo Giovanna in rappresentanza del S.P.L. della D.P.L. con funzioni effettive.

I funzionari supplenti saranno individuati con successivi provvedimenti «*ad hoc*»;

dott. Leopardi Salvatore - membro effettivo: in rappresentanza dell'INPS;

sig. Camponogara Romano - membro supplente: in rappresentanza dell'INPS;

dott. Raffaele Perugini - membro effettivo: in rappresentanza dell'INAIL;

dott. Pegoraro Antonio - membro supplente: in rappresentanza dell'INAIL,

quali componenti di diritto;

dott. Longo Christian, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Verona;

sig.ra Lazzarini Anna Maria in rappresentanza dell'ordine dei consulenti del lavoro;

dott.ssa Persico Maria Novella: in rappresentanza dei dottori commercialisti;

rag. Pighi Giorgio: in rappresentanza del collegio dei ragionieri e periti commerciali;

avv. Rubin Maurizio in rappresentanza dell'ordine degli avvocati,

quali componenti a titolo consultivo.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Verona, 25 novembre 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A12422

DECRETO 7 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventinove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del Direttore generale della Direzione

generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la documentazione in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e preso atto delle visure camerali eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio e non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni ai liquidatori ed avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 dicembre 2004 di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro imprese:

BUSC	Sezione	P. IVA	Denominazione	Sede	Costituita	Sciolta
4	7	02580330278	S. Marco mutua prev. ass. di Mestre	VE-Mestre	6 dicembre 1991	27 maggio 1997
249	6	mancante	Coop. del pescatore	Campagna Lupia	14 gennaio 1961	23 aprile 1975
578	4	80010940270	Coop. mutilati e invalidi	Venezia	4 dicembre 1948	22 gennaio 1993
889	2	mancante	Coop. di prod. lavoro «Filiglass»	Scorzè	5 agosto 1966	5 agosto 1978
1484	2	00304590276	Pellettieri lav. artistiche	Venezia	25 febbraio 1971	31 luglio 1986
1494	2	00704500271	CO.R.P.L.E.A. a r.l.	VE-Mestre	22 febbraio 1971	8 novembre 1997
1496	4	00662310275	Ed. Calliope fra lavorat.	Venezia	7 aprile 1971	1° febbraio 1984
1514	4	82004110274	Edilizia Elios	Scorzè	14 settembre 1971	25 novembre 1986
1593	4	00734470271	Edilizia Astra	VE-Mestre	28 giugno 1973	3 giugno 1985
1670	3	mancante	Coop. Agricola Cavana a r.l.	Chioggia	25 ottobre 1974	11 dicembre 1992
1763	7	00587670274	CT.K. Coop. trasporti kilolitrici	Venezia	24 gennaio 1976	9 giugno 1989
1847	3	00702880279	Rinascita agricola	Mira	11 maggio 1977	4 giugno 1993
1981	4	00801660275	Coop. Rinascita	Chioggia	12 dicembre 1978	28 dicembre 1996
2080	6	91000050277	Delfino soc. coop. a r.l.	Chioggia	24 novembre 1979	28 agosto 1992
2111	4	01477380271	Caterina	Venezia	25 marzo 1980	22 maggio 1986
2123	2	01477390270	Centro intern. della grafica	Venezia	11 aprile 1980	31 agosto 1995
2202	2	91001150274	La Voce di Chioggia	Chioggia	1° aprile 1981	13 ottobre 1987
2223	7	01586250274	Turistica Tronchetto Venezia	Venezia	9 luglio 1981	28 giugno 1991
2234	6	01617030273	S. Felice soc. coop. a r.l.	Chioggia	1° febbraio 1982	28 marzo 1990
2242	1	01613830270	Coop. Spazio natura a r.l.	VE-Mestre	3 febbraio 1982	14 luglio 1983
2262	7	01865730277	Campeggio S. Nicolò	Venezia	3 maggio 1982	6 aprile 1995
2476	7	02118960273	Dolo in vetrina	Dolo	6 giugno 1986	24 novembre 1989
2506	2	02152600272	Synthesis soc. coop. a r.l.	Venezia	16 ottobre 1986	10 dicembre 1992
2528	6	02186110272	Chioggia molluschi	Chioggia	19 febbraio 1987	30 giugno 1989
2587	2	02252450271	Ciosa esche	Chioggia	9 novembre 1987	22 dicembre 1989
2634	7	02374110274	Passaporto d'oro	VE-Mestre	28 febbraio 1989	10 ottobre 1994
2678	2	02428390278	Europa 93	Fossò	30 novembre 1989	28 luglio 1995
2786	6	02579690278	CO.VE.VO. Consorzio veneto von.	Venezia	28 ottobre 1991	31 luglio 1997
2821	2	02644520278	Finiture tessili Serena	Scorzè	7 ottobre 1992	30 luglio 1997

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Venezia, servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione via Cà Venier, 8 - Venezia-Mestre, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Venezia-Mestre, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MONACO

04A12499

DECRETO 7 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi, Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto, dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite, che le sottoelencate società cooperative, in liquidazione ordinaria, non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, degli enti di seguito elencati:

«Cooperativa Vittoria S.r.l.», con sede in Benevento alla via XXIV Maggio n. 22, costituita il 6 gennaio 1978 con atto a rogito del notaio dott. Mario Giordano, omologato il 27 febbraio 1979, registro società n. 1489, repertorio n. 69160, codice fiscale 0059040620, ex BUSC 794/170903;

«Cooperativa di Gestione R.A.S.T. - Ricreativo - Assistenziale - Sociale - Turistico - S.c. a r.l.», con sede in San Bartolomeo in Galdo al Rione Ianziti, via 9/11 A, costituita il 6 ottobre 1988 con atto a rogito del notaio dott. Gabriella Libera Palmieri, omologato il 20 dicembre 1988, registro società n. 3975, repertorio n. 2162, codice fiscale 00854300621, ex Busc 1214/237487;

«Cooperativa agricola Vomero soc. coop. a r.l.», con sede in Circello alla via Municipio n. 10, costituita l'11 giugno 1981 con atto a rogito del notaio dott. Mario Prozzo, omologato il 17 luglio 1981, registro società n. 1763, repertorio n. 139356, codice fiscale 00600300628, ex Busc 865/184746;

«Cooperativa edilizia Alba», con sede in Benevento alla via N. Sala n. 2, costituita il 6 giugno 1954 con atto a rogito del notaio dott. Mario Maiatico, omologato 12 giugno 1954, registro società n. 205, repertorio n. 1783, codice fiscale 80000150625, ex Busc 174/46831.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro, via S. Pertini n. 1, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A12502

DECRETO 10 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Etruria cooperativa sociale» a r.l., in Giaveno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in

via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati il verbale ispettivo del 2 dicembre 2004 e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa trovasi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

Dispone

lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, della società cooperativa «Etruria cooperativa sociale» a r.l., con sede legale in Giaveno (Torino) - via Roma n. 37, costituita per rogito notaio dott. Sicignano Mario in data 15 settembre 1997, partita IVA n. 07389980017, Busc n. 6472.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 dicembre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A12769

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'autorità di vigilanza ha il potere di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni, per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal citato articolo 223-*septiesdecies*

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile:

1) Società cooperativa Mista «Coop. Tur.», a r.l., con sede in Sersale, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale in data 14 marzo 1985, B.U.S.C. n. 2146/211264, repertorio n. 7201, iscritta al n. 01508330790 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro;

2) Società cooperativa di Produzione e lavoro «Giustizia sociale» a r.l., con sede in Motta S. Lucia, costituita per rogito notaio Mario Bilangione in data 17 luglio 1985, B.U.S.C. n. 2179/213345, repertorio n. 10906, iscritta al n. 01529530790 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro;

3) Società cooperativa Agricola «San Sostene» a r.l., con sede in San Sostene, costituita per rogito notaio Natale Naso in data 19 dicembre 1986, B.U.S.C. n. 2423/226790, repertorio n. 15697, iscritta al n. 00831070922 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro;

4) Società cooperativa mista «Sersale» a r.l., con sede in Sersale, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale in data 24 ottobre 1996, B.U.S.C. n. 3219/276501, repertorio n. 38601, iscritta al n. 02086550791 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro;

5) Società cooperativa mista «Perseus» a r.l., con sede in Satriano, costituita per rogito notaio Antonio Andreacchio in data 4 ottobre 1994, B.U.S.C. n. 3086/269812, repertorio n. 1534, iscritta al n. 01988280796 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro;

6) Società cooperativa mista «S. Rocco» a r.l., con sede in Girifalco, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 2 febbraio 1996, B.U.S.C. n. 3184/275397, repertorio n. 85314, iscritta al n. 02052370794 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli eventuali creditori e gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina di un commissario liquidatore.

Catanzaro, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A12771

DECRETO 20 dicembre 2004.

Scioglimento di venticinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di sciogliere senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non siano titolari di un patrimonio immobiliare;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del liquidatore;

Rilevato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - Ufficio registro delle imprese di Viterbo, e dalla disamina della documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro che le sotto elencate società cooperative non hanno depositato bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale relativo all'ultimo bilancio di esercizio non risultano iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento senza la nomina del liquidatore delle società cooperative di seguito elencate, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice civile:

1) società cooperativa edilizia «Sorianese a r.l.», con sede legale in Soriano nel Cimino, costituita il 14 settembre 1954 per rogito notaio Dobici dott. Nazzareno, repertorio n. 38887, registro società n. 1111 del tribunale di Viterbo, registro ditte n. 24752, posizione B.U.S.C. provinciale n. 71, S.N. n. 48583;

2) società cooperativa edilizia «Ars et Labor a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 22 settembre 1954 per rogito notaio Dobici dott. Nazzareno, registro società n. 1114 del tribunale di Viterbo, codice fiscale n. 01321710566, registro ditte n. 24958, posizione B.U.S.C. provinciale n. 72, S.N. n. 48616;

3) società cooperativa mutua edile «Paolo Ruffini a r.l. fra impiegati e pensionati dello Stato nonché degli enti locali», con sede legale in Valentano, costituita l'8 settembre 1955 per rogito notaio Mariani dott. Orazio, repertorio n. 784, registro società n. 1186 del Tribunale di Viterbo, registro ditte n. 26106, posizione B.U.S.C. provinciale n. 84, S.N. n. 53222;

4) società cooperativa edilizia «Speranza a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 4 luglio 1957 per rogito notaio Ghi dott. Giambattista, repertorio n. 3898, registro società n. 1225 del tribunale di Viterbo, codice fiscale n. 80019390568, registro ditte n. 27998, posizione B.U.S.C. provinciale n. 105, S.N. n. 59095;

5) società cooperativa «Produttori latte la Cimina a r.l.», con sede legale in Ronciglione, costituita il 2 settembre 1973 per rogito notaio Ventriglia dott. Fausto, repertorio n. 20355, registro società n. 2483 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00175600568, R.E.A. n. 51718, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1006, S.N. n. 142551;

6) società cooperativa «Tabacchicola viterbese a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 7 aprile 1976 per rogito notaio Traversi dott. Franco, repertorio n. 41236/2214, registro società n. 2561 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00207360561, R.E.A. n. 56429, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1042, S.N. n. 147103;

7) società cooperativa «Fiore etrusco a r.l.», con sede legale in Canino, costituita il 17 marzo 1978 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 19060, registro società n. 2934 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00250140563, R.E.A. n. 58788, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1133, S.N. n. 158543;

8) società cooperativa «Eurocoop a r.l.», con sede legale in Civita Castellana, costituita il 14 maggio 1978 per rogito notaio Togandi dott. Giuseppe, repertorio n. 9578, registro società n. 2974 del tribunale di Viterbo, codice fiscale n. 00254350564, registro ditte n. 59034, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1144, S.N. n. 159753;

9) società cooperativa «CO.S.I.P. a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 22 settembre 1978 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 19804, registro società n. 3047 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00261500565, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1170, S.N. n. 162772;

10) società cooperativa «R. Morandi a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 31 gennaio 1980 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 22024, registro società n. 3401 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00605080563, R.E.A. n. 62460, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1262, S.N. n. 173988;

11) società cooperativa agricola «Ortofrutticola Nepi a r.l.», con sede legale in Nepi, costituita l'11 aprile 1980 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 22434, registro società n. 3474 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro

delle imprese di Viterbo n. 00609510565, R.E.A. n. 62959, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1287, S.N. n. 177047;

12) società cooperativa «Il corriere artigiano a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita l'11 novembre 1982 per rogito notaio Benigni dott. Giuseppe, repertorio n. 27686, registro società n. 4385 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00710800566, R.E.A. n. 68405, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1419, S.N. n. 195353;

13) società cooperativa «Zootecnica agricola alto Lazio a r.l.», con sede legale in Graffignano, costituita il 9 dicembre 1985 per rogito notaio D'Alessandro dott. Luciano, repertorio n. 42180/2564, registro società n. 5847 del tribunale di Viterbo, codice fiscale n. 01220590564, registro ditte n. 73375, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1546, S.N. n. 215978;

14) società cooperativa «Consorzio regionale di commercializzazione e servizi a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 16 ottobre 1986 per rogito notaio Magnanini dott. Tertulliano, repertorio n. 9857/3030, registro società n. 6254 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01250020565, R.E.A. n. 75077, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1595, S.N. n. 222909;

15) società cooperativa «Strada nova a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 25 giugno 1987 per rogito notaio Magnanini dott. Tertulliano, repertorio n. 11940/3513, registro società n. 6669 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01270240565, R.E.A. n. 76058, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1623, S.N. n. 228343;

16) società cooperativa «Culqualber a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 25 gennaio 1990 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 35863, registro società n. 7935 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01344940562, R.E.A. n. 80993, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1728, S.N. n. 246316;

17) società cooperativa «Assocoper a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 7 settembre 1991, per rogito notaio Benigni dott. Giuseppe, repertorio n. 9885, registro società n. 8781 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01377870561, R.E.A. n. 83398, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1788, S.N. n. 255470;

18) società cooperativa «Kantharos a r.l.», con sede legale in Calcata, costituita il 20 marzo 1992 per rogito notaio Ioli dott. Antonio, repertorio n. 7516, registro società n. 9150 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01394470569, R.E.A. n. 84614, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1806, S.N. n. 259175;

19) società cooperativa edilizia «Europa 2000 a r.l.», con sede legale in Vitorchiano, costituita il 19 ottobre 1992 per rogito notaio Benigni dottor Giuseppe, repertorio n. 44182/10947, registro società n. 9417 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01406830560, R.E.A. n. 85266, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1824, S.N. n. 261432;

20) società cooperativa «L.O.A. laboratorio orafo artigiano a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 15 aprile 1993 per rogito notaio Orzi dott. Luigi, repertorio n. 47507/14296, registro società n. 9653 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01420660563, R.E.A. n. 86759, posizione B.U.S.C provinciale n. 1845, S.N. n. 263320;

21) società cooperativa «Centro distribuzione nazionale - C.D.N. a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 23 maggio 1994 per rogito notaio D'Alessandro dott. Luciano, repertorio n. 222736/13896, registro società n. 10210 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01441060561, R.E.A. n. 87921, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1872, S.N. n. 268293;

22) società cooperativa «Grottapenta a r.l.», con sede legale in Blera, costituita il 22 febbraio 1995 per rogito notaio Dominici dott. Giuseppe, repertorio n. 33457/10288, registro società n. 10473 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01475400568, R.E.A. n. 88776, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1887, S.N. n. 270461;

23) società cooperativa «RE.AR.TU. recupero e gestione delle risorse archeologiche, turistiche e ambientali a r.l.», con sede legale in Tarquinia, costituita il 17 luglio 1995 per rogito notaio Cuffaro dott. Ferdinando, repertorio n. 621/137, registro società n. 3611/95 del tribunale di Civitavecchia, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01488150564, R.E.A. n. 89653, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1896, S.N. n. 272166;

24) società cooperativa «ON/OFF a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 21 maggio 1996 per rogito notaio Fortini dott. Fabrizio, repertorio n. 15243, registro società n. 134632 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01514690567, R.E.A. n. 91763, posizione B.U.S.C. n. 1921, S.N. n. 276150;

25) società cooperativa «ETE 97 a r.l.», con sede legale in Bassano Romano, costituita il 27 ottobre 1997 per rogito notaio Orzi dott. Luigi, repertorio n. 61021, registro società n. 196517/97 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01558350565, R.E.A. n. 112396, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1944, S.N. n. 286202.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, i creditori o gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Viterbo - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione, via Mariano Romiti n. 54 - 01100 Viterbo, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Viterbo, 20 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A12770

DECRETO 20 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventidue società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «... l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Considerato che in forza dell'articolo precitato a maggior ragione sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Rilevato che la documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro e le visure del registro delle imprese di Mantova attestano la suddetta condizione;

Decreta

le società cooperative sotto elencate, sono cancellate dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) società cooperativa «Facchini Belfiore», con sede in Mantova, costituita in data 18 ottobre 1973, rogito notaio Nicola Aliberti, repertorio n. 191994, B.U.S.C. n. 1710/129959, codice fiscale 00242120202, B.F.L. al 31 dicembre 1993;

2) società cooperativa «Centro Sociale», con sede in Mantova, costituita in data 17 gennaio 1976, rogito notaio Sergio Lodigiani, repertorio n. 32614, B.U.S.C. n. 1776/147141, codice fiscale 00371130204, B.F.L. al 31 dicembre 1993;

3) società cooperativa «CEMAC Cooperativa Esercenti Macellerie per Acquisti Collettivi», con sede in Mantova, costituita in data 20 dicembre 1976, rogito notaio Mario Nicolini, repertorio n. 3485, B.U.S.C. n. 1788/149795, codice fiscale 00554670208, B.F.L. al 31 maggio 1997;

4) società cooperativa «Politecnica», con sede in Mantova, costituita in data 30 marzo 1978, rogito notaio Nicola Aliberti, repertorio n. 213938, B.U.S.C. n. 1825/159833, codice fiscale 00475430203, B.F.L. all'11 dicembre 1990;

5) società cooperativa «Edilizia Roncoferraro Piano Casa», con sede in Roncoferraro (Mantova), costituita in data 12 settembre 1978, rogito notaio Mario Nicolini, repertorio n. 6404, B.U.S.C. n. 1839/162089, codice fiscale 80028440206, B.F.L. al 30. aprile 1989;

6) società cooperativa «Luigi Sironi», con sede in Mantova, costituita in data 19 dicembre 1978, rogito notaio Massimo Aporti repertorio n. 22624, B.U.S.C. n. 1858/165803, codice fiscale 00494770209, B.F.L. al 1º febbraio 1995;

7) società cooperativa «Edilizia di Abitazione Giuseppe Fanin», con sede in Mantova, costituita in data 12 novembre 1981, rogito notaio Mario Nicolini, repertorio n. 14288, B.U.S.C. n. 1952/188305, codice fiscale 01245850209, B.F.L. al 6 settembre 1991;

8) società cooperativa «Commerciale Agricola», con sede in Sermide (Mantova), costituita in data 11 febbraio 1982, rogito notaio Francesco Besana, repertorio n. 5452, B.U.S.C. n. 1962/190491, codice fiscale 01260630205, B.F.L. al 29 dicembre 1994;

9) società cooperativa «Edilizia S. Prospero» con sede in Mantova, costituita in data 10 novembre 1982, rogito notaio Francesco Besana, repertorio n. 9065, B.U.S.C. n. 1988/195094, codice fiscale 01299230209, B.F.L. al 6 settembre 1991;

10) società cooperativa «Di Restauro per il Recupero Edilizio», con sede in Mantova, costituita in data 30 gennaio 1984, rogito notaio Andrea Finadri, repertorio n. 7096, B.U.S.C. n. 2027/203297, codice fiscale 01352520207, B.F.L. al 31 dicembre 1992;

11) società cooperativa «C.A.V. 2 Consorzio Artigiani Viadanesi», con sede in Viadana (Mantova), costituita in data 12 maggio 1988, rogito notaio Francesco Besana, repertorio n. 44018, B.U.S.C. n. 2116/235525, codice fiscale 01517870208, B.F.L. al 31 dicembre 1992;

12) società cooperativa «Cooperativa Archeus - Progetti Organizzativi», con sede in Mantova, costituita in data 29 giugno 1989, rogito notaio Nicola Aliberti repertorio n. 341849, B.U.S.C. n. 2143/242762, codice fiscale 01556900205, B.F.L. al 28 dicembre 1993;

13) società cooperativa «Latteria Agricola Puleghina», con sede in Gonzaga (Mantova), costituita in data 27 gennaio 1962, rogito notaio Giuseppe Cocconcelli, repertorio n. 2355, B.U.S.C. n. 158/71830, codice fiscale 00157540204, B.F.L. al 30 marzo 1991;

14) società cooperativa «Caseificio Sociale Santa», con sede in Curtatone (Mantova), costituita in data 22 dicembre 1972, rogito notaio Nicola Aliberti, repertorio n. 4002, B.U.S.C. n. 1667/123649, codice fiscale 00156730202, B.F.L. al 30 ottobre 1992;

15) società cooperativa «Mantova Formazione Cooperativa di Produzione e Lavoro», con sede in Mantova, costituita in data 4 novembre 1985, rogito

notaio Francesco Besana, repertorio n. 26625, B.U.S.C. n. 2066/215468, codice fiscale 01417040209, B.F.L. al 31 dicembre 1997;

16) società cooperativa «Ovopadana», con sede in Ceresara (Mantova), costituita in data 19 giugno 1986, rogito notaio Massimo Aporti, repertorio n. 40415, B.U.S.C. n. 2080/221102, codice fiscale 01444110207, B.F.L. al 30 giugno 1993;

17) società cooperativa «Edilizia Maddalena», con sede in Volta Mantovana (Mantova), costituita in data 7 maggio 1988, rogito notaio Antonio Marocchi, repertorio n. 25713, B.U.S.C. n. 2120/236857, codice fiscale 01516990205, B.F.L. al 31 dicembre 1996;

18) società cooperativa «Achille», con sede in Mantova, costituita in data 3 ottobre 1988, rogito notaio Massimo Aporti repertorio n. 43830, B.U.S.C. n. 2124/237612, codice fiscale 01528660200, B.F.L. al 31 dicembre 1992;

19) società cooperativa «Agricola Europa», con sede in Moglia (Mantova), costituita in data 18 maggio 1989, rogito notaio Mario Binelli, repertorio n. 35644, B.U.S.C. n. 2141/242312, codice fiscale 01553840206, B.F.L. al 10 ottobre 1993;

20) società cooperativa «Servizi Dottori Commercialisti», con sede in Mantova, costituita in data 4 luglio 1989, rogito notaio Fabio Vaini, repertorio n. 127, B.U.S.C. n. 2146/242765, codice fiscale 01558480206, B.F.L. al 6 dicembre 1999;

21) società cooperativa «Equipe Centro Servizi», con sede in Mantova, costituita in data 7 marzo 1990, rogito notaio Fabio Vaini, repertorio n. 1730, B.U.S.C. n. 2158/246505, codice fiscale 01581930201, B.F.L. al 31 marzo 1995;

22) società cooperativa «Idea», con sede in Poggio Rusco (Mantova), costituita in data 1° marzo 1994, rogito notaio Massimo Bertolucci, repertorio n. 11874, B.U.S.C. n. 2217/268323, codice fiscale 01711630200, B.F.L. al 31 agosto 1999.

Chi ha interesse può impugnare il presente decreto, inoltrando formale e motivata istanza a questa direzione provinciale del lavoro che lo ha emanato, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Mantova, 20 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

04A12765

DECRETO 20 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa alleanza popolare di Pezzoli per l'arte per lo spettacolo ed il turismo S.c. a r.l.», in Pezzoli di Ceregnano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2 con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del Direttore generale della cooperazione e della Direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la

continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che dagli atti dell'ufficio del registro delle imprese – presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo – e dagli atti di questa direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che l'ente cooperativo di cui al presente decreto non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per lo stesso ente, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 della società «Cooperativa Alleanza Popolare di Pezzoil per l'arte per lo spettacolo ed turismo s.c. a r.l.», con sede in Pezzoli di Ceregnano (Rovigo), costituita con rogito notaio avv. Carmelo Cernigliaro in data 14 febbraio 1954, repertorio 17.540, tribunale di Rovigo, numero posizione 214/52396, registro società n. 563.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Rovigo per definire la cancellazione della società cooperativa.

Rovigo, 20 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

04A12766

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 dicembre 2004.

Ampliamento dei poteri al commissario governativo del «Nuovo consorzio regionale per le ACLI», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 emanato dal Ministero delle attività produttive, con il quale il «Nuovo consorzio regionale per le ACLI», con sede in Roma è stato posto in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Vista l'istanza pervenuta in data 4 novembre 2004 con la quale il commissario governativo chiede di poter assumere i poteri dell'assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito all'adeguamento dello statuto sociale alle norme di cui al decreto legislativo n. 6/2003 del nuovo diritto societario;

Preso atto che il commissario governativo non è ancora in condizione di poter accertare l'effettiva composizione della compagine sociale, attesa la frammentaria documentazione contabile ed amministrativa di cui è venuto finora in possesso;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente, appare opportuno conferire al commissario governativo i poteri dell'assemblea straordinaria;

Decreta:

Al dott. Gilberto Bargellini, commissario governativo del «Nuovo consorzio regionale per le ACLI», con sede in Roma, sono conferiti i poteri dell'assemblea straordinaria dei soci al fine di poter deliberare le modifiche statutarie richieste.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio verrà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12897

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.A.PRI. - Cooperativa a r.l.», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Biella in data 5 ottobre 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società CO.A.PRI. - Cooperativa a r.l., con sede in Vercelli (codice fiscale n. 01518860026) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Roberto Murari, nato a Tortona (Alessandria) il 12 ottobre 1969, ivi domiciliato in piazza E. Mietta, 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12955

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro servizi tessili - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore in data 14 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Centro Servizi Tessili - Società cooperativa a r.l., in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 01779850591) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, ivi domiciliato in via Basento, n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12956

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Out Tech - Piccola società cooperativa a r.l.», in Bassano del Grappa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 maggio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Out Tech - Piccola società cooperativa a r.l., in liquidazione, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) (codice fiscale n. 02835480241), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Monica Trevisani, nata a Nogara (Verona) il 21 novembre 1966, con studio in Verona, in via Polveriera Vecchia n. 40, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12957

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dedalus - Società cooperativa sociale a r.l.», in Asti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione ordinaria dell'associazione di rappresentanza in data 13 gennaio 2003 e successivi accertamenti e valutazioni da parte della direzione provinciale del lavoro dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Dedalus - Società cooperativa sociale a r.l., con sede in Asti (codice fiscale n. 01252050057) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mauro Binello Vigliani, nato a Torino il 1º novembre 1962 ed ivi domiciliato in corso Matteotti n. 0, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12958

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Valchiusella servizi - Soc. coop. a r.l.», in Vico Canavese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria dell'associazione di rappresentanza in data 22 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Valchiusella Servizi - Soc. coop. a r.l,. con sede in Vico Canavese (Torino) (codice fiscale n. 03725770014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luca Deusebio nato a Torino il 1° gennaio 1971 ed ivi domiciliato in corso Re Umberto I n. 21/*bis,* ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12959

DECRETO 17 dicembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi sociali il Giglio - Società cooperativa sociale a r.l.», in Thiene.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2004 con il quale la società cooperativa servizi sociali Il Giglio - Società cooperativa sociale a r.l., con sede in Thiene (Vicenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Barbara Bonvento ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 5 ottobre 2004 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Monica Trevisani, nata a Nogara (Verona) il 21 novembre 1966, con studio in Verona, via Polveriera Vecchia n. 40, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Barbara Bonvento, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12960

DECRETO 23 dicembre 2004.

Approvazione della proposta formulata dalla regione Campania, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, recante il testo unico delle direttive per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488 riferita alle domande presentate per il bando del 2003 del settore industria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto, in particolare che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 2003 con il quale è stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del «settore industria» del 2003, ovvero del 17° bando di attuazione, ed è stato fissato il termine ultimo per l'indicazione da parte delle dette regioni e province autonome delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità e i relativi punteggi, secondo quanto previsto dalle citate direttive, con riferimento al suddetto bando;

Vista, in particolare, la proposta avanzata dalla Regione Campania con la delibera di Giunta n. 2480 dell'8 ottobre 2003, che ha approvato i criteri di priorità regionale per la formazione, tra l'altro, della graduatoria speciale per area geografica;

Visto che la detta proposta, unitamente a quelle delle altre regioni e province autonome, è stata approvata con il decreto ministeriale del 12 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 2003, n. 275;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 172 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2004, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali del detto 17° bando, fatta eccezione per la graduatoria ordinaria e speciale della Regione Campania che sono state sospese per effetto delle ordinanze giudiziarie richiamate nelle premesse dello stesso decreto, che avevano sancito l'incompetenza della Giunta regionale all'adozione di provvedimenti di individuazione dei criteri di priorità regionale in quanto spettanti al Consiglio regionale;

Visto che il Consiglio regionale con delibera n. 290/1 del 23 novembre 2004 ha confermato i criteri regionali per la formazione della graduatoria ordinaria e speciale relativamente al detto bando «industria» del 2003, già individuati dalla Giunta regionale con la delibera n. 2840 dell'8 ottobre 2003 e confermati successivamente dalla medesima Giunta con la delibera n. 1545 del 6 agosto 2004;

Considerato che la conferma da parte del Consiglio regionale dell'originaria proposta dei detti criteri regionali dà ottemperanza alle citate ordinanze giudiziarie e rimuove i motivi formali che impedivano di dare esecuzione al decreto ministeriale del 12 novembre 2003 nella parte oggetto di gravame giudiziario;

Decreta

Articolo unico

1. È approvata la proposta formulata dalla Regione Campania, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, con la delibera del Consiglio regionale n. 290/1 del 23 novembre 2004, con la quale è confermata la proposta regionale già approvata con il decreto ministeriale del 12 novembre 2003, in merito alle domande presentate per il bando del 2003 e riferite alla predetta Regione per le attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda; tale proposta, concernente la formazione della graduatoria speciale e le risorse finanziarie alla stessa destinate nonché le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del predetto decreto del 3 luglio 2000, sia con riferimento alla graduatoria regionale ordinaria che speciale, è riportata, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Allegato n. 1

Legge n. 488/1992 – Proposta regionale relativa alla formazione di graduatoria speciale ed alle risorse finanziarie alla stessa destinate per il bando del "settore industria" del 2003 sulla base del piano programmatico di riparto delle risorse di cui al D.M. 24.7.2003

Regione	tipo di graduatoria speciale	misura delle risorse disponibili destinata alla graduatoria speciale
CAMPANIA	AREA	40%

Allegato n. 2

Priorità regionali e relativi punteggi utili per l'indicatore regionale

REGIONE CAMPANIA
GRADUATORIA ORDINARIA
(Industria 2003)

Priorità

AREA: REGIONE CAMPANIA TUTTE LE AREE AMMISSIBILI DELLA REGIONE		
Attività	**Tipologia**	**Punti**
CA.10 - ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA, CA.11 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE, CA.12 - ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO, CB.13 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI, CB.14 - ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, DA.15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE, DA.16 - INDUSTRIA DEL TABACCO, DB.17 - INDUSTRIE TESSILI, DB.18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE, DC.19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE, DD.20 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO, DE.21 - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA, DE.22 - EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI, DF.23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI, DG.24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI, DH.25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE, DI.26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI, DJ.27 - PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE, DJ.28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI, DK.29 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE, DL.30 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE (con esclusione del codice ISTAT DL.30.02 – Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione)), DL.31 – FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A., DL.33 – FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI (con esclusione dei codici ISTAT DL.33.10.1 – Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori); DL.33.10.4 – Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili; DL.33.20.1 – Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate ed accessori); DL.33.20.3 – Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia; DL.33.3 – Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali), DL.33.5 - Fabbricazione di orologi, DM.34 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, DM.35 – FABBRICAZIONE DIALTRI MEZZI DI TRASPORTO (con esclusione dei codici ISTAT DM.35.11.2 - Cantieri navali per costruzioni non metalliche; DM.35.12 – Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive; DM.35.3 – Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali; DM.35.43.3 – Fabbricazione di veicoli per invalidi), DN.36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE, E.40 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA, F.45 - COSTRUZIONI, K.73.20.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia, K.73.20.02 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia, K.73.20.03 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche, K.73.A - Altre attività di cui al punto 5 del DM 8/5/2000, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE DALLA N.01 ALLA N.04, SERVIZI AMMISSIBILI DI CUI ALLE NOTE DALLA N.06 ALLA N.26	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	10
	Ristrutturazione, Ammodernamento, Riconversione	7
	Trasferimento	6

DL.30.02 - Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione cfr.72.5), DL.32 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI, DL.33.10.1 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori), DL.33.10.4 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili, DL.33.20.1 - Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori), DL.33.20.3 - Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, DL.33.3 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali, DL.33.40.1 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni, DL.33.40.2 - Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto, DL.33.40.3 - Fabbricazione di elementi ottici,compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate, DL.33.40.4 - Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione, DL.33.40.5 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche, DL.33.40.6 - Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici, DM.35.11.2 - Cantieri navali per costruzioni non metalliche, DM.35.12 - Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive, DM.35.3 - Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali, DM.35.43 - Fabbricazione di veicoli per invalidi, DN.37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO, K.73.10.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della matematica, K.73.10.02 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della statistica, K.73.10.03 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica, K.73.10.04 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica, K.73.10.05 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia, K.73.10.06 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, K.73.10.07 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	20
	Ristrutturazione, Ammodernamento, Riconversione	14
	Trasferimento	12

REGIONE CAMPANIA
GRADUATORIA SPECIALE PER AREA GEOGRAFICA
(Industria 2003)

Priorità

AREA: SPECIALE CAMPANIA

ACERNO, ACERRA, AFRAGOLA, AIELLO DEL SABATO, AIROLA, AMOROSI, ANDRETTA, ANGRI, APICE, APOLLOSA, AQUILONIA, ARIANO IRPINO, ARIENZO, ARZANO, ATRIPALDA, AULETTA, AVELLINO, AVERSA, BAGNOLI IRPINO, BARONISSI, BASELICE, BATTIPAGLIA, BELLIZZI, BELLONA, BENEVENTO, BISACCIA, BOSCOREALE, BOSCOTRECASE, BRACIGLIANO, BRUSCIANO, BUCCIANO, BUCCINO, CAGGIANO, CAIRANO, CAIVANO, CALABRITTO, CALITRI, CALVI, CALVI RISORTA, CAMIGLIANO, CAMPAGNA, CAMPOLATTARO, CANCELLO ED ARNONE, CAPODRISE, CAPOSELE, CAPUA, CARBONARA DI NOLA, CARDITO, CARIFE, CARINOLA, CASAGIOVE, CASALDUNI, CASALNUOVO DI NAPOLI, CASANDRINO, CASAPULLA, CASAVATORE, CASERTA, CASORIA, CASSANO IRPINO, CASTEL BARONIA, CASTEL MORRONE, CASTEL SAN GIORGIO, CASTEL VOLTURNO, CASTELFRANCI, CASTELFRANCO IN MISCANO, CASTELLAMMARE DI STABIA, CASTELLO DI CISTERNA, CASTELNUOVO DI CONZA, CASTELVETERE IN VAL FORTORE, CASTELVETERE SUL CALORE, CELLOLE, CESA, CESINALI, CHIUSANO DI SAN DOMENICO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, COLLIANO, CONTURSI TERME, CONZA DELLA CAMPANIA, CORBARA, CURTI, DUGENTA, DURAZZANO, EBOLI, FALCIANO DEL MASSICO, FLUMERI, FOIANO DI VAL FORTORE, FONTANAROSA, FRAGNETO L'ABATE, FRAGNETO MONFORTE, FRANCOLISE, FRASSO TELESINO, FRATTAMAGGIORE, FRIGENTO, FRIGNANO, GESUALDO, GIFFONI VALLE PIANA, GINESTRA DEGLI SCHIAVONI, GRAGNANO, GRAZZANISE, GRECI, GRUMO NEVANO, GUARDIA LOMBARDI, LACEDONIA, LAPIO, LAVIANO, LETTERE, LIMATOLA, LIONI, LUOGOSANO, LUSCIANO, MACERATA CAMPANIA, MADDALONI, MARCIANISE, MARIGLIANELLA, MELITO DI NAPOLI, MERCATO SAN SEVERINO, MOIANO, MOLINARA, MONDRAGONE, MONTAGUTO, MONTECORVINO PUGLIANO, MONTECORVINO ROVELLA, MONTEFALCONE DI VAL FORTORE, MONTELLA, MONTESARCHIO, MONTEVERDE, MONTORO INFERIORE, MONTORO SUPERIORE, MORCONE, MORRA DE SANCTIS, NAPOLI, NOCERA INFERIORE, NOCERA SUPERIORE, NUSCO, OLEVANO SUL TUSCIANO, OLIVETO CITRA, ORTA DI ATELLA, OTTAVIANO, PADULI, PAGANI, PAGO VEIANO, PALMA CAMPANIA, PALOMONTE, PARETE, PAROLISE, PASTORANO, PATERNOPOLI, PESCO SANNITA, PIETRELCINA, PIGNATARO MAGGIORE, POGGIOMARINO, POMIGLIANO D'ARCO, POMPEI, PONTE, PONTECAGNANO FAIANO, PORTICO DI CASERTA, POSTIGLIONE, RECALE, REINO, RICIGLIANO, ROCCA SAN FELICE, ROCCAMONFINA, ROCCAPIEMONTE, ROMAGNANO AL MONTE, SALERNO, SALVITELLE, SALZA IRPINA, SAN BARTOLOMEO IN GALDO, SAN FELICE A CANCELLO, SAN GENNARO VESUVIANO, SAN GIORGIO DEL SANNIO, SAN GIORGIO LA MOLARA, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, SAN GREGORIO MAGNO, SAN MANGO SUL CALORE, SAN MARCELLINO, SAN MARCO DEI CAVOTI, SAN MARCO EVANGELISTA, SAN MARTINO SANNITA, SAN MARZANO SUL SARNO, SAN MICHELE DI SERINO, SAN NICOLA BARONIA, SAN NICOLA LA STRADA, SAN POTITO ULTRA, SAN PRISCO, SAN SALVATORE TELESINO, SAN SOSSIO BARONIA, SAN TAMMARO, SAN VALENTINO TORIO, SANT'AGATA DE' GOTI, SANT'ANDREA DI CONZA, SANT'ANGELO ALL'ESCA, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, SANT'ANTIMO, SANT'ANTONIO ABATE, SANT'ARCANGELO TRIMONTE, SANT'ARPINO, SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, SANTA LUCIA DI SERINO, SANTA MARIA A VICO, SANTA MARIA CAPUA VETERE, SANTA MARIA LA CARITA', SANTA MARIA LA FOSSA, SANTO STEFANO DEL SOLE, SANTOMENNA, SARNO, SASSINORO, SAVIGNANO IRPINO, SCAFATI, SCAMPITELLA, SENERCHIA, SERINO, SERRE, SESSA AURUNCA, SOLOFRA, SORBO SERPICO, SPARANISE, STRIANO, STURNO, SUCCIVO, TEANO, TELESE TERME, TEORA, TERZIGNO, TEVEROLA, TORELLA DEI LOMBARDI, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO, TORRECUSO, TRAMONTI, TRECASE, TRENTOLA-DUCENTA, TREVICO, VALLATA, VALLESACCARDA, VALVA, VILLA DI BRIANO, VILLAMAINA, VILLANOVA DEL BATTISTA, VITULAZIO, VOLTURARA IRPINA, ZUNGOLI

Attività	Tipologia	Punti
TUTTE LE ATTIVITA' AMMISSIBILI	Ampliamento, Nuovo Impianto, Riattivazione	10
	Ristrutturazione, Ammodernamento, Riconversione	8
	Trasferimento	6

Note in calce ai prospetti relativi alle priorità (graduatorie ordinarie o speciali).

(1) Mense e fornitura di pasti preparati, con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc. (Gruppo 55.5-ISTAT '91).

(2) Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (Divisione 63-ISTAT '91).

(3) Telecomunicazioni (Classe 64.20-ISTAT '91), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.

(4) Informatica e attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico (Divisione 72-ISTAT '91).

(5) Ricerca e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico (Divisione 73-ISTAT '91).

(6) Attività degli studi legali (rif. Classe 74.11-ISTAT '91).

(7) Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (Classe 74.12-ISTAT '91), ivi incluse le problematiche del personale.

(8) Studi di mercato (rif. Classe 74.13- ISTAT '91), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export.

(9) Consulenza amministrativo-gestionale (Classe 74.14- ISTAT '91), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti.

(10) Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (Classe 74.20- ISTAT '91), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate.

(11) Collaudi e analisi tecniche (Classe 74.30-ISTAT '91) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa.

(12) Pubblicità (Classe 74.40-ISTAT '91).

(13) Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (Classe 74.50-ISTAT '91).

(14) Servizi di vigilanza privata (Categoria 74.60.1-ISTAT '91).

(15) Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (Categoria 74.81.2-ISTAT '91).

(16) Attività di aerofotocinematografia (Categoria 74.81.3-ISTAT '91).

(17) Attività di imballaggio, confezionamento (Classe 74.82-ISTAT '91).

(18) Servizi congressuali di segreteria e di traduzione (Classe 74.83-ISTAT '91).

(19) Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (Categoria 74.84.5-ISTAT '91).

(20) Servizi di segreteria telefonica (rif. Categoria 74.84.6-ISTAT '91), ivi compresi i call center.

(21) Istruzione secondaria di formazione professionale (Classe 80.22-ISTAT '91).

(22) Scuole e corsi di formazione speciale (Categoria 80.30.3-ISTAT '91), ivi compresi i corsi di formazione manageriale.

(23) Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (rif. Categoria 90.00.1-ISTAT '91), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale.

(24) Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. Categoria 90.00.2-ISTAT '91), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.

(25) Attività di produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. Classe 92.20-ISTAT '91).

(26) Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (Categoria 93.01.1- ISTAT '91).

04A12954

DECRETO 27 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Lares Cozzi».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 22-23 dicembre 2004 con il quale il Tribunale di Monza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.p.a. Lares Cozzi;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Lares Cozzi è nominato commissario l'avv. Salvatore Castellano, nato a Napoli, il 12 dicembre 1938.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Monza;

alla Camera di Commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Paderno Dugnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12951

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 dicembre 2004.

Designazione dell'agenzia ANCCP, in Milano, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e i successivi emendamenti;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Vista l'istanza in data 6 novembre 2003 con cui l'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, con sede a Milano, in via Rombon n. 11, ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità CE degli equipaggiamenti di cui all'allegato A1 parte 3ª del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale viene costituito un Gruppo Ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, articolo 7;

Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la sede dell'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, nei giorni 27 e 28 luglio 2004;

Visto il verbale di verifica, in data 5 novembre 2004, relativo agli accertamenti esperiti presso la sede dell'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, nonché all'esame della documentazione integrativa pervenuta dalla succitata Agenzia;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento.

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, con sede a Milano, in via Rombon n. 11, è designata quale organismo di prova, per i moduli B, D, E, F, G, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto D.P.R., per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A.1/1.1 Salvagenti;

A.1/1.2 Luci per mezzi di salvataggio:

a) Mezzi di salvataggio e battelli d'emergenza;

b) Salvagenti;

c) Cinture di salvataggio;

A.1/1.3 Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti;

A.1/1.4 Cinture di salvataggio;

A.1/1.5 Tute di immersione e tute antiesposizione isolate o non isolate;

A.1/1.6 Tute di immersione e tute antiesposizione classificate come cinture di salvataggio;

A.1/1.7 Indumenti di protezione termica;

A.1/1.8 Razzi a paracadute (pirotecnica);

A.1/1.9 Razzi manuali (pirotecnica);

A.1/1.10 Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica);

A.1/1.11 Apparecchi lanciasagole (pirotecnica);

A.1/1.12 Zattere di salvataggio gonfiabili;

A.1/1.13 Zattere di salvataggio rigide;

A.1/1.14 Zattere di salvataggio autoraddrizzanti.

A.1/1.15 Zattere di salvataggio reversibili con copertura;

A.1/1.16 Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere di salvataggio (dispositivi a distacco idrostatico);

A.1/1.17 Imbarcazioni di salvataggio;

A.1/1.18 Battelli di emergenza rigidi;

A.1/1.19 Battelli di emergenza pneumatici;

A.1/1.20 Battelli di emergenza veloci.

A.1/1.21 Dispositivi per la messa a mare dotati di paranchi e verricelli;

A.1/1.22 Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio;

A.1/1.23 Dispositivi di messa a mare per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera;

A1/1.24 Dispositivi di messa a mare per zattere di salvataggio;

A.1/1.25 Dispositivi di messa a mare per battelli di emergenza;

A.1/1.26 Meccanismo di distacco per:

a) imbarcazioni di salvataggio, battelli di emergenza e

b) zattere di salvataggio

messe a mare da uno o più paranchi;

A.1/1.27 Sistemi di evacuazione in mare;

A.1/1.28 Sistemi di salvataggio;

A.1/1.29 Scalette per l'imbarco;

A1/1.30 Materiali retroriflettenti;

A.1/1.33 Riflettore radar per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza;

A.1/1.34 Bussola per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza;

A.1/1.36 Motore di propulsione per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza;

A.1/1.37 Motore di propulsione - motore fuoribordo per battelli d'emergenza;

A.1/1.38 Proiettori per l'impiego in imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza;

A.1/1.39 Zattere di salvataggio reversibili aperte;

A.1/1.40 Apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il comandante generale: DASSATTI

04A12581

DECRETO 13 dicembre 2004.

Autorizzazione, al «CEC - Consorzio europeo certificazione», in Legnano, ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, ai sensi dei decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e successivi decreti ministeriali in attuazione dell'art. 4 del regolamento stesso;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, recante norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 14 maggio 1990, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990, recante norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Visto la legge 28 gemaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare, l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la domanda in data 24 settembre 2004, con la quale il «CEC - Consorzio Europeo Certificazione», con sede in Legnano (Milano), via Pisacane n. 46, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, ai sensi dei decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal «C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche» con relazione tecnica in data 25 novembre 2004;

Decreta:

Articolo unico

Il «CEC - Consorzio Europeo Certificazione», con sede in Legnano (Milano), via Pisacane n. 46, è inserito tra gli enti autorizzati ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, ai sensi dei decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990 in premessa citati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il comandante generale: DASSATTI

04A12582

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2004.

Autorizzazione finale, concernente il progetto definitivo «s.s. 106 Jonica. Lavori di ammodernamento ed adeguamento del tratto 8º Amendolara-Nova Siri. Raccordo tra lotto 3 e lotto 4. Primo stralcio (da progr. 405+950 a progr. 406+500)», da realizzarsi nel comune di Montegiordano in provincia di Cosenza, presentato da ANAS S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di Conferenza di servizi;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Visto la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai PRG.

PREMESSO

che in data 22 giugno 1984, con provvedimento n. 984, questa Amministrazione, a seguito dell'intesa conseguita, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, con la regione Calabria, ha accertato la conformità urbanistico edilizia delle opere previste per l'ammodernamento e l'adeguamento della s.s. n. 106 «Jonica» nel tratto compreso tra i km 393+840 (Amendolara) e 415+480 (Nova Siri);

che in data 13 settembre 2004, con nota n. 004732, l'ANAS ha trasmesso a questa Direzione generale gli elaborati progettuali di un progetto stralcio, in variante a quello precedentemente autorizzato, compreso tra le progressive 405+950 e 406+500 della s.s. «Jonica» ed ha comunicato a questa Amministrazione che le opere autorizzate con il citato provvedimento n. 984 del 22 giugno 1984 sono state ultimate, ad eccezione di una tratta di lunghezza pari a circa m 650, che non è stata portata a compimento a seguito del provvedimento, in data 14 aprile 1992, con il quale la Soprintendenza archeologica della Calabria ha determinato la sospensione dei lavori per il rinvenimento di alcuni reperti archeologici di epoca ellenistico-romana, venuti alla luce nel corso dei lavori;

che con la medesima nota l'ANAS ha richiesto a questa Amministrazione l'accertamento della conformità urbanistica, ai sensi dell'art 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, del progetto in variante, sopra richiamato, tra le progressive 405+950 e 406+500 della s.s. «Jonica», dichiarando nel contempo:

che a seguito di una campagna di indagini con prospezioni geofisiche del terreno è stata evidenziata e circoscritta l'area interessata dai rinvenimenti archeologici, nella zona limitrofa, lato monte alla s.s. 106, compresa tra le progressive 406+020 e 406+500, per una estensione di circa 150 m;

che il nuovo progetto per il raccordo tra il lotto 3 ed il lotto 4 - 1º stralcio da progr. 405+950 a progr. 406+500, è stato approntato sulla scorta dei risultati ottenuti nella sopra citata campagna di indagini;

che l'intervento, consiste nella eliminazione di una strozzatura di circa 650 m all'interno del tratto ultimato della s.s. 106 «Jonica», ed è inserito nel piano di appaltabilità ANAS 2004;

che il nuovo progetto, in data 4 agosto 1998 è stato approvato dalla Soprintendenza archeologica della Calabria con nota prot. 16215;

che il nuovo progetto ha ottenuto il nulla osta paesaggistico della regione Calabria, Assessorato ambiente e territorio, con provvedimento n. 3886/99 del 13 novembre 2000, ed il nullaosta della Soprintendenza ai beni ambientali architettonici artistici e storici della Calabria con provvedimento n. 9076/P del 26 gennaio 2001;

che il comune di Montegiordano - Area tecnica, con nota prot. n. 4482 del 24 agosto 2004, ha certificato la conformità del progetto di che trattasi alla previsione urbanistica del vigente Piano regolatore generale, perchè l'intervento rientra nella fascia di rispetto del nastro stradale della s.s. 106;

Considerato:

che con nota n. 546 del 30 settembre 2004, questa Direzione generale ha richiesto alla regione Calabria di formalizzare il proprio parere ai sensi del citato art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, e successive modifiche, in merito alle opere in variante per il raccordo tra il lotto 3 ed il lotto 4 stralcio 1 dalla prog.va km 405+950 alla prog.va km 406+500, della s.s. n. 106 Jonica, necessarie per il completamento dell'opera oggetto del menzionato provvedimento n. 984 del 22 giugno 1984;

che la regione Calabria, Dipartimento urbanistica - Settore pianificazione e programmazione urbanistica - Servizio istruttoria e vigilanza urbanistica, con nota n. 2711 in data 13 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera come prevista nel progetto stralcio, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e la regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, autorizza la realizzazione delle opere in variante per il raccordo tra il lotto 3 ed il lotto 4 - stralcio 1 dalla prog.va km 405+950 alla prog.va km 406+500, della s.s. n. 106 Jonica, necessarie per il completamento dell'opera oggetto del menzionato provvedimento n. 984 del 22 giugno 1984. Si richiama, nel contempo, l'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni contenute nelle espressioni dei pareri citati in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti interessati sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui al precedente art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è disposto il vincolo preordinato all'esproprio dalla data del presente atto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'ANAS di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione alla Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio.

Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore generale: NOVELLA

04A12501

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2004.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003. (Deliberazione n. 1/DEL/2004).

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Ritenuto doversi apportare alcune modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 e già modificato con deliberazione n. 2/DEL/2003;

Visto il parere del Consiglio di presidenza in data 14-15 dicembre 2004;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti

1. Al regolamento approvato con deliberazioni delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 e n. 2/DEL/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 6, il quarto periodo è soppresso;

b) all'art. 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3-*bis*. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza con riguardo ad atti appartenenti ad una delle tipologie indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonchè a provvedimenti in materia pensionistica di cui al comma 8 del medesimo art. 3 e rientranti nella competenza anche delle sezioni regionali di controllo, la pronunzia sul visto è deferita, dal presidente della sezione centrale, su segnalazione del consigliere delegato, ovvero dal presidente della sezione regionale di controllo, previa deliberazione della sezione o di sua iniziativa su conforme avviso del consigliere delegato e del magistrato istruttore, all'adunanza congiunta dei collegi, integrata da otto consiglieri delegati delle sezioni regionali, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza. Partecipa, in ogni caso, all'adunanza, in qualità di relatore il consigliere delegato della sezione che ha sollevato la questione. Si applica l'art. 12, comma 1.».

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 17 dicembre 2004.

Roma, 17 dicembre 2004

Il presidente: STADERINI

04A12953

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Venezia, Padova e Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 30 novembre 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico siti in Venezia - Padova - Treviso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A12583

DECRETO 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Avellino in data 30 novembre 2004 a causa di uno sciopero nazionale indetto dalle OO.SS.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il 30 novembre 2004 le OO.SS. hanno indetto uno sciopero del personale per l'intera giornata. In conseguenza di tanto l'Ufficio provinciale A.C.I. di Avellino, pur aprendo al pubblico, ha funzionato irregolarmente. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota del 6 dicembre 2004, prot. 58, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1), regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 dicembre 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A12720

DECRETO 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Benevento in data 30 novembre 2004 a causa di uno sciopero nazionale indetto dalle OO.SS.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il 30 novembre 2004 le OO.SS. hanno indetto uno sciopero del personale per l'intera giornata. In conseguenza di tanto l'Ufficio provinciale A.C.I. di Benevento, pur aprendo al pubblico, ha funzionato irregolarmente. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota del 6 dicembre 2004, prot. 58, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 dicembre 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A12721

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Arona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del'ufficio di Arona il giorno 3 dicembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle associazioni sindacali CUB e USI AIT per l'intera giornata del 3 dicembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Arona.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/934/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12544

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 4643 del 1° dicembre 2004, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 30 novembre 2004, pur essendo rimasto aperto al pubblico, ha funzionato in maniera irregolare a causa del blocco totale dei servizi STA (Sportello telematico dell'automobilista) che non ha consentito allo stesso

l'esecuzione delle formalità effettuabili obbligatoriamente con le procedure STA (ex decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000).

Nella predetta data, pertanto, il medesimo ufficio ha potuto assicurare all'utenza solo l'esecuzione delle formalità PRA.

Da quanto sopra premesso consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 7 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A12676

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 1° dicembre 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A12421

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Triquisic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 24).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 18 aprile 2003 con il quale la società Grunenthal GmbH è stata autorizzata al-

l'immissione in commercio della specialità medicinale «Triquisic» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;
A.I.C. n. 035605017/M (in base 10);
classe «C»;

3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h;
A.I.C. n. 035605043/M (in base 10);
classe «C»;

3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h;
A.I.C. n. 035605070/M (in base 10);
classe «C»;

Vista la domanda presentata in data 12 dicembre 2003 con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TRIQUISIC (buprenorfina) è stata classificata come segue:

Confezioni:

3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;
A.I.C. n. 035605017/M (in base 10);
classe di rimborsabilità «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 16,59 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 27,38 euro;
3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h;
A.I.C. n. 035605043/M (in base 10);
classe di rimborsabilità «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 24,57 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 40,55 euro;
3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h;
A.I.C. n. 035605070/M (in base 10);
classe di rimborsabilità «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 30,58 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 50,47 euro.

Limitatamente ai pazienti affetti da dolore moderato o grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa secondo le modalità prescrittive della legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Sconto obbligatorio del 15% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RMR medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco: decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.

RMS medicinale soggetto a prescrizione medica speciale per indicazioni non rimborsate.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12850

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Prontalgin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 26).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visti i decreti del 20 marzo 1997, 15 dicembre 1999 e 23 ottobre 2001 con i quali la società Therabel Pharma N.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prontalgin» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

1 flacone gocce 10 ml;

A.I.C. n. 033074016/M (in base 10);

classe «C»;

5 fiale 100 mg 2 ml;

A.I.C. n. 033074028/M (in base 10);

classe «C»;

20 capsule da 50 mg;

A.I.C. n. 033074030/M (in base 10);

classe «C»;

1 tubo in polipropilene da 20 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074055/M (in base 10);

classe «C»;

Vista la domanda presentata in data 30 novembre 2004 con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PRONTALGIN (tramadolo) è stata classificata come segue:

Confezioni:

1 flacone gocce 10 ml;
A.I.C. n. 033074016/M (in base 10);
classe di rimborsabilità «A nota 3»;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 2,80 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 4,62 euro;

5 fiale 100 mg 2 ml;
A.I.C. n. 033074028/M (in base 10);
classe di rimborsabilità «A nota 3»;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,50 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 5,78 euro;

20 capsule da 50 mg;
A.I.C. n. 033074030/M (in base 10);
classe di rimborsabilità «A nota 3»;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 2,80 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 4,62 euro;

1 tubo in polipropilene da 20 compresse effervescenti da 50 mg;
A.I.C. n. 033074055/M (in base 10);
classe di rimborsabilità «A nota 3»;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 2,80 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 4,62 euro.

Rispetto del tetto di spesa di euro 0,85 milioni (ex factory) per il primo anno relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3: «La prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome».

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 1º gennaio 2005, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12851

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Oxycontin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 27).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titoli di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 5 aprile 2000 con il quale la società Napp Laboratoires Ltd è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Oxycontin» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister - A.I.C. n. 034435014/M (in base 10) - Classe «C»;

28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone - A.I.C. n. 034435040/M (in base 10) - Classe «C»;

28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister - A.I.C. n. 034435077/M (in base 10) - Classe «C»;

28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone - A.I.C. n. 034435103/M (in base 10) - Classe «C»;

Vista la domanda presentata in data 1º ottobre 2002 con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 deI Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale OXYCONTIN (ossicodone cloridrato) è stata classificata come segue:

Confezione:

28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister - A.I.C. n. 034435014/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 10,50 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 17,33 euro;

28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone - A.I.C. n. 034435040/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 10,50 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 17,33 euro;

28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister - A.I.C. n. 034435077/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 20,71 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 34,18 euro;

28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone - A.I.C. n. 034435103/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 20,71 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 34,18 euro.

Limitatamente ai pazienti affetti da dolore moderato o grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa secondo le modalità prescrittive della legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle Regioni e delle province autonome.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RMR medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco: decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.

RMS medicinale soggetto a prescrizione medica speciale per indicazioni non rimborsate.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12852

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Tramalin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 33).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7,comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto dell'11 giugno 2003 con il quale la società «EG S.p.a.» è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tramalin» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

20 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg - A.I.C. n. 035846029/M (in base 10) - classe: «C»;

10 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035846094/M (in base 10) - classe: «C»;

10 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035846171/M (in base 10) - classe «C»;

Vista la domanda presentata in data 30 novembre 2004 con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TRAMALIN (tramadolo) è stata classificata come segue:

confezioni:

20 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg - A.I.C. n. 035846029/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa: 5,70 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa: 9,41 euro;

10 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035846094/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa: 4,28 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa: 7,06 euro;

10 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035846171/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa: 5,70 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa: 9,41 euro;

Rispetto del tetto di spesa di € 1,00 milioni (ex factory) per il primo anno relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3: «La prescrizione a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome».

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12853

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Contramal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 29).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visti i decreti del 29 ottobre 1994, del 30 luglio 1998 e del 19 marzo 2001 con i quali la società «Prodotti Formenti S.r.l.» è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Contramal» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

«50 mg capsule» 20 capsule - A.I.C. n. 028853012/M (in base 10) - classe: «C»;

«100 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 028853024/M (in base 10) - classe: «C»;

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 028853036/M (in base 10) - classe «C»;

«50 mg soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 028853051/M (in base 10) - classe: «C»;

«100 mg soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 028853063/M (in base 10) - classe: «C»;

«S.R.150» 10 compresse rilascio prolungato 150 mg - A.I.C. n. 028853075/M (in base 10) - classe: «C»;

«S.R. 200» 10 compresse a rilascio prolungato da 200 mg - A.I.C. n. 028853087/M (in base 10) - classe: «C»;

«100 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028853101/M (in base 10) - classe: «C»;

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2003 con la quale la ditta ha chiesto la rivalutazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale CONTRAMAL (tramadolo) è stata classificata come segue:

confezione:

«50 mg capsule» 20 capsule - A.I.C. n. 028853012/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro;

confezione:

«100 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 028853024/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro;

confezione:

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 028853036/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro;

confezione:

«50 mg soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 028853051/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,30 euro;

confezione:

«100 mg soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 028853063/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,78 euro;

confezione:

«S.R.150» 10 compresse rilascio prolungato 150 mg - A.I.C. n. 028853075/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,06 euro;

confezione:

«S.R. 200» 10 compresse a rilascio prolungato da 200 mg - A.I.C. n. 028853087/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro;

confezione:

«100 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028853101/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,54 euro.

Rispetto del tetto di spesa di euro 8 milioni (ex factory) per il primo anno relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3: «La prescrizione a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome».

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12861

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Transtec», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 25).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 18 aprile 2003 con il quale la società «Grunenthal GmbH» è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Transtec» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h - A.I.C. n. 035568017/M (in base 10) - classe: «C»;

3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035568043/M (in base 10) - classe «C»;

3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035568070/M (in base 10) - classe: «C»;

Vista la domanda presentata in data 12 dicembre 2003 con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TRANSTEC (buprenorfina) è stata classificata come segue:

confezione:

3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h - A.I.C. n. 035568017/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 16,59 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 27,38 euro;

confezione:

3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035568043/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,57 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,55 euro;

confezione:

3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035568070/M (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factary (IVA esclusa): 30,58 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 50,47 euro.

Limitatamente ai pazienti affetti da dolore moderato o grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa secondo le modalità prescrittive della legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Sconto obbligatorio del 15% sulle forniture cedute alte strutture pubbliche del S.S.N.

Validità del contratto dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RMR medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco: decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.

RMS medicinale soggetto a prescrizione medica speciale per indicazioni non rimborsate.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12862

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Co Efferalgan» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 31).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 18 giugno 1993 con il quale la società «Laboratoires UPSA» è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Co Efferalgan» nella confezione e alle condizioni di seguito riportate:

16 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 027989033/N (in base 10) - classe: «C»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale CO EFFERALGAN (codeina + paracetamolo) è classificata come segue:

confezione:

16 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 027989033/N (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A» nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,66 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,39 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3: «La prescrizione a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome».

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12863

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del front-office del servizio catastale dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 30 novembre 2004, numero 9506 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia, con la quale si comunica il mancato funzionamento del front-office del Servizio catastale del medesimo Ufficio provinciale il giorno 30 novembre 2004;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota datata 2 dicembre 2004, prot. n. 12142;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento il giorno 30 novembre 2004 del front-office del servizio catastale dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 dicembre 2004

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

04A12584

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Terni, prot. n. 8006 del 30 novembre 2004, con la quale veniva comunicato il periodo e la causa del mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio è consistito nel fatto che nel giorno 30 novembre 2004 non è stato svolto alcun servizio al pubblico (a causa dello sciopero generale cui ha aderito tutto il personale) è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 13 dicembre 2004 con nota protocollo n. 469/2004 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni nel giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 15 dicembre 2004

Il direttore regionale: CHIODINI

04A12677

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 novembre 2004.

Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea). (Deliberazione n. 411/04/CONS).

L'AUTORITÀ

Nelle sue riunioni di Consiglio del 22 settembre 2004 e del 23 novembre 2004 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 24 novembre;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04 e n. 2/04;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto l'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del procedimento e condiviso dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, della determina n. 1/04 del 27 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2004;

Visto l'orientamento espresso dal Consiglio sul predetto testo nella riunione del 22 settembre 2004;

Udita nella riunione del 24 novembre 2004 la relazione dei commissari Vincenzo Monaci e Paola Maria Manacorda, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2004

Il presidente: CHELI

04A12712

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2004.

Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2005, per la distribuzione dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 212/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2004, n. 23/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2004, n. 98/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 211/04;

Considerato che:

ai sensi del comma 4.1 del testo integrato, come modificato dal comma 7.1 della deliberazione n. 135/04, entro il 15 ottobre 2004, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato medesimo, dovevano proporre le opzioni tariffarie per l'anno 2005;

ai sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorità verifica la compatibilità delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato;

Considerato che:

122 imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato;

51 imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo testo integrato;

21 imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato;

Considerato che:

con deliberazione n. 211/04 l'Autorità ha sospeso i termini per l'approvazione delle opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005;

ai fini della verifica di conformità delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o ogni altra condizione contrattuale della fornitura e della qualità del servizio;

Ritenuto di approvare le proposte di opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2005, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modificazioni, integrate come segue:

testo integrato è il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità n. 5/04, e successive modificazioni e integrazioni;

opzioni base sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1 del testo integrato;

opzioni speciali sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del testo integrato;

Art. 2.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno 2005

2.1. Le opzioni base per l'anno 2005 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

Art. 3.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali per l'anno 2005

3.1 Le opzioni speciali per l'anno 2005 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 13 dicembre 2004

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 - Opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione approvate

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	**Enel Distribuzione S.p.a.**	Roma	RM	A1
				B1
				B2
				B3
				B4
				M1
				M2
				M3
				M4
E003	**Azienda Elettrica Comunale - Andalo**	Andalo	TN	1A01B
				1A02B
				1I01B
				1I02B
				2A01B
				2A02B
				2I01B
				2I02B
E005	**Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l.**	Aosta	AO	B1
				B2
				B4
				M2
				M3
				M4
E016	**Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c.a r.l.**	Bleggio Inferiore	TN	1A01B 2005
				1I01B 2005
				1I02B 2005
				2A01B 2005
				2I01B 2005
				2I02B 2005
E018	**Azienda Energetica S.p.A.**	Bolzano	BZ	AMB
				BB1
				BB2
				IBB
				IMB
E021	**ASMEA S.p.A.**	Brescia	BS	OBT_AAT
				OBT_AUBT
				OBT_AUMT
				OBT_IPBT
				OBT_IPMT
E022	**ASM Bressanone S.p.A.**	Bressanone	BZ	AUBT
				AUMT
				IPBT
				IPMT
E023	**Azienda Pubbliservizi Brunico**	Brunico	BZ	BT2
				BT3
				MT1
				MT2
E032	**S.I.P.P.I.C. S.p.A.**	Napoli	NA	1003
				1004
				1005
				1006
				1007 -TV2
				1008
				1009
E039	**Comune di Cefalu**	Cefalù	PA	BTIP
				BTUD
E040	**SIEC Coop. a r.l.**	Chiavenna	SO	AUBT1
				AUBT2
				AUBT3
				AUMT
				IPBT
				IPMT
E047	**AEM S.p.A. Cremona - Az. Energetica Municipale**	Cremona	CR	ATB
				BTB
				IPBT
				IPMT
				MTB
E051	**Consorzio Idroelettrico Edolo Mu**	Edolo	BS	OBT_AUBT
				OBT_AUMT
				OBT_IPBT
				OBT_IPMT
E055	**A.C.S.M. S.p.A.- Az. Consorziale Servizi Municipalizzati**	Fiera di Primiero	TN	BT1
				BT1P
				BT1S
				BT2
				BT2P
				BT2S
				IP1
				IP2
				MT1

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E062	**IRIS-Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A.**	Gorizia	GO	AT1
				BT1
				BT2
				ILL BT
				ILL MT
				MT
E065	**Hera S.p.A.**	Bologna	BO	OTB1
				OTB2
				OTB3
				OTB4
				OTB5
E075	**Soc. Elettrica Liparese S.n.c.**	Lipari	ME	DIVBTI05
				DIVBTN05
				DIVMTI05
				DIVMTN05
				PUBBT05
				PUBMTN05
E083	**A.I.R. - Az. Intercomunale Rotaliana S.p.A.**	Mezzolombardo	TN	BT 1
				BT 1 S
				BT 2
				BT 2 S
				IP 1 BT
				IP 1 BT S
				IP 1 MT
				MT 1
E084	**AEM Milano**	Milano	MI	AT1
				BT1
				BT2
				IP1
				IP2
				MT1
				MT2
				MT3
E085	**META S.p.A.**	Modena	MO	BT1
				BTS
				IP BT
				IP MT
				MT1
				MT2
				MTS
E091	**Societa Elettrica in Morbegno**	Morbegno	SO	TBT1.1
				TBT 2.1
				TBT2.2
				TMT 1.1
				TMT2.1
E096	**S.N.I.E. S.p.A.**	Nola	NA	BA105
				BPI05
				MA105
				MPI05
E108	**S.MED.E. Pantelleria S.p.A.**	Palermo	PA	100
				200
				300
				400
E113	**SECAB Soc. Coop. a r.l.**	Paluzza	UD	BT1
				BT2
				BT3
				MT1
				MT2
				MT3
E115	**AMPS S.p.A.**	Parma	PR	BTA-B1
				BTA-B2
				BTA-B3
				BTI-B1
				MTA-B1
				MTA-B2
				MTA-B3
				MTI-B1
E130	**Alto Garda Servizi S.p.A.**	Riva del Garda	TN	BT01
				BT02
				BT04
				BT05
				IP01
				IP02
				MT01
				MT02
				MT03
				MT04
E133	**Trentino Servizi S.p.A.**	Rovereto	TN	AT/AAT 1
				BT 1
				BT 1 S
				BT 2
				BT 2 S
				IP 1 BT
				IP 1 BT S
				IP 1 MT
				MT 1

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E146	**A.S.SE.M. S.p.A.**	San Severino Marche	MC	IP.BT
				IP.MT
				STR. BT.
				UD.BT
				UD.MT
E147	**AMAIE S.p.A.**	Sanremo	IM	BT-AU
				BT-AU-BO
				BT-AU-DI
				BT-AU-FF
				BT-IP
				MT-AU
				MT-AU-DI
				MT-AU-MO
				MT-IP
E150	**ACEA Distribuzione S.p.A.**	Roma	RM	AT1
				BT1
				BT2
				BT3
				MT1
				MT2
				MT3
				MT4
E153	**AMIAS Servizi S.r.l.**	Selvino	BG	T10
				T20
				T25
				T30
				T40
E154	**AEB Distribuzione S.p.A.**	Seregno	MI	AT05
				BT05
				BT5S
				BTIP05
				MT05
				MT5S
				MTIP05
E157	**ASM SpA - Sondrio**	Sondrio	SO	BT1
				BT2
				MT1
				MT2
				MT3
E158	**Soresina Reti e Impianti S.p.A.**	Soresina	CR	BT01
				BTIP
				MT01
				MTIP
E161	**Idroelettrica Valcanale S.a.s.**	Tarvisio	UD	B1
				B3
				IP1
				IP2
				M1
				M3
E165	**ASM Terni S.p.A.**	Terni	TR	BT
				BTG
				BTS
				IPBT
				IPMT
				MT
				MTG
				MTM
				MTS
E170	**A.S.S.M. S.p.A. - Tolentino**	Tolentino	MC	B01
				B03
				B04
				B05
				B10
				I01
				I02
				I50
				M01
				M03
				M10
E171	**AEM Torino Distribuzione S.p.A.**	Torino	TO	AT-AAT1
				BT1
				BT2
				BTILLUM1
				MT3
				MTa
				MTILLUM1
E172	**AMET S.p.A.**	Trani	BA	B1E5
				BT03
				BT06
				BT10
				BT15
				BT30
				BTDG
				MTFG
				MTM1
				P001
				PMT1

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E174	**ACEGAS-APS S.p.A.**	Trieste	TS	A1
				B1
				M1
				P1
				P2
E194	**ATENA S.p.A.**	Vercelli	VC	TIP
				TIP MT
				TV2AT
				TV2MT
				TVBT
E195	**Comune di Vermiglio - A.E.C.**	Vermiglio	TN	BT
				IP
				MT
				PM
E196	**AGSM Verona**	Verona	VR	ATAU
				BTAU
				BTAUS
				BTIP
				MTAU
				MTAUS
				MTIP
E198	**Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.**	Vicenza	VI	B/AT-01
				B/BT-AU01
				B/BT-AU02
				B/BT-AU03
				B/BT-IP01
				B/BT-IP02
				B/MT-AU01
				B/MT-AU02
				B/MT-IP01
				B/MT-IP02
E200	**AEM Tirano S.p.A - Azienda Elettrica Municipale**	Tirano	SO	TBT1.1
				TBT1.2
				TBT2.1
				TBT2.2
				TMT1.1
				TMT1.2.
				TMT2.1
E202	**A.S.M. Voghera S.p.A.**	Voghera	PV	IP BT
				IP MT
				UD BT 1
				UD BT 2
				UD BT 3
				UD BT 4
				UD BT 5
				UD MT 1
				UD MT 2
E204	**Odoardo Zecca s.r.l.**	Ortona	CH	101/05
				161/05
				510/05
				560/05
				590/05
E214	**Deval**	Aosta	AO	A1
				B1
				B2
				B4
				M3
				M4
E216	**Camuna Energia s.r.l.**	Cedegolo	BS	OBT AUBT
				OBT AUMT
				OBT IPBT
				OBT IPMT
E219	**ASTEA S.p.A.**	Recanati	MC	TB1
				TB2
				TBI
				TM1
				TM2
				TMI
E220	**STET S.p.A. - Servizi Territoriali Est Trentino**	Pergine Valsugana	TN	BT 1
				BT 1 S
				BT 2
				BT 2 S
				IP 1 BT
				IP 1 BT S
				IP 1 MT
				MT 1

Tabella 2 - Opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione approvate

Codice Esercente	Esercente	Località	Provincia	Codice identificativo opzione
E000	**Enel Distribuzione S.p.a.**	Roma	RM	SA1
				SA2
				SA3
				SB1
				SB2
				SB3
				SB4
				SB5
				SB6V
				SM1
				SM2
				SM4
E018	**Azienda Energetica S.p.A.**	Bolzano	BZ	AMD
				AMS
				BSD
				BSS
				CP1
E021	**ASMEA S.p.A.**	Brescia	BS	OST1_AUBT
				OST1_AUMT
E022	**ASM Bressanone S.p.A.**	Bressanone	BZ	CNBT
E062	**IRIS-Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A.**	Gorizia	GO	BIO BT
				DP BT
				DP MT
E065	**Hera S.p.A.**	Bologna	BO	OTS1
				OTS2
				OTS3
				OTS4
E083	**A.I.R. - Az. Intercomunale Rotaliana S.p.A.**	Mezzolombardo	TN	BT 3
				MT 2
				MT 3
				MT 4
E084	**AEM Milano**	Milano	MI	SP-AU1
				SP-AU2
E108	**S.MED.E. Pantelleria S.p.A.**	Palermo	PA	210
				410
E130	**Alto Garda Servizi S.p.A.**	Riva del Garda	TN	BT03
E133	**Trentino Servizi S.p.A.**	Rovereto	TN	BT 3
				MT 2
				MT 3
				MT 4
E158	**Soresina Reti e Impianti S.p.A.**	Soresina	CR	BT2S
E161	**Idroelettrica Valcanale S.a.s.**	Tarvisio	UD	B2
E171	**AEM Torino Distribuzione S.p.A.**	Torino	TO	BTSPEC1
E172	**AMET S.p.A.**	Trani	BA	BB25
				BTPV
				LX01
				PVM1
				STM1
E194	**ATENA S.p.A.**	Vercelli	VC	TVSMT
E195	**Comune di Vermiglio - A.E.C.**	Vermiglio	TN	BR
E198	**Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.**	Vicenza	VI	S/BT-AU01
				S/MT-AU01
				S/MT-AU02
E214	**Deval**	Aosta	AO	SB1
				SB3
				SM1
				SM2
				SM5
E219	**ASTEA S.p.A.**	Recanati	MC	TBS1
				TBS2
				TMS
E220	**STET S.p.A. - Servizi Territoriali Est Trentino**	Pergine Valsugana	TN	BT 3
				MT 2
				MT 3
				MT 4

04A12846

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2004.

Determinazione degli obiettivi specifici per l'anno 2005, di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale, soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, e disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 dei medesimi decreti. (Deliberazione n. 213/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, a sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visti:

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01; la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di seguito: deliberazione n. 233/02;

la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03;

la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

la deliberazione 14 luglio 2004, n. 167/04 (di seguito: deliberazione n. 167/04);

la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n. 200/04);

Considerato che:

l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2005, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2005, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;

l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;

l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;

l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;

l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;

Considerato altresì che:

l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

con deliberazione n. 233/2002 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare il numero di clienti finali serviti

al 31 dicembre 2001 e il quantitativo di energia elettrica e di gas naturale distribuito annualmente a partire dall'anno 2000;

a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 233/2002 l'Autorità ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e dispone delle autodichiarazioni relative al gas naturale distribuito nell'anno 2003 dai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;

con deliberazione n. 167/2004 l'Autorità ha richiesto ai distributori dì energia elettrica che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione della quantità di energia elettrica distribuita nell'anno precedente, come definita dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004; ha chiesto al Gestore della rete di trasmissione nazionale di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia elettrica complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale elettrico; ha chiesto alle imprese di trasporto del gas naturale che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati relativi alla quantità di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente;

a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 167/2004 l'Autorità dispone dei dati relativi all'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2003, dei dati relativi al gas naturale complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno 2003, e dei dati relativi all'energia elettrica distribuita nell'anno 2003 dai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;

l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 103/2003 stabilisce che la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 è pari a 1 tep e che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma 16.1 della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;

Considerato infine che:

l'art. 11, commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti e commini sanzioni in caso di inadempienza a tali obiettivi;

l'art. 13, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di distribuzione nel periodo 1º gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e che la ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene conto dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;

l'art. 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità adotti gli opportuni provvedimenti affinché la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate dal medesimo articolo.

Ritenuto di:

determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi;

impartire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le disposizioni affinché si possa dare attuazione a quanto previsto all'art. 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

Delibera:

1. Di approvare il seguente provvedimento.

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/2004.

Art. 2.

Comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2003

2.1 Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 nell'anno 2005, la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2003 è determinata pari a 257.090,40 GWh.

2.2 Ai finì della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 nell'anno 2005, la quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2003 è determinata pari a 1.301.950.439,00 GJ.

Art. 3.

Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2005

3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 in quanto aventi al 31 dicembre 2001 un

numero di clienti forniti non inferiore a 100.000 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:

	Tonnellate equivalenti di petrolio (Tep)
AC.E.GA.S S.p.a, Trieste	297
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano	340
AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano	2827
AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino	1263
AMPS S.p.a., Parma	336
ASM Brescia S.p.a., Brescia	461
ACEA Distribuzione S.p.a, Roma	3897
Deval S.p.a., Aosta	225
Enel Distribuzione S.p.a., Roma	87849
Meta S.p.a, Modena	359

3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 in quanto aventi al 31 dicembre 2001 un numero di clienti forniti non inferiore a 100.000 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:

	Tonnellate equivalente di petrolio (Tep)
AC.E.GA.S. S.p.a., Trieste	483
AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a, Milano	3391
AGAC S.p.a., Reggio-Emilia	1639
A.G.E.S. S.p.a., Pisa	847
AGSM Rete Gas S.r.l., Verona	659
A.M.Gas S.p.a., Bari	273
AMG Energia S.p.a., Palermo	210
AMGA, Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova	1181
AMPS S.p.a., Parma	1098
A.P.S., Azienda Padova Servizi S.p.a., Padova	875
ASCO Piave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso)	2266
ASM Brescia S.p.a., Brescia	1022
Azienda Energia e Servizi S.p.a, Torino	2018
Camuzzi Gazometri S.p.a., Milano	5124
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli	1445
Consiag Reti S.r.l., Prato	1005
Enel Distribuzione Gas S.p.a., Milano	3201
Fiorentina Gas S.p.a., Firenze	1717
HERA S.p.a. Bologna	4915
Italcogim Reti S.p.a., Milano	1960
Italgas S.p.a., Torino	20215
META Rete Gas S.r.l., Modena	1071
SGR Reti S.p.a., Rimini	904
Siciliana Gas S.p.a, Palermo	538

3.3 Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie trova applicazione la disciplina del codice civile.

Art. 4.

Disposizioni per Cassa conguaglio per il settore elettrico

4.1 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa conguaglio per il settore elettrico trasmette all'Autorità, i dati relativi alla risorse finanziarie di competenza, sino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 65, comma 1, della deliberazione n. 5/2004.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito Internet.

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla Conferenza unificata e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le determinazioni di propria competenza.

Milano, 13 dicembre 2004

Il Presidente: ORTIS

04A12849

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2004.

Determinazione del contributo tariffario da erogarsi, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 in tema di promozione dell'uso razionale dell'energia, modifica della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e della integrazione della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04. (Deliberazione n. 219/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 dicembre 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di

energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004).

Visti:

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/2001;

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/2001;

il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);

la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/2004 (di seguito: testo integrato tariffe elettriche);

la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/2003 (di seguito: deliberazione n. 103/2003;

la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/2004 (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/2004 (di seguito: deliberazione n. 200/2004).

Considerato che:

l'art. 3, comma 1, dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali rispettivamente di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali in capo ai distributori di energia elettrica ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili in capo ai distributori di gas naturale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che i distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi perseguono gli obiettivi di cui al precedente alinea attraverso progetti che prevedono misure ed interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato I ai rispettivi decreti;

l'art. 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l'art. 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, con le modalità di cui all'art. 8 degli stessi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità;

l'art. 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l'art. 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità:

Considerato inoltre che:

l'art. 10, commi 3 e 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che i titoli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possono essere oggetto di contrattazione nella sede organizzata dal Gestore del mercato elettrico, ovvero anche al di fuori di tale sede;

l'art. 11, commi 1 e 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall'anno 2006, i distributori soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti (di seguito: distributori obbligati) trasmettono all'Autorità i titoli di efficienza energetica posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti stessi, e che l'Autorità verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo ad esso assegnato ai sensi dei medesimi decreti;

l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 103/2003 stabilisce che la dimensione commerciale di un titolo di efficienza energetica è pari ad una tonnellata equivalente di petrolio (tep) risparmiata;

Considerato infine che:

l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

in seguito alla pubblicazione del documento per la consultazione 4 aprile 2002 e nell'ambito delle pubbliche audizioni dei soggetti interessati organizzate dall'Autorità in data 13 e 14 giugno 2002, sono stati acquisiti elementi utili per la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di un contributo tariffario alla copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;

l'evoluzione tecnologica e di mercato consente una progressiva ma costante diminuzione dei costi delle tecnologie energeticamente efficienti;

Ritenuto che sia opportuno:

riconoscere un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;

riconoscere il contributo tariffario di cui al precedente alinea fino all'occorrenza dell'obiettivo di risparmio di energia primaria in capo al singolo distributore, limitatamente alla quota di obiettivo conseguita attraverso riduzioni dei consumi di energia elettrica e di gas naturale;

riconoscere il contributo tariffario di cui al precedente alinea sia per risparmi di energia elettrica e di gas naturale conseguiti dai distributori attraverso la realizzazione di progetti conformemente a quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dalle deliberazioni attuative dell'Autorità, sia per l'acquisto di titoli di efficienza energetica emessi dal Gestore del mercato elettrico;

Ritenuto di:

definire un contributo tariffario unitario per singola tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;

non differenziare il contributo unitario di cui al precedente alinea in funzione del tipo di interventi realizzati, al fine di non alterare il meccanismo di mercato introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 teso a promuovere gli interventi di risparmio energetico che hanno un miglior rapporto tra costi dell'intervento e benefici conseguiti in termini di risparmi di energia;

determinare un valore di contributo tariffario unitario che tenga conto della necessità di contenere l'impatto dell'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale e che tenga conto della quota dei costi di realizzazione dei progetti di risparmio energetico che dovrà essere mediamente coperta attraverso altre risorse;

determinare il valore del contributo tariffario unitario in modo da garantire che l'aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori sia sempre inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

determinare il valore del contributo tariffario anche sulla base delle informazioni disponibili dai confronti internazionali;

determinare il valore del contributo tariffario unitario tenendo conto del fatto che nel periodo iniziale del meccanismo definito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 verranno realizzati gli interventi di risparmio energetico a minor costo e che, progressivamente, dovranno essere realizzati interventi con costi via via crescenti;

prevedere la possibilità di aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al primo alinea in ragione anche dell'andamento del prezzo dei titoli di efficienza energetica registrato sul mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico;

erogare il contributo tariffario a fronte della consegna da parte del distributore obbligato dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della deliberazione n. 103/2003;

Delibera:

di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1.1, dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2004, n. 103 (di seguito: deliberazione n. 103/2003) e inoltre le seguenti:

a) conto proprietà è il conto sul quale il Gestore del mercato elettrico registra il numero e la tipologia di titoli di efficienza energetica in possesso di ogni singolo soggetto ammesso ad operare nel mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

b) contributo tariffario unitario è il contributo tariffario riconosciuto dall'Autorità ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, riferito ad una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata, certificata secondo le modalità previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dalla deliberazione n. 103/2003 (di seguito: tep);

c) distributore obbligato è il distributore di energia elettrica e di gas naturale soggetto agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;

d) obiettivo specifico aggiornato è l'obiettivo specifico a carico del singolo distributore obbligato, maggiorato delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui all'art. 11, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

e) titolo di efficienza energetica di tipo I è il titolo di efficienza energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 103/2003;

f) titolo di efficienza energetica di tipo II è il titolo di efficienza energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della deliberazione n. 103/2003;

g) titoli di efficienza energetica consegnati sono i titoli di efficienza energetica sui quali il distributore richiede all'Autorità l'erogazione del contributo tariffario ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 della presente deliberazione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori obbligati.

2.2 Il periodo di applicazione del presente provvedimento coincide con il quinquennio di vigenza degli obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Con provvedimento successivo all'emanazione dei decreti di cui all'art. 3, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'Autorità definirà

le modalità di attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, degli stessi decreti ai progetti realizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria definiti per gli anni successivi al quinquennio 2005-2009.

Art. 3.

Contributo tariffario unitario

3.1 L'entità del contributo tariffario unitario è fissata pari a 100,00 euro/tep risparmiata.

3.2 Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Autorità può aggiornare il valore di cui al comma 3.1, anche sulla base delle informazioni disponibili relativamente al prezzo medio dei titoli di efficienza energetica scambiati sul mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

3.3 Il valore aggiornato del contributo tariffario unitario entra in vigore a decorrere dal 1° giugno dell'anno solare successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Art. 4.

Richiesta di erogazione del contributo tariffario

4.1 Ai fini dell'erogazione del contributo tariffario il distributore obbligato dichiara all'Autorità su quanti e quali dei titoli di efficienza energetica registrati nel suo Conto proprietà richiede il pagamento del contributo stesso. La dichiarazione equivale a richiesta di erogazione del contributo tariffario sull'ammontare dei titoli oggetto della dichiarazione stessa (di seguito: titoli consegnati), espresso in tep, e può essere effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio di ogni anno, con riferimento all'obiettivo specifico aggiornato a carico del distributore nell'anno precedente.

Art. 5.

Erogazione del contributo tariffario totale annuo

5.1 Il contributo tariffario unitario di cui all'art. 3.1 viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I e di tipo II consegnato dal distributore, fino all'occorrenza dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore nell'anno precedente (di seguito: contributo tariffario totale annuo).

5.2 L'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata da Cassa conguaglio per il settore elettrico su specifica richiesta dell'Autorità.

5.3 L'erogazione di cui al comma precedente viene effettuata, nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo I, a valere sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica istituito presso Cassa conguaglio per il settore elettrico e, nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo II, a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale istituito presso la stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.

5.4 I titoli di efficienza energetica consegnati ai fini dell'erogazione del contributo tariffario di cui all'art. 3.1 vengono trattenuti sul Conto proprietà del distributore ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi specifici a suo carico e non possono essere oggetto di successiva contrattazione nel mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, o attraverso contratti bilaterali.

Di modificare l'art. 65 della deliberazione n. 5/2004 come segue:

Art. 65.

Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica

65.1 Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità.

Di integrare l'art. 11 della delibera n. 170/2004 come segue: dopo il comma 11.2 è aggiunto il seguente comma:

Art. 11.

Istituzione del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale

11.3 Il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.

Di trasmettere il presente provvedimento a Cassa conguaglio per il settore elettrico per le determinazioni di propria competenza.

Milano, 16 dicembre 2004

Il presidente: ORTIS

04A12844

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione. (Deliberazione n. 223/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2004;

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), in particolare gli articoli 5 e 6;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: la legge n. 273/2002);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorità in data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 13 dicembre 2004 recante parere della medesima Autorità al Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto recante modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: la deliberazione n. 214/2004);

il documento per la consultazione approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in data 6 agosto 2004 concernente: schema per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 1228/2003 (di seguito: documento per la consultazione 6 agosto 2004);

Considerato che:

il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:

a) all'art. 5, comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorità nazionali di regolazione;

b) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;

c) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;

nel documento per la consultazione 6 agosto 2004, l'Autorità ha posto in consultazione, tra l'altro, misure in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione che prevedono che i problemi di congestione sulla rete di interconnessione siano risolti per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel mercato del giorno prima (soluzione identificata nel documento per la consultazione 6 agosto 2004 come metodo S1);

il metodo di asta implicita a cadenza oraria su orizzonte giornaliero di cui al precedente alinea, sebbene consenta il raggiungimento di elevati livelli di efficienza, introduce un corrispettivo orario esplicitato a livello giornaliero che potrebbe essere caratterizzato da alta volatilità; e che tale rischio necessita di essere mitigato tramite l'introduzione di adeguate coperture (di seguito: le coperture) che potrebbero essere distribuite ai clienti finali ai fini dell'importazione di energia elettrica;

sulle richiamate misure esposte nel documento per la consultazione la gran parte dei soggetti che hanno trasmesso osservazioni ha espresso parere favorevole;

il decreto 17 dicembre 2004 prevede che l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione sia effettuata mediante un metodo di asta implicita sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, per l'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali, che vengano presentate nel mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorità adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento di detto mercato;

in data 14 dicembre 2004 l'Autorità ha concluso un accordo con la Commission de régulation de l'énergie recante Cooperation agreement on Cross border issues in 2005 and 2006, nel quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 1228/2003, si stabilisce, tra l'altro, che i problemi di congestione sulla frontiera elettrica con la Francia siano risolti mediante due procedure distinte, tra loro compatibili e coerenti con i relativi quadri legislativi in materia di scambio transfrontaliero di energia elettrica ivi incluso il regolamento n. 1228/2003 e riguardanti la quota di capacità di trasporto di pertinenza di ciascun Paese, specificatamente:

a) per quanto riguarda la Francia una procedura di asta esplicita;

b) per quanto riguarda l'Italia una procedura di asta implicita con assegnazione di coperture;

Ritenuto che sia opportuno, in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione

delle congestioni sulla rete di interconnessione coerentemente con le disposizioni di cui al medesimo regolamento, nonché di cui al decreto 17 dicembre 2004;

Delibera:

di approvare le disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione come definite nell'allegato *A* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

di inviare per informazione copia dell'allegato *A* alla Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Grecia);

di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 20 dicembre 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2005 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE.

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata ed all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione della medesima Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/2004, come successivamente integrata e modificata, nonché le seguenti definizioni:

capacità di trasporto è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

capacità di trasporto annuale è la capacità di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2005;

capacità di trasporto giornaliera è la capacità di trasporto effettivamente utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica definita, con cadenza giornaliera, per ciascuna ora di ciascun giorno dell'anno 2005;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

quote di capacità di trasporto allocate autonomamente sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacità di trasporto giornaliera;

quote di capacità di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti:

a) alle riserve per l'importazione, vale a dire le quote di capacità di trasporto riservate, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese, che risulta essere strettamente necessaria all'esecuzione di detto contratto qualora l'energia elettrica così importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato, nonché in misura non superiore a 150 MW, alla società *Raetia energie*;

b) alle riserve per il transito, vale a dire le quote di capacità di trasporto riservate ai fini della consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano - Santa Sede, nonché in Corsica;

c) alla riserva per il reingresso, vale a dire la quota di capacità di trasporto riservata alla società Edison S.p.a. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;

rete di interconnessione è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;

scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia;

Stato confinante è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

transito di energia elettrica è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;

zona è ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 168/2003 ed approvata dall'Autorità con deliberazione n. 47/2004;

zona virtuale è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

regolamento n. 1228/2003 è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003, applicabile dal 1° luglio 2004;

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche settentrionale e meridionale, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:

a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonché per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsità;

c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.

Parte II

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO

Art. 3.

Modello generale di calcolo della capacità di trasporto

3.1 Entro il 28 dicembre 2004, il Gestore della rete trasmette all'Autorità, per l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, uno schema di norme di sicurezza, operative e di programmazione per l'anno 2005, corredato dal modello generale di calcolo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione dallo stesso adottato. L'Autorità si esprime entro tre giorni dal ricevimento del predetto schema. Trascorso tale termine lo schema si intende approvato.

3.2 Entro il 31 ottobre 2005, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità, per l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, un modello generale di calcolo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema elettrico nazionale a valere per l'anno 2006. L'Autorità si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del predetto modello. Trascorso tale termine il modello si intende approvato.

Parte III

MISURE UN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE

Art. 4.

Capacità di trasporto assegnabile

4.1 La capacità di trasporto assegnabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto giornaliera.

Art. 5.

Modalità di gestione della congestione nel mercato del giorno prima

5.1 Il Gestore della rete comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore del mercato elettrico il valore della capacità di trasporto assegnabile di cui all'art. 4.

5.2 La congestione che si verifichi sulle frontiere elettriche con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia è risolta, nel mercato del giorno prima contestualmente alla gestione delle congestioni tra le zone costituite sul territorio nazionale, mediante l'accettazione di offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica, ivi incluse offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica formulate con riferimento alle zone virtuali.

5.3 Ai fini della gestione delle congestioni nel mercato del giorno prima, gli assegnatari di quote di capacità di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacità di trasporto pre-assegnate, formulano offerte di vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, ovvero, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/2003 relativamente all'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

5.4 Il Regolamento di cui all'art. 7 prevede che i programmi di immissione relativi alle offerte di vendita di energia elettrica, nonché ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, di cui al comma 5.3, ai fini della regolazione delle partite economiche corrispondenti, sono riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale a cui le assegnazioni della capacità di trasporto si riferiscono.

Art. 6.

Modalità di gestione della congestione nel tempo reale

6.1 Il Gestore della rete risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.

6.2 Il Gestore della rete, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorità una relazione tecnica recante le modalità adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attività suddivisi per frontiera elettrica.

Parte IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Regolamento per la gestione delle congestioni

7.1 Entro il 28 dicembre 2004 il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione.

7.2 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui al comma 7.1 alle disposizioni di cui all'art. 5, comunicando al Gestore della rete, entro cinque giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.

Art. 8.

Destinazione dei proventi

8.3 La destinazione di eventuali proventi derivanti dalle procedure per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione di cui all'art. 5 è disciplinata dall'Autorità secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6, del regolamento n. 1228/2003.

04A12847

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, nonché di riserve di capacità di trasporto, ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica. (Deliberazione n. 224/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2004;

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: il regolamento n. 1228/2003);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed, in particolare, l'art. 10, comma 2;

il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorità in data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1999, n. 162/99;

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: la deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04, recante definizione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: la deliberazione n. 205/04);

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 214/04, recante parere dell'Autorità al Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto recante modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2004, n. 223/04, recante disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione (di seguito: deliberazione n. 223/04);

Considerato che:

il decreto 17 dicembre 2004 prevede che l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione sia effettuata mediante un metodo di asta implicita sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, per l'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali, che vengano presentate nel mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorità adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento di detto mercato; e che con la deliberazione n. 223/04 l'Autorità ha stabilito che, ai fini dell'attuazione per l'anno 2005 all'art. 6 del regolamento n. 1228/2003, le congestioni sulla rete di interconnessione siano risolte per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel mercato del giorno prima;

il metodo di asta implicita a cadenza oraria su orizzonte giornaliero di cui al precedente alinea, sebbene consenta il raggiungimento di elevati livelli di efficienza, introduce un corrispettivo orario esplicitato a livello giornaliero che potrebbe essere caratterizzato da alta volatilità; e che a fronte di tale rischio è richiesta l'introduzione di adeguate coperture (di seguito: le coperture) da attribuire ai clienti finali attivi nell'importazione di energia elettrica;

con la deliberazione n. 205/04, l'Autorità ha introdotto e disciplinato strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone del territorio nazionale;

le disposizioni di cui allo schema di decreto prevedono, tra l'altro, l'adozione, da parte dell'Autorità, di provvedimenti relativi a strumenti di copertura contro il rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere;

in data 14 dicembre 2004, l'Autorità ha concluso un accordo con la Commission de régulation de l'énergie recante Cooperation agreement on Cross border issues in 2005 and 2006, nel quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 1228/2003, si stabilisce, tra l'altro, che i problemi di congestione sulla frontiera elettrica con la Francia siano risolti mediante due procedure distinte, tra loro compatibili e coerenti con i relativi quadri legislativi in materia di scambio transfrontaliero di energia elettrica ivi incluso il regolamento n. 1228/2003 e riguardanti la quota di capacità di trasporto di pertinenza di ciascun Paese, specificatamente:

a) per quanto riguarda la Francia, una procedura di asta esplicita;

b) per quanto riguarda l'Italia una procedura di asta implicita con assegnazione di coperture;

Ritenuto che sia opportuno:

coerentemente alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2004:

a) disciplinare l'assegnazione, limitatamente all'ingresso in Italia di energia elettrica importata, nelle more di eventuali integrazioni o perfezionamenti di accordi con le autorità di regolazione dei Paesi confinanti al fine della definizione di procedure per l'assegnazione congiunta, di strumenti di copertura del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere su ciascuna frontiera elettrica sulla base di criteri di economicità, proporzionalità richieste, sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché di gradualità di applicazione della normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti;

b) disciplinare l'assegnazione di riserve di quote di capacità di trasporto per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto 17 dicembre 2004;

ai fini di garantire una effettiva pluralità dei soggetti assegnatari, limitare l'accesso alle procedure di assegnazione delle coperture dei soggetti che siano risultati assegnatari di quote di capacità di trasporto in esito alle assegnazioni curate autonomamente dagli operatori di rete estera;

Delibera:

1. Di approvare le disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture da rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, nonché di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, come definite nell'allegato *A* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere per informazione copia dell'allegato *A* alla Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Greece).

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 20 dicembre 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2005 PER L'ASSEGNAZIONE DI COPERTURE DAL RISCHIO ASSOCIATO AI DIFFERENZIALI DI PREZZO TRA ZONE DEL MERCATO ELETTRICO ITALIANO ED ADIACENTI ZONE ESTERE, NONCHÉ DI RISERVE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FINI DELL'IMPORTAZIONE, DEL TRANSITO E DEL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata ed all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione della medesima Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrata e modificata, nonché le seguenti definizioni:

assegnatario: è il soggetto titolare di un'assegnazione;

assegnazione: è l'attribuzione di coperture dal rischio, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

allocazione: è l'attribuzione di quote di capacità di trasporto su una frontiera elettrica effettuata autonomamente dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e diversi dal Gestore della rete;

capacità di trasporto: è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

capacità di trasporto di riferimento: è la capacità di trasporto riferita a ciascuna frontiera elettrica assunte come riferimento per il calcolo della capacità di trasporto annuale e posta pari, rispettivamente:

a) per la frontiera elettrica con la Francia, a 2650 MW;

b) per la frontiera elettrica con la Svizzera, a 3850 MW;

c) per la frontiera elettrica con l'Austria, a 220 MW;

d) per la frontiera elettrica con la Slovenia, a 430 MW;

e) per la frontiera elettrica con la Grecia, a 100 MW;

capacità di trasporto annuale: è la capacità di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2005;

capacità di trasporto giornaliera: è la capacità di trasporto effettivamente utilizzabile, per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica definita, con cadenza giornaliera, per ciascuna ora del giorno successivo a quello di definizione:

CCC: sono le coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto di cui all'art. 3 della deliberazione n. 205/04;

contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;

coperture dal rischio o CCCI: sono le coperture, assegnate dal Gestore della rete, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra la zona virtuale che caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona adiacente alle predetta zona virtuale;

riserve per l'importazione sono le quote di capacità di trasporto riservate, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese, che risulta essere strettamente necessaria all'esecuzione di detto contratto qualora l'energia elettrica cosi importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato, nonché, in misura non superiore a 150 MW, alla società Raetia Energie;

riserve per il transito: sono le quote di capacità di trasporto riservate ai fini della consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano - Santa Sede, nonché in Corsica;

riserva per il reingresso: è la quota di capacità di trasporto riservata alla società Edison S.p.A. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;

parametri: X_{Fr}, X_{Sv}, X_{Au}, X_{Sl}, X_{Gr}, sono i parametri di variazione delle capacità di trasporto di riferimento, rispettivamente, della frontiera elettrica con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia, ai fini del calcolo della capacità di trasporto annuale;

frontiera elettrica: è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera nord ovest: è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

gestore di rete: è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

operatore di sistema: è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;

rete di interconnessione: è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;

scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'italia o il transito di energia elettrica;

Stato confinante: è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

transito di energia elettrica: è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;

zona: è ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 168/03 ed approvata dall'Autorità con deliberazione n. 47/04;

zona virtuale: è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

decreto ministeriale 17 dicembre 2004: è il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004 recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005;

regolamento n. 1228/2003: è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003;

deliberazione n. 162/99: è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;

deliberazione n. 205/04: è la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04;

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1. Con il presente provvedimento vengono definite disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, ovvero di CCCI, nonché di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica.

Art. 3.

Corrispettivi di accesso alla rete di trasmissione nazionale per gli scambi transfrontalieri

3.1. Il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2005, nella misura di 0,03 centesimi, di euro per kWh di energia elettrica oggetto di importazione, di transito e di reingresso.

PARTE II
COPERTURE DAL RISCHIO E RISERVE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA

Titolo 2

DEFINIZIONE DELLE COPERTURE DAL RISCHIO

Art. 4.

Coperture dal rischio

4.1. Le coperture dal rischio si riferiscono all'utilizzo di una quota di capacità di trasporto annuale, per una determinata frontiera elettrica, costante in ciascun raggruppamento orario di cui all'art. 12, comma 12.1, e conferiscono all'assegnatario il diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora positivo, per ciascuna ora del periodo a cui la copertura si riferisce, un ammontare pari al prodotto tra:

a) il valore orario della quota di capacità di trasporto cui è riferita la copertura dal rischio;

b) la differenza tra il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica a cui detta copertura si riferisce e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella predetta zona virtuale diminuita di 0.03 centesimi di euro a garanzia delle coperture dal rischio assegnate.

4.2. La quantità complessiva di CCCI assegnabile dal Gestore della rete è definita su base annuale ed è pari:

a) per la frontiera elettrica con la Francia, al 50% della corrispondente capacità di trasporto annuale, una volta dedotte: i) la quota di capacità di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *a)*, ii) la quota di capacità di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.2, lettera *c)*;

b) per la frontiera elettrica con la Svizzera, al 50% della corrispondente capacità di trasporto annuale, una volta dedotta la quota di capacità di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *b)*, punto i., diminuita delle quote di capacità di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *b)*, punto ii., e art. 8, comma 8.4;

c) per le frontiere elettriche con la l'Austria, la Slovenia e la Grecia, al 50% delle corrispondenti capacità di trasporto annuali.

4.3. Le quantità di cui al comma 4.2, lettere *a)* e *b)*, possono essere ulteriormente ridotte in esito all'assegnazione di riserve per il transito di cui all'art. 8, comma 8.2, lettere *a)* e *b)*, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 10.2.

Titolo 3

ASSEGNAZIONE DELLE COPERTURE DAL RISCHIO

Art. 5.

Assegnazione di CCCI all'Acquirente unico

5.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, per l'anno 2005, è assegnata all'Acquirente unico una quantità di CCCI, con durata annuale, in misura non superiore al 26% della complessiva quantità di CCCI assegnabile di cui all'art. 4, comma 4.2.

5.2. Ai fini dello svolgimento delle procedure di assegnazione di CCCI di cui all'art. 6, il Gestore della rete stabilisce le modalità di comunicazione da parte dell'Acquirente unico delle frontiere elettriche in relazione alle quali intenda utilizzare le coperture assegnate.

Art. 6.

Assegnazione di CCCI ai clienti del mercato libero

6.1. L'assegnazione di CCCI di cui al presente articolo è effettuata dal Gestore della rete su base annuale.

6.2. Ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, per l'anno 2005, sono assegnate ai clienti del mercato libero, su ciascuna frontiera elettrica, CCCI per una quantità complessiva pari alla differenza tra l'ammontare complessivo di coperture dal rischio assegnabili su ciascuna frontiera elettrica di cui all'art. 4, commi 4.2 e 4.3, e la quantità complessiva di CCCI assegnata, sulla medesima frontiera elettrica, ai sensi dell'art. 5, come comunicata dall'Acquirente unico.

Art. 7.

Procedure per l'assegnazione di CCCI ai clienti dei mercato libero

7.1. Possono avanzare richiesta di assegnazione di CCCI, gli utenti del dispacciamento in prelievo secondo le modalità stabilite dal Gestore della rete. La richiesta deve indicare almeno:

a) l'elenco dei punti di dispacciamento in prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento di cui il richiedente risulta essere titolare;

b) la potenza media annuale di prelievo, pari al rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nei punti di dispacciamento di cui alla precedente lettera *a)* negli ultimi dodici mesi disponibili e il numero di ore comprese nel medesimo periodo;

c) la quantità di CCCI richiesta per ciascuna frontiera elettrica.

7.2. La somma delle quantità di CCCI richieste di cui al comma 7.1, lettera *c)*, con riferimento a ciascuna frontiera elettrica, non può eccedere la potenza media annuale di cui al medesimo comma, lettera *b)*.

7.3. Qualora, per ciascuna frontiera elettrica, la quantità complessiva di CCCI richiesta non ecceda la quantità complessiva di CCCI assegnabili ai clienti del mercato libero di cui all'art. 6, comma 6.2, il Gestore della rete procede ad assegnare CCCI ai richiedenti in misura corrispondente alla quantità di cui al comma 7.1, lettera *c)*.

7.4. Qualora, per ciascuna frontiera elettrica, la quantità complessiva di CCCI richiesta ecceda la quantità complessiva di CCCI assegnabile ai clienti del mercato libero di cui all'art. 6, comma 6.2, il Gestore della rete assegna CCCI ai richiedenti:

a) riducendo le richieste in misura proporzionale al rapporto tra la quantità complessiva di CCCI assegnabili di cui all'art. 6, comma 6.2, e la quantità complessiva di CCCI richiesti, al netto delle quantità di CCCI assegnati ai sensi della successiva lettera *b)*;

b) assegnando una quantità di CCCI pari al 10% della quantità complessiva di CCCI assegnabili di cui all'art. 6, comma 6.2, ai richiedenti che dovessero risultare assegnatari di quote eccedenti il predetto limite ed escludendo i medesimi soggetti dall'insieme dei richiedenti;

c) escludendo dall'assegnazione, qualora la condizione di cui alla precedente lettera *b)* non sia verificata, la minore, in termini di quantità di CCCI richiesti, delle richieste risultate assegnatarie di una quantità di CCCI inferiore ad 1 MW;

d) reiterando quanto stabilito nelle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, sino al momento in cui vengano meno le condizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*.

7.5. La quantità di CCCI assegnata a ciascun richiedente ai sensi del comma 7.4 deve essere arrotondata al numero intero per difetto. Eventuali decimali risultanti dal precedente arrotondamento sono assegnati dal Gestore della rete secondo una procedura dal medesimo stabilita ed indicata negli schemi di regolamento di cui all'art. 12, comma 12.2. Per effetto di tale assegnazione nessun soggetto può risultare assegnatario di una quantità di CCCI superiore al 10% della quantità complessiva di CCCI assegnabili.

7.6. Ai fini della formulazione delle richieste di cui al comma 7.1, le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento il valore della potenza media annuale di prelievo di cui al medesimo comma, lettera *b)*.

7.7. Non sono ammesse richieste di assegnazione di CCCI per quantità superiori a 173 MW da parte di soggetti cui siano state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri. Ai fini della verifica del rispetto della predetta soglia sono considerate congiuntamente le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima società.

Titolo 4
RISERVE PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 8.

Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

8.1. Per l'anno 2005 ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, sono assegnate quote di capacità di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica:

a) relativamente alla frontiera elettrica con la Francia, al contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica così importata;

b) relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera: i) al contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica così importata; ii) per una quantità non superiore a 150 MW, alla società Raetia Energie;

8.2. Per l'anno 2005, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, è assegnata una quota di capacità di trasporto annuale:

a) relativamente alla frontiera nord-ovest, alla Repubblica di San Marino ai fini della consegna di energia elettrica in detto Stato;

b) non superiore a 50 MW, relativamente alla frontiera nord-ovest, ai fini della consegna di energia elettrica allo Stato della Città del Vaticano - Santa Sede;

c) non superiore a 55 MW, relativamente alla frontiera elettrica con la Francia, ai fini della consegna dell'energia elettrica in Corsica.

8.3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, il Gestore della rete determina le quote di capacità di trasporto di cui al comma 8.2, lettere *a)* e *b)*, in misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascun Stato ivi indicato.

8.4. Per l'anno 2005, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004:

a) è assegnata una quota di capacità di trasporto annuale, relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della società Edison S.p.A. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantità non superiore a 32 MW;

b) il Gestore della rete verifica, in accordo con la predetta società, la possibilità di reingresso graduale dell'energia elettrica avente titolo al reingresso negli anni precedenti in utilizzo di una quota di capacità di trasporto pari a 8 MW.

8.5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità dì trasporto di cui al comma 8.2, lettere *a)* e *b)* può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati beneficiari del diritto di transito. Il Gestore della rete verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorità eventuali violazioni.

Titolo 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI CCCI E DI RISERVE PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 9.

Diritti e obblighi degli assegnatari di CCCI

9.1. Gli assegnatari di CCCI, hanno il diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora positivo, un ammontare pari al prodotto di cui all'art. 4, comma 1.

9.2. Entro il giorno venticinque del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascuna ora del predetto mese di competenza, l'ammontare di cui al comma 9.1.

9.3 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione, la capacità di trasporto giornaliera risulti inferiore alla capacità di trasporto annuale, le quantità di CCCI assegnate a ciascun assegnatario sono ridotte proporzionalmente al rapporto tra la capacità di trasporto giornaliera e la capacità di trasporto annuale entrambe al netto della capacità di trasporto assegnate ai sensi dell'art. 8, comma 8.1, lettera *a)* e lettera *b)*, punto i., nonché comma 8.2, lettera *c)*. Detta riduzione deve essere limitata alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente non superiore a trenta nel corso dell'anno 2005 e non può superare il 20% della quantità dei CCCI complessivamente assegnati sulla frontiera di riferimento. Le modalità di comunicazione dell'entità e della durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'art. 12, comma 12.4.

9.4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, l'energia elettrica complessivamente prelevata, su base mensile, nei punti di dispacciamento inclusi nella richiesta di cui all'art. 7, comma 7.1, deve essere almeno pari all'80% dell'energia elettrica corrispondente, per ciascun mese, alla quota di capacità di trasporto di cui all'art. 4, comma 4.1, pena la decadenza dell'assegnazione.

Art. 10.

Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione il transito e il reingresso di energia elettrica

10.1. Il Gestore della rete indica, per ciascuna frontiera elettrica, la zona adiacente alla zona virtuale relativa alla frontiera elettrica cui si riferiscono le importazioni relative alle assegnazioni di cui all'art. 8.

10.2. Gli assegnatari delle riserve di cui all'art. 8, conima 8.2, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2005 al Gestore della rete la frontiera elettrica a cui l'importazione relativa alla riserva si riferisce secondo le modalità stabilite dal medesimo Gestore della rete, al fine del successivo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 5, 6 e 7.

10.3. I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a comunicare all'operatore del sistema e al Gestore della rete un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste per la comunicazione al Gestore della rete dei programmi di immissione dei contratti bilaterali.

10.4. Il programma di cui al comma 10.3, non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto riservata nella medesima ora.

10.5. Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichi la condizione per la quale la capacità di trasporto giornaliera è inferiore alla capacità di trasporto annuale, le quote di capacità di trasporto riservate sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'art. 9, comma 9.3.

10.6. Gli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica sono tenuti a versare al Gestore della rete un ammontare pari al prodotto tra il corrispettivo di cui all'art. 3, comma 3.1, per la quantità di energia elettrica equivalente all'utilizzo della capacità di trasporto corrispondente ai programmi orari di cui al comma 10.3.

10.7. Allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 10.4, sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall'Autorità in materia di dispacciamento dell'energia elettrica con riferimento alla zona di cui al comma 10.1.

Art. 11.

Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri

11.1. Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacità di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'art. 10, ad eccezione del comma 10.2, purché il medesimo operatore si impegni:

a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;

b) ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.

11.2. Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichi la condizione per la quale la capacità di trasporto giornaliera è inferiore alla capacità di trasporto annuale, le quantità di capacità di trasporto allocate da parte dei gestori di rete esteri sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'art. 9, comma 9.3.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

12.1. Il Gestore della rete determina i parametri X_{Fr}, X_{Sv}, X_{Au}, X_{Sl}, X_{Gr}, per raggruppamenti omogenei di ore dell'anno 2005. La capacità di trasporto annuale, con riferimento a ciascuna frontiera elettrica, è ottenuta sottraendo detti parametri dalla capacità di trasporto di riferimento.

12.2. Entro il 22 dicembre 2004 il Gestore della rete predispone e trasmette uno o più schemi di regolamento in tema di organizzazione e sistema di assegnazione dei CCCI relativamente a ciascuna frontiera elettrica.

12.3. La Direzione energia elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi d cui ai commi 12.2 comunicando al Gestore della rete, entro 2 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.

12.4. Successivamente alla verifica di cui al comma 12.3. il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet uno o più bandi per la partecipazione alle assegnazioni su base annuale dei CCCI su ciascuna frontiera elettrica, indicando, per ciascuna frontiera, almeno:

a) la capacità di trasporto annuale;

b) la quantità di CCCI assegnabili.

12.5. L'assegnazione dei CCCI deve avvenire entro il 30 dicembre 2004.

12.6. Il Gestore della rete trasmette all'Autorità, entro il 15 gennaio 2005, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2005, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.

12.7. Agli assegnatari di cui agli articoli 5 e 6 possono essere altresì assegnati dal Gestore della rete su richiesta dei medesimi e per le quantità massime individuate al successivo comma 12.8, CCC riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica cui ciascun CCCI si riferisce.

12.8. Le quantità di cui al precedente comma 12.7 sono pari, per ciascun assegnatario di cui agli articoli 5 e 6, al prodotto tra:

a) la quota di capacità di trasporto cui si riferiscono i CCCI assegnati ai sensi del precedenti articoli 5 e 6;

b) la differenza tra 1 e il maggior valore delle distribuzioni percentuali di cui all'art. 4, comma 4.4, lettera *d)*, punto ii., della deliberazione n. 205/04.

12.9. Ciascun assegnatario di CCCI che, a seguito della propria richiesta, risulti anche assegnatario di CCC ai sensi del precedente art. 12.7, è tenuto a riconoscere al Gestore della rete un corrispettivo pari al prodotto tra il prezzo di aggiudicazione delle procedure di concorsuali di cui all'art. 8, comma 8.1, della deliberazione n. 205/04, e la corrispondente quantità di CCC assegnata.

12.10. Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 8.7, della deliberazione n. 205/04, la quantità di cui alla lettera *c)*, della terza definizione dell'art. 1, comma 1.1, della medesima deliberazione, è posta pari a zero.

12.11. Entro il 31 gennaio 2005, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità uno schema di procedura per la negoziazione delle coperture dal rischio assegnate, prevedendo, al fine di un'adeguata trasparenza, la pubblicazione delle quantità negoziate e dei prezzi a cui avvengono le negoziazioni, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni, nonché misure finalizzate a garantire che nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una quantità di CCCI superiore al 10% della quantità complessiva di CCCI assegnabili di cui all'art. 6, comma 6.2, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 7.7.

04A12848

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2004.

Aggiornamento per l'anno 2005 dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996. (Deliberazione n. 232/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2004.

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 6/04;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04.

Considerato che:

ai sensi del comma 9.2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità aggiorna annualmente i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat è stato fissato, per il periodo giugno 2003-maggio 2004 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 2,2%,

Delibera:

1. Di ridurre dell'1,3%, a valere dall'1 gennaio 2005, i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 172, del 24 luglio 1996, come modificati con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04;

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il 1° gennaio 2005.

Milano, 22 dicembre 2004

Il presidente: ORTIS

04A12843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica dello Zambia, della Repubblica del Perù, della Repubblica di Albania, della Repubblica di Georgia e della Repubblica di Guatemala.

«Venerdì 17 dicembre 2004 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. signora Lucy Mungoma, Ambasciatore della Repubblica dello Zambia, la quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.».

«Venerdi 17 dicembre 2004 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Harold Forsyth Mejia, Ambasciatore della Repubblica del Perù, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.».

«Venerdì 17 dicembre 2004. il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Pavli Zeri, Ambasciatore della Repubblica di Albania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.».

«Venerdì 17 dicembre 2004 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Zaal Gogsadze, Ambasciatore della Repubblica di Georgia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.».

«Venerdì 17 dicembre 2004 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Francisco Eduardo Bonifaz Rodriguez, Ambasciatore della Repubblica del Guatemala, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

04A13006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3527
Yen giapponese	140,34
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,70360
Corona svedese	9,0292
Franco svizzero	1,5484
Corona islandese	83,78
Corona norvegese	8,2650
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5786
Corona ceca	30,555
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6936
Lira maltese	0,4338
Zloty polacco	4,0565
Leu romeno	39648
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	38,805
Lira turca	1834938
Dollaro australiano	1,7526
Dollaro canadese	1,6625
Dollaro di Hong Kong	10,5289
Dollaro neozelandese	1,8861
Dollaro di Singapore	2,2186
Won sudcoreano	1415,80
Rand sudafricano	7,6495

Cambi del giorno 28 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3633
Yen giapponese	140,49
Corona danese	7,4409
Lira Sterlina	0,70315
Corona svedese	8,9870
Franco svizzero	1,5441
Corona islandese	84,00
Corona norvegese	8,2720
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	30,563
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4340
Zloty polacco	4,0527
Leu romeno	39457
Tallero sloveno	239,76
Corona slovacca	38,845
Lira turca	1840700
Dollaro australiano	1,7495
Dollaro canadese	1,6562
Dollaro di Hong Kong	10,5967
Dollaro neozelandese	1,8842
Dollaro di Singapore	2,2272
Won sudcoreano	1421,17
Rand sudafricano	7,6666

Cambi del giorno 29 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3608
Yen giapponese	140,76
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,70830
Corona svedese	8,9883
Franco svizzero	1,5426
Corona islandese	84,09
Corona norvegese	8,2750
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5796
Corona ceca	30,495
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,78

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4346
Zloty polacco	4,0650
Leu romeno	39481
Tallero sloveno	239,74
Corona slovacca	38,793
Lira turca	1849500
Dollaro australiano	1,7477
Dollaro canadese	1,6579
Dollaro di Hong Kong	10,5861
Dollaro neozelandese	1,8897
Dollaro di Singapore	2,2323
Won sudcoreano	1416,66
Rand sudafricano	7,6746

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

da 04A13014 a 04A13016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avvio del procedimento per lo scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Verace piccola S.c. a r.l.», in Chioggia.

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto che si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Verace Piccola S.c. a r.l.», con sede in Chioggia (Venezia) - Calle Cesare Battisti, 6 - costituita per rogito notaio Alessandro Caputo in data 17 luglio 1998 - n. repertorio 84502, posizione B.U.S.C. 3079 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Ca' Venier n. 8 - Mestre/Venezia - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12678

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «ECO TEC Tecnologia e ambiente a r.l.», in Manfredonia

È è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa ECO TEC Tecnologia e ambiente a r.l., con sede nel comune di Manfredonia costitutita per rogito notaio Vincenzo Frattarolo, in data 3 novembre 1998 repertorio n. 17299, reg. società imprese 17299, CF/P.IVA 02350320715, posizione busc 4841/286591, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2544 (articolo 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale O. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12763

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Capi Barca a r.l.», in Margherita di Savoia

È è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa Capi Barca a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costitutita per rogito notaio Nicolò Rizzo, in data 8 settembre 1962 repertorio n. 42193, reg. società imprese 1904, CF/P.IVA 81000030718, posizione busc 477/76114, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2544 (articolo 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12764

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Domus Mea a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Domus Mea a r.l.», con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Domenico Toriello, in data 30 dicembre 1963 repertorio n. 34639, registro società/imprese 2080, CF/P. IVA 80031250717, posizione BUSC 284/87561, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12767

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Gargano erbe a r.l.», in Vico del Gargano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Gargano Erbe a r.l.», con sede nel comune di Vico del Gargano costituita per rogito notaio Carla D'Addetta, in data 18 febbraio 2000, repertorio n. 3976, reg. società/imprese 26953, CF/P.IVA 03050970718, posizione BUSC 5067/291978, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12768

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio A.N.I.C.A. a r.l.», in Aprilia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Consorzio A.N.I.C.A. a r.l.», con sede in Aprilia (costituita rogito notaio Vincenzo De Carolis di Latina in data 2 febbraio 1983 - repertorio n. 3169) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Latina opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12845

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE, all'organismo «Veneta Engineering S.r.l.», in Verona.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività e del direttore generale della Tutela e delle Condizioni di Lavoro del 2 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Veneta Engineering S.r.l. con sede legale in via Lovanio, 8-10 - Verona, acquisita in atti di questo Ministero in data 14 maggio 2003, prot. n. 830319, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo Veneta Engineering S.r.l. con sede legale in via Lovanio, 8-10 - Verona, acquisita in atti di questo Ministero in data 15 ottobre 2004, prot. n. 831313, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. con sede legale in via Lovanio, 8-10 - Verona, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004; Considerato che l'Organismo Veneta Engineering S.r.l. con sede legale in via Lovanio, 8-10 - Verona ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 25 ottobre 2004;

L'Organismo Veneta Engineering S.r.l. con sede legale in via Lovanio, 8-10 - Verona, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. MACCHINE

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola — cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura,

armatura semovente idraulica,

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. COMPONENTI DI SICUREZZA

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai fini della pubblicazione si trasmettono n. 2 copie conformi del provvedimento in forma integrale.

Il dirigente dell'Ufficio: MAGLIACANE

04A12895

Autorizzazione, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE, all'organismo «CENPI Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzioni infortuni», in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività e del Direttore Generale della Tutela e delle Condizioni di Lavoro del 2 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

VISTO altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo CENPI Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzioni Infortuni, con sede legale in via Casilina, 7/L - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 10 febbraio 2004, prot. n. 829139, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo CENPI Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzioni Infortuni, con sede legale in viaCasilina, 7/L - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 15 ottobre 2004, prot. n. 831314, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo CENPI Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzioni Infortuni, con sede legale in via Casilina, 7/L - Roma, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'Organismo CENPI Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzioni Infortuni, con sede legale in via Casilina, 7/L - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 25 ottobre 2004;

L'Organismo CENPI Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzioni Infortuni, con sede legale in via Casilina, 7/L - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. MACCHINE

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai fini della pubblicazione si trasmettono n. 2 copie conformi del provvedimento in forma integrale.

Il dirigente dell'Ufficio: MAGLIACANE

04A12896

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal comitato promotore Marrone di Caprese Michelangelo con sede in Caprese Michelangelo (Arezzo) - Località Manzi, 180/b esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Marrone di Caprese Michelangelo» e riservata esclusivamente ai frutti allo stato fresco e secco della specie Castanea sativa Mill. delle varietà descritte al successivo art. 2.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Per la produzione del «Marrone di Caprese Michelangelo» vengono utilizzati i frutti dalle seguenti varietà:

«Marrone» biotipo locale del «Marrone» distinto per caratteristiche sia morfologiche che bioagronomiche da differenti biotipi di «Marrone» coltivate in altre aree castanicole, da utilizzarsi per il consumo fresco e secco «Pistolese» da utilizzarsi per il consumo secco.

Le caratteristiche carpologiche al consumo della castagna fresca sono le seguenti:

frutti: buccia di colore avana con striature marroni, più o meno intense, forma tendenzialmente ellittico-arrotondata o, nel frutto centrale, tendenzialmente quadrangolare. Polpa di colore bianco avorio poco incisa dall'episperma (pellicina sottile che la riveste).

Le caratteristiche al consumo della castagna secca devono essere le seguenti:

frutti: sani, integri, con non oltre il 5 % di frutti deformati o con tracce di bacatura o di muffa;

colore: avorio o paglierino chiaro.

Art. 3.

Zona di Produzione

L'area geografica di produzione, di essiccazione e condizionamento del «Marrone di Caprese Michelangelo» è rappresentata dal territorio di seguito descritto:

comune di Caprese Michelangelo intero territorio amministrativo;

comune di Anghiari la parte di territorio nord a partire dall'incrocio del confine amministrativo di Caprese Michelangelo delimitato dalla strada provinciale n. 57 Catenaia fino all'inizio del confine del comune di Subbiano.

Art. 4.

Origine del prodotto

Il «Marrone di Caprese Michelangelo» rappresenta la denominazione storica che si identifica con una coltura tipica del territorio documentata, fra l'altro, da un'ampia serie di determinanti elementi che comprovano l'origine del prodotto, costituiti da:

riferimenti derivanti da secolari fonti storiche, risalenti al XII secolo: rogiti notarili relativi a compre-vendite e trasmissioni ereditarie di castagneti, conservati nelle «carte del monastero di Camaldoli»; da specifiche norme che disciplinano la castanicoltura contenute negli «Statuti di Caprese del 1386»; da precisi riferimenti contenuti nella «Statistica di tutte le Comunità componenti il circondario della sottoprefettura di Arezzo, richiesta nel 1809 dal Governo francese»; dall'esistenza di monumentali esemplari di castagno innestato, con età stimabile oltre i 500-600 anni;

da secoli, e tuttora, la castanicoltura da frutto è fonte di consistenti risorse economiche non facilmente calcolabili, ma di certo molto elevato; è inoltre ampio l'indotto della castanicoltura. Di elevata importanza è stato, fino a tempi non molto remoti, l'apporto della castanicoltura all'alimentazione della popolazione, tenuto conto anche del non indifferente contenuto proteico delle castagne e della possibilità di un prolungato uso dei prodotti come le castagne secche e la farina.

la castagna è da secoli inserita profondamente nella cultura locale, sia per la preparazione di numerosi piatti tipici della cucina capresana (oltre 20 sono i piatti e i dolci a base di castagne), sia per l'esistenza di filastrocche e cantilene popolari inerenti alle castagne, sia per i numerosi vocaboli e locuzioni specifici del vernacolo locale (quale ad esempio «gonghio»= achenio vuoto di seme; «grifato» = achenio con seme incompletamente sviluppato; «cuccola» o «cruccola» = castagna caduta separata dal riccio; «balocia» = castagna lessa; «bricia» = caldarrosta; ecc).

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto si procederà alla costituzione di un elenco di produttori, essiccatori e confezionatori, tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 tecnica colturale.

Per la tecnica colturale non sono previste particolari condizioni, se non la preparazione del terreno prima della raccolta che deve essere effettuata esclusivamente con mezzi meccanici.

Possono essere consentiti trattamenti fitoiatrici nei confronti della Cidia e del Balanino esclusivamente mediante prodotti ammessi per la castanicoltura biologica.

Possono essere consentiti interventi di fertilizzazione del suolo mediante prodotti ammessi per la castanicoltura biologica.

La densità degli impianti in produzione non deve superare le 120 piante ad ettaro.

5.2 tempi e modalità di raccolta.

La raccolta è consentita dal 20 settembre, escludendo l'impiego della bacchiatura o di altri mezzi meccanici e/o chimici che anticipano o accelerano il distacco dall'albero.

È consentito l'uso della raccattatura meccanica, dell'andanatura dei ricci con apposite macchine, della battitura meccanica dei pegliai (ovvero piccole ricciaie), della spazzatura delle foglie con ventilatori meccanici, purché tali interventi non danneggino le caratteristiche del prodotto.

5.3 ottenimento dei frutti destinati al consumo fresco.

5.3.1 cernita e calibratura.

La cernita viene effettuata per eliminare i frutti lesionati da patogeni o da altri fattori. La cernita viene svolta manualmente. La percentuale massima di frutti non rispondenti alle caratteristiche suddette non deve superare il 5% del peso.

La calibratura viene effettuata esclusivamente sulla varietà «Marrone». La stessa può essere eseguita anche prima della cernita e della eventuale curatura. Può essere effettuata anche con apposite macchine calibratrici.

Il numero dei frutti non deve superare 90 unità per Kg.

Il prodotto che non presenta le caratteristiche stabilite dal presente disciplinare per essere destinato al consumo fresco, può essere utilizzato per la produzione in castagna secca.

5.3.2 curatura.

La curatura dei frutti serve al mantenimento della serbevolezza del prodotto e non è obbligatoria. Qualora la stessa venga effettuata, deve essere eseguita esclusivamente mediante acqua, sia a freddo con immersione in acqua a temperatura ambiente per un periodo dai 5 ai 9 giorni; sia a caldo, consistente nell'immersione dei frutti in acqua calda a 48 ºC per 50' e successivamente tenuti in acqua fredda per altri 50'. Tale processo non danneggia le caratteristiche tipiche del prodotto.

Non è consentito in alcun caso l'uso di additivi chimici.

5.3.3 caratteristiche dei frutti per il consumo fresco.

Per il consumo allo stato fresco del «Marrone di Caprese Michelangelo» sono ammessi soltanto i frutti della varietà «Marrone». I frutti devono presentare le caratteristiche descritte all'art. 2.

5.6 ottenimento della castagna secca.

Per la produzione di castagne secche «Marrone di Caprese Michelangelo» è ammessa l'utilizzazione dei frutti sia della varietà «Marrone» che della varietà «Pistolese».

Tale prodotto viene ottenuto tramite essiccazione e successiva sbucciatura dei frutti.

L'essiccazione viene effettuata con la tradizionale tecnica del seccatoio a legna, oppure mediante utilizzo di essiccatoi ad aria calda.

Gli essiccatoi tradizionali sono delle costruzioni, monocamera, localizzate sia nei castagneti che nei pressi delle abitazioni, in cui internamente è predisposto, un graticcio orizzontale costruito con paletti di castagno, sul quale viene disteso uno strato minimo 30 cm di castagne.

Sul pavimento dell'essiccatoio viene tenuto acceso un fuoco «morto» ovvero senza fiamma. L'essiccazione si completa entro 40 giorni, a partire dal momento in cui si immettono le castagne sui graticci, in funzione del raggiungimento delle caratteristiche tipiche della castagna secca «Marrone di Caprese Michelangelo».

L'essiccazione può essere attuata anche mediante essiccatoi ad aria calda, operanti con temperature opportunamente variate durante l'essiccazione e comprese tra i 25 e i 45 ºC. Il giusto grado di essiccazione si ottiene entro un massimo di 15 giomi a partire dall'immissione delle castagne nell'essiccatoio.

La sbucciatura viene effettuata mediante l'utilizzo di macchine sbucciatrici.

Le caratteristiche al consumo della castagna secca devono essere quelle indicate all'art. 2.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il «Marrone di Caprese Michelangelo» presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le sue fasi di produzione per una serie di importanti motivi.

I castagneti «capresani» coprono tutto il versante dell'Alpe di Catenaia in modo uniforme e senza soluzione di continuità. La comunità locale è stata di generazione in generazione continuatrice di un fenomeno di «popolamento forestale» iniziato nei secoli IX e X, durante il dominio degli Arimanni, ai quali erano state assegnate in godimento terre di interesse strategico. Da allora inizia il lungo processo di trasformazione che ha modificato il castagneto selvatico in castagneto domestico con l'introduzione dell'innesto. Da quel tempo la cura del castagno ha rappresentato l'impegno primario di ogni famiglia, condizione propria dell'84% della popolazione di Caprese già nei primi decenni del '400. Successivamente la coltivazione del castagneto istitui forme rigorose di tutela del castagno. A nessuno era consentito il taglio e l'asportazione di legname se non previa autorizzazione di tutti i consiglieri ed anche la raccolta era regolata da norme locali: la rubrica VIII del castagno cita «... in settembre convochi il Podestà i Consiglieri per stabilire il modo ed il tempo del raccorre le castagne e i Consiglieri facciano campari e custodi che le badino, e denunzino chiunque o personalmente o con bestie danneggino i castagneti, e parimente chi facesse la raccolta prima del tempo o diversa da quello ordinato.»

Le varietà che oggi troviamo nei castagneti dell'areale, sono ecotipi evoluti nel tempo attraverso una secolare accurata selezione (definibile «massale») di materiale di propagazione prelevato dagli esemplari più rappresentativi e migliori sotto il profilo agronomico e pomologico, più adatti alle caratteristiche ambientali. La omogeneità, la tipicità e la peculiarità del prodotto sono, inoltre, determinate dall'uniformità e tipicità pedoclimatica del territorio di produzione, nonché dalla uguaglianza della tecnica culturale e del trattamento del prodotto da parte delle aziende.

In definitiva, la predetta connessione con l'ambiente e l'opera dell'uomo, che hanno sviluppato tecniche colturali locali, determina un prodotto peculiare, il «Marrone di Caprese Michelangelo», le cui caratteristiche derivano da metodi leali e costanti protratti dai tempi remoti.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/1992.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto sono le seguenti:

8.1. consumo fresco;

8.1.1. confezionamento del prodotto allo stato fresco.

Il confezionamento deve avvenire entro l'areale delimitato per la D.O.P.

Per il confezionamento il prodotto prevede l'impiego di contenitori, opportunamente sigillati, da kg 1, 2, 3, 5, 10, 25.

È consentita la vendita al dettaglio di frutti sfusi prelevati da contenitori sigillati esposti al pubblico.

8.1.2. indicazioni in etichetta:

«Marrone di Caprese Michelangelo» e «Denominazione di Origine Protetta» in caratteri superiori a tutte le altre iscrizioni;

i marroni ottenuti in zona classificata geograficamente come montagna possono recare in etichetta la dicitura «Prodotto della montagna»;

logo della D.O.P. obbligatorio;

ragione sociale di chi ha effettuato il confezionamento;

eventuali informazioni per il consumatore.

8.2. castagna secca;

8.2.1 confezionamento della castagna secca.

Il confezionamento della castagna secca avviene in contenitori, opportunamente sigillati, da kg. 0, 5, 1, 2, 3, 5, 10, 25.

Il confezionamento può avvenire al di fuori dell'areale delimitato per la D.O.P.

8.2.2. indicazioni in etichetta:

castagne secche;

«Marrone di Caprese Michelangelo»;

denominazione di origine protetta, in caratteri superiori a tutte le altre iscrizioni;

logo della D.O.P;

ragione sociale di chi ha effettuato il confezionamento;

eventuali informazioni a garanzia del consumatore.

Art. 9.

Utilizzo della Denominazione d'Origine Protetta per i prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Marrone di Caprese Michelangelo» anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di Tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. CEE 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
PRODOTTO DELLA MONTAGNA

Il logo di identificazione è rappresentato da una castagna stilizzata costituita da un corpo centrale di colore blu (C 100%, M 96%, Y 12%, K 7%) che racchiude l'effigie di Michelangelo Buonarroti rappresentato con una tonalità sfumata di grigio. La castagna inoltre presenta uno spessore colorato in Argento e in cima sono riportate 2 foglie di castagno in colore Oro; sempre in Oro è raffigurata al centro del logo una «M» (carattere Vivaldid, dimensione 200) che indica contestualmente la dicitura «Marrone e Michelangelo».

Il nome del prodotto «Marrone di Caprese Michelangelo» è posto in alto e rappresentato con carattere Amaze, dimensione 18 e colore Nero. Infine in basso sono collocate le diciture «Denominazione di Origine Protetta» rappresentata con carattere CALLIGRAPH421BT, dimensione 18 colore Nero. E «Prodotto della Montagna» rappresentata con carattere CALLIGRAPH421BT, dimensione 16 colore Nero.

04A12500

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2004, relativo alla costituzione della società di scopo tra «Sviluppo Italia S.p.a.» e «ISMEA», per l'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/2000, e successive modificazioni.

Si comunica che è stato emanato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stata prevista la costituzione della società di scopo tra Sviluppo Italia S.p.A. e ISMEA, per l'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/2000, e successive modificazioni nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli.

Il testo del decreto è disponibile sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali al seguente indirizzo: http://www.politicheagricote.it/IMPRESA/AGROIND/HOME.ASP

04A12713

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tralodie»

Estratto decreto n. 32 del 23 dicembre 2004

Medicinale: TRALODIE.

Titolare A.I.C.: Gienne Pharma S.p.a., via Lorenteggio n. 270/A - 20152 Milano.

Confezioni:

10 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 100 mg - A.I.C. n. 035986013/M (in base 10) 12B6LX (in base 32) I;

20 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 100 mg - A.I.C. n. 035986025/M (in base 10) 12B6M9 (in base 32) I;

30 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 100 mg - A.I.C. n. 035986037/M (in base 10) 12B6MP (in base 32) I;

60 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 100 mg - A.I.C. n. 035986049/M (in base 10) 12B6N1 (in base 32) I;

10 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 150 mg - A.I.C. n. 035986052/M (in base 10) 12B6N4 (in base 32) I;

20 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 150 mg - A.I.C. n. 035986064/M (in base 10) 12B6NJ (in base 32) I;

30 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 150 mg - A.I.C. n. 035986076/M (in base 10) 12B6NW (in base 32) I;

60 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 150 mg - A.I.C. n. 035986088/M (in base 10) 12B6P8 (in base 32) I;

10 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 200 mg - A.I.C. n. 035986090/M (in base 10) 12B6PB (in base 32) I;

20 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 200 mg - A.I.C. n. 035986102/M (in base 10) 12B6PQ (in base 32) I;

30 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 200 mg - A.I.C. n. 035986114/M (in base 10) 12B6Q2 (in base 32) I;

60 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 200 mg - A.I.C. n. 035986126/M (in base 10) 12B6QG (in base 32) I.

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Composizione: 1 capsula da 100, 150 e 200 mg contiene rispettivamente:

principio attivo: 100, 150 e 200 mg di tramadolo cloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, saccarosio monostearato, ipromellosa, talco, polisorbato 80, polietilene acrilato, simeticone, magnesio stearato, gelatina, indaco carminio (E132) e titanio diossido (E171).

Produzione e controllo: SMB Technology S.A. - 39 rue du Parc lndustriel - B-6900 Marche en Famenne - Belgio.

Confezionamento secondario anche presso: Pharmasearch Ltd - IDA Industrial Estate Dublin Road - Loughrea Co Galway - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore da moderato a forte.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

20 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 100 mg - A.I.C. n. 035986025/M (in base 10) 12B6M9 (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A - nota 3»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 5,70 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 9,41 euro;

10 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 150 mg - A.I.C. n. 035986052/M (in base 10) 12B6N4 (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A - nota 3»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 4,28 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 7,06 euro;

10 capsule a rilascio prolungato in blister PVC/ALU da 200 mg - A.I.C. n. 035986090/M (in base 10) 12B6PB (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A - nota 3»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 5,70 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 9,41 euro.

Rispetto del tetto di spesa convenzionata per Tralodie e Prontalgin di euro 0,85 milioni (ex factory) per il primo anno; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto: 12 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Condizioni e modalità d'impiego.

Nota 3: «La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1º gennaio 2005.

04A12854

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo EG»

Estratto decreto n. 34 del 23 dicembre 2004

Medicinale: TRAMADOLO EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti n. 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

flacone da 10 ml gocce orali 100 mg/ml - A.I.C. n. 035847019/M (in base 10), 125YVC (in base 32) I;

flacone da 20 ml gocce orali 100 mg/ml - A.I.C. n. 035847021/M (in base 10), 125YVF (in base 32) I;

flacone da 3×10 ml gocce orali 100 mg/ml - A.I.C. n. 035847033/M (in base 10), 125YVT (in base 32) I;

flacone da 5×10 ml gocce orali 100 mg/ml - A.I.C. n. 035847045/M (in base 10), 125YW5 (in base 32) I;

flacone da 30 ml gocce orali 100 mg/ml - A.I.C. n. 035847058/M (in base 10), 125YWL (in base 32) I;

flacone da 50 ml gocce orali 100 mg/ml - A.I.C. n. 035847060/M (in base 10), 125YWN (in base 32) I;

flacone da 100 ml gocce orali 100 mg/ml - A.I.C. n. 035847072/M (in base 10), 125YX0 (in base 32) I;

5 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile 100 mg/2 ml - A.I.C. n. 035847084/M (in base 10), 125YXD (in base 32) I;

10 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile 100 mg/2 ml - A.I.C. n. 035847096/M (in base 10), 125YXS (in base 32) I;

20 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile 100 mg/2 ml - A.I.C. n. 035847108/M (in base 10), 125YY4 (in base 32) I;

10 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847110/M (in base 10), 125YY6 (in base 32) I;

20 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847122/M (in base 10), 125YYL (in base 32) I;

30 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847134/M (in base 10), 125YYY (in base 32) I;

40 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847146/M (in base 10), 125YZB (in base 32) I;

50 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847159/M (in base 10), 125YZR (in base 32) I;

60 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847161/M (in base 10), 125YZT (in base 32) I;

70 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847173/M (in base 10), 125Z05 (in base 32) I;

80 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847185/M (in base 10), 125Z0K (in base 32) I;

90 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847197/M (in base 10), 125Z0X (in base 32) I;

100 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847209/M (in base 10), 125Z19 (in base 32) I;

120 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847211/M (in base 10), 125Z1C (in base 32) I;

200 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847223/M (in base 10), 125Z1R (in base 32) I;

250 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847235/M (in base 10), 125Z23 (in base 32) I;

500 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847247/M (in base 10), 125Z2H (in base 32) I;

1000 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847250/M (in base 10), 125Z2L (in base 32) I.

Forma farmaceutica: gocce orali soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 100 mg di tramadolo cloridrato;

eccipienti: potassio sorbato, saccarosio, polisorbato 20, saccarina sodica, menta essenza, anetolo, acqua depurata.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 50 mg di tramadolo cloridrato, 1 fiala contiene 2 ml di soluzione iniettabile e 100 mg di tramadolo cloridrato/2 ml;

eccipienti: sodio acetato, acqua per preparazioni iniettabili.

Forma farmaceutica: capsula di gelatina dura per uso orale.

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: 50 mg di tramadolo cloridrato;

eccipienti: calcio fosfato di basico biidrato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, gelatina, titanio diossido, sodio laurilsolfato.

Prodotto e confezionamento da:

Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - D-61118 Bad Vilbel (Germania);

Stadapharm GmbH - Stadastrasse 2-18 - D-61118 Bad Vilbel (Germania).

Confezionato anche da:

Sanico N.V. - Veedijk 59, Industriezone, 4 - 2300 Turnhout 4 - Belgio;

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Stradone Farnese, 118 - 29100 Piacenza (Italia).

Controllo:

Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - D-61118 Bad Vilbel (Germania);

Stadapharm GmbH - Stadastrasse 2-18 - D-61118 Bad Vilbel (Germania);

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Stradone Farnese, 118 - 29100 Piacenza (Italia);

Sanico N.V. - Veedijk 59, Industriezone, 4 -2300 Turnhout 4 - Belgio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore di media o grave intensità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

flacone da 10 ml gocce orali 100 mg/ml - A.I.C. n. 035847019/M (in base 10), 125YVC (in base 32) I;

classe di rimborsabilità «A - nota 3»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 2,80 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 4,62 euro;

flacone da 3×10 ml gocce orali 100 mg/ml - A.I.C. n. 035847033/M (in base 10), 125YVT (in base 32) I;

classe di rimborsabilità «A - nota 3»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 7,60 euro.

prezzo al pubblico IVA inclusa: 12,54 euro;

5 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile 100 mg/2 ml - A.I.C. n. 035847084/M (in base 10), 125YXD (in base 32) I;

classe di rimborsabilità «A - nota 3»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 3,50 euro.

prezzo al pubblico IVA inclusa: 5,78 euro;

20 capsule in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035847122/M (in base 10), 125YYL (in base 32) I;

classe di rimborsabilità «A - nota 3»;

prezzo ex factory IVA esclusa: 2,80 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 4,62 euro.

Rispetto del tetto di spesa di euro 1,00 milione (ex factory) per il primo anno relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto: 12 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Condizioni e modalità d'impiego.

Nota 3: «La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome».

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1º gennaio 2005.

04A12866

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actiq»

Estratto decreto n. 35 del 23 dicembre 2004

Medicinale: ACTIQ.

Titolare A.I.C.: Cephalon UK Ltd 11/13 Frederick Sanger Road Surrey Research ParkGuildford Surrey GU2 5YD Regno Unito.

Confezioni:

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399017/M (in base 10), 11S9C9 (in base 32) I;

6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399029/M (in base 10), 11S9CP (in base 32) I;

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399031/M (in base 10), 11S9CR (in base 32) I;

30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399043/M (in base 10), 11S9D3 (in base 32) I;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399056/M (in base 10), 11S9DJ (in base 32) I;

6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399068/M (in base 10), 11 S9DW (in base 32) I;

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399070/M (in base 10), 11S9DY (in base 32) I;

30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399082/M (in base 10), 11S9FB (in base 32) I;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399094/M (in base 10), 11 S9FQ (in base 32) I;

6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399106/M (in base 10), 11S9G2 (in base 32) I;

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C n. 035399118/M (in base 10), 11S9GG (in base 32) I;

30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399120/M (in base 10), 11S9GJ (in base 32) I;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399132/M (in base 10), 11S9GW (in base 32) I;

6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399144/M (in base 10), 11S9H8 (in base 32) I;

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399157/M (in base 10), 11S9HP (in base 32) I;

30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399169/M (in base 10), 11S9J1 (in base 32) I;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399171/M (in base 10), 11S9J3 (in base 32) I;

6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399183/M (in base 10), 11S9JH (in base 32) I;

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399195/M (in base 10), 11S9JV (in base 32) I;

30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399207/M (in base 10), 11S9K7 (in base 32) I;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399219/M (in base 10), 11S9KM (in base 32) I;

6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399221/M (in base 10), 11S9KP (in base 32) I;

15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399233/M (in base 10), 11S9L1 (in base 32) I;

30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399245/M (in base 10), 11S9LF (in base 32) I;

Forma farmaceutica: pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato.

Composizione: 1 pastiglia da 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1200 mcg e 1600 mcg contiene rispettivamente:

principio attivo:

200 mcg di fentanil equivalenti a 314,2 microgrammi di fenatanil citrato;

400 mcg di fentanil equivalenti a 628,4 microgrammi di fenatanil citrato;

600 mcg di fentanil equivalenti a 942,6 microgrammi di fenatanil citrato;

800 mcg di fentanil equivalenti a 1256,8 microgrammi di fenatanil citrato;

1200 mcg di fentanil equivalenti a 1885,2 microgrammi di fenatanil citrato;

1600 mcg di fentanil equivalenti a 2513,6 microgrammi di fenatanil citrato;

eccipienti: destrati (93% destrosio monoidrato, come D-glucosio e 7% di maltodestrina), acido citrico, sodio fosfato di basico anidro, aroma artificiale ai frutti di bosco (maltodestrina, glicole propilenico, aromi artificiali e trietilcitrato), magnesio stearato;

colla commestibile usata per fissare la pastiglia al bastoncino:

gomma BE purificata (E 1450, amido alimentare a base di mais modificato);

zucchero da confettura (saccarosio e amido di mais);

acqua distillata;

inchiostro per la stampigliatura: etanolo, acqua deionizzata, gommalacca bianca deparaffinata, glicole propilenico, FD&C blu n. 1 (E133).

Produzione: Cephalon Inc., 4745 Wiley Post Way Suite 650 Salt Lake City UTAH 84116 USA.

Confezionamento da: Cephalon France 5 rue Charles Martigny 94700 Maisons-Alfort France.

Controllato da:

Penn Pharmaceuticals Ltd (ML/4351) Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar Gwent NP2 3AA Regno Unito;

Cephalon France 19 avenue du Professeur Cadiot 94700 Maisons Alfort France.

Indicazioni terapeutiche: «Actiq» è indicato per il traftamento dei picchi di dolore acuto in pazienti già in terapia di mantenimento con un oppioide per il dolore cronico da cancro. Per picco di dolore acuto si intende una esacerbazione transitoria del dolore che si ha in aggiunta al dolore persistente controllato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399017/M (in base 10), 11S9C9 (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 19,50 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 32,18 euro;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399056/M (in base 10), 11S9DJ (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 19,50 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 32,18 euro;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399094/M (in base 10), 11S9FQ (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 19,50 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 32,18 euro;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399132/M (in base 10), 11S9GW (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 19,50 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 32,18 euro;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399171/M (in base 10), 11S9J3 (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 19,50 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 32,18 euro;

3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399219/M (in base 10), 11S9KM (in base 32) I;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 19,50 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 32,18 euro.

Limitatamente ai pazienti affetti da dolore episodico acuto grave in corso di patologia neoplastica secondo le modalità prescrittive della legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Rispetto del tetto di spesa convenzionata ed ospedaliera di euro 2,5 milioni (ex factory) per il primo anno; in caso di sfondamento si procederà con un meccanismo di ripiano automatico.

Sconto obbligatorio del 5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN. Validità del contratto 12 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

RMR medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco: decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.

RMS medicinale soggetto a prescrizione medica speciale per indicazioni non rimborsate.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1° gennaio 2005.

04A12868

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticinan»

Estratto decreto n. 36 del 23 dicembre 2004

Medicinale: TICINAN.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio n. 43 - 20149 Milano.

Confezioni:

10 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715019/M (in base 10), 11 3FDG (in base 32) I;

10 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715021/M (in base 10), 113FDF (in base 32) I;

10 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715033/M (in base 10), 113FDT (in base 32) I;

10 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715045/M (in base 10), 113FF5 (in base 32) I;

10 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715058/M (in base 10), 113FFL (in base 32) I;

10 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715060/M (in base 10), 113FFN (in base 32) I;

10 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715072/M (in base 10), 113G0 (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715084/M (in base 10), 113FGD (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715096/M (in base 10), 113FGS (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715108/M (in base 10), 113FH4 (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715110/M (in base 10), 113FH6 (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715122/M (in base 10), 113FHL (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715134/M (in base 10), 113FHY (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715146/M (in base 10), 113FJB (in base 32) I;

60 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715159/M (in base 10), 113FJR (in base 32) I;

60 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715161/M (in base 10), 113FJT (in base 32) I;

60 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715173/M (in base 10), 113FK5 (in base 32) I;

60 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715185/M (in base 10), 113FKK (in base 32) I;

60 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715197/M (in base 10), 113FKX (in base 32) I;

60 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715209/M (in base 10), 113FL9 (in base 32) I;

60 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715211/M (in base 10), 113FLC (in base 32) I;

100 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715223/M (in base 10), 113FLR (in base 32) I;

100 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715235/M (in base 10), 113FM3 (in base 32) I;

100 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715247/M (in base 10), 113FMH (in base 32) I;

100 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715250/M (in base 10), 113FML (in base 32) I;

100 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715262/M (in base 10), 113FMY (in base 32) I;

100 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715274/M (in base 10), 113FNB (in base 32) I;

100 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715286/M (in base 10), 113FNQ (in base 32) I;

200 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 10 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715298/M (in base 10), 113FP2 (in base 32) I;

200 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715300/M (in base 10), 113FP4 (in base 32) I;

200 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715312/M (in base 10), 113FPJ (in base 32) I;

200 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715324/M (in base 10), 113FPW (in base 32);

200 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715336/M (in base 10), 113FQ8 (in base 32) I;

200 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715348/M (in base 10), 113FQN (in base 32) I;

200 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715351/M (in base 10), 113FQR (in base 32) I;

10 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100X1 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715363/M (in base 10), 113FR3 (in base 32) I;

30 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100X1 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715375/M (in base 10), 113FRH (in base 32) I;

60 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100X1 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715387/M (in base 10), 113FRV (in base 32) I;

100 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100X1 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715399/M (in base 10), 113FS7 (in base 32) I;

200 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 100X1 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715401/M (in base 10), 113FS9 (in base 32) I.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film a rilascio prolungato.

Composizione: 1 compressa rivestita con film a rilascio prolungato da 10 mg contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 10 mg equivalente a 7,6 mg di morfina;

eccipienti: lattosio monoidrato, poliacrilato sospensione 30%, acido metacrilico - copolimero etilacrilato (1:1), copolimero ammonio metacrilato tipo B, idrossipropilmetilcellulosa 4000, magnesio stearato, polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido E 171, idrossipropilmetilcellulosa 5, agente antischiuma siliconante SE2 MC.

Composizione: 1 compressa rivestita con film a rilascio prolungato da 30 mg contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 30 mg equivalente a 22,79 mg di morfina;

eccipienti: lattosio monoidrato, poliacrilato sospensione 30%, acido metacrilico - copolimero etilacrilato (1:1), copolimero ammonio metacrilato tipo B, idrossipropilmetilcellulosa 4000, magnesio stearato, polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido E 171, idrossipropilmetilcellulosa 5, agente antischiuma siliconante SE2 MC, E 132, E104/132.

Composizione: 1 compressa rivestita con film a rilascio prolungato da 60 mg contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 60 mg equivalente a 45,6 mg di morfina;

eccipienti: lattosio monoidrato, poliacrilato sospensione 30%, acido metacrilico - copolimero etilacrilato (1:1), copolimero ammonio metacrilato tipo B, idrossipropilmetilcellulosa 4000, magnesio stearato, polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido E 171, idrossipropilmetilcellulosa 5, agente antischiuma siliconante SE2 MC E 104/110.

Composizione: 1 compressa rivestita con film a rilascio prolungato da 100 mg contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 100 mg equivalente a 75,95 mg di morfina;

eccipienti: lattosio monoidrato, poliacrilato sospensione 30%, acido metacrilico - copolimero etilacrilato (1:1), copolimero ammonio metacrilato tipo B, idrossipropilmetilcellulosa 4000, magnesio stearato, polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido E 171, idrossipropilmetilcellulosa 5, agente antischiuma siliconante SE2 MC, E 104/110, E 110.

Composizione: 1 compressa rivestita con film a rilascio prolungato da 200 mg contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 200 mg equivalente a 151,90 mg di morfina;

eccipienti: lattosio monoidrato, poliacrilato sospensione 30%, acido metacrilico - copolimero etilacrilato (1:1), copolimero ammonio metacrilato tipo B, idrossipropilmetilcellulosa 4000, magnesio stearato, polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido E 171, idrossipropilmetilcellulosa 5, agente antischiuma siliconante SE2 MC, E 124, E 110.

Produzione: Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. Schlosssplaz 1 Lannach Austria.

Indicazioni terapeutiche: per la remissione prolungata del dolore grave o molto grave (come il dolore oncologico) resistente gli analgesici di minor potenza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

10 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715033/M (in base 10), 113FDT (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 2,82 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 4,65 euro;

30 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715108/M (in base 10), 113FH4 (in base 32) I.

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 5,81 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 9,59 euro;

60 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715173/M (in base 10), 113FK5 (in base 32) I. Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 10,80 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 17,82 euro;

100 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715247/M (in base 10), 113FMH (in base 32) I; Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 14,57 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 24,05 euro;

200 mg compresse rivestite con film a cessione prolungata 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034715312/M (in base 10), 113FPJ (in base 32) I. Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa 29,15 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 48,11 euro.

Limitatamente ai pazienti affetti da dolore moderato o grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa secondo le modalità prescrittive della legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Classificazione ai fini della fornitura

RMR medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco: decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.

RMS medicinale soggetto a prescrizione medica speciale per indicazioni non rimborsate.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici, I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1º gennaio 2005.

04A12867

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zomacton»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 127 del 14 dicembre 2004

Specialità medicinale: ZOMACTON.

Società: Ferring S.p.a.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte upc n.

Tenendo presente che codesta azienda si impegna a contrarre i tempi di produzione dei lotti con i nuovi materiali di confezionamento e ad adeguare immediatamente i materiali di informazione medico-scientifica, dandone tempestiva comunicazione alla Federazione nazionale ordine dei farmacisti e alla Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri ed al fine di evitare carenze di mercato, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Zomacton» 1 flac. liof. 4 mg + 1 fiala solv. 3,5 ml - A.I.C. n. 027743032/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 22 dicembre 2004 data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1608 del 28 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 22 novembre 2004, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12714

Modificazioni delle autorizzazioni secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Reminyl».

Estratto provvedimento UPC/II/1631 del 7 dicembre 2004

Specialità medicinale: REMINYL.

Confezioni:

034752016/M - 14 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU);

034752081/M - 56 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0210/001/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica appartata: sostituzione della monografia relativa al colorante ferro ossido giallo (E172) nelle compresse da 4 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1632 del 7 dicembre 2004

Specialità medicinale: REMINYL.

Confezioni:

034752028/M - 14 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU);

034752030/M - 56 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU);

034752042/M - 56 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU);

034752055/M - 112 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU);

034752067/M - 168 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU);

034752093/M - 112 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0210/002-003/II/022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione della monografia relativa al colorante ferro ossido rosso (E172) nelle compresse da 8 mg e da 12 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12719 - 04A127618

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Fevarin».

Estratto provvedimento UPC/II/1633 del 7 dicembre 2004

Specialità medicinale: FEVARIN.

Confezioni:

027045032 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

027045044 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

027045057 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0647/001-002/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 10.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12716

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Dumirox».

Estratto provvedimento UPC/II/1634 del 7 dicembre 2004

Specialità medicinale: DUMIROX.

Confezioni:

026104036 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

026104048 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0647/001-002/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 10.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12715

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Maveral».

Estratto provvedimento UPC/II/1635 del 7 dicembre 2004

Specialità medicinale: MAVERAL.

Confezioni:

026102032 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse;

026102044 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0647/001-002/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 10.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12717

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Comunicato di rettifica della circolare 16 dicembre 2004, n. 67, riguardante il subentro della gestione dei trattamenti pensionistici alle amministrazioni statali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Il titolo della circolare citata in epigrafe, sia nel «sommario» alla pag. 3, sia alla pag. 83 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004 deve intendersi sostituito con il seguente: «Circolare 16 dicembre 2004, n. 67. Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici alle amministrazioni statali».

04A12950

A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Nuovo regolamento Albo dei Depositari AG.E.A.

Art. 1.

Principi

Il presente regolamento ha come obiettivo l'ottimizzazione della conservazione dei prodotti in ammasso attraverso l'istituzione di un Albo nazionale dei depositari A.G.E.A. e la utilizzazione di un'apposita procedura di qualità informatizzata e tracciata che assicuri una puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio nonché quella di liquidazione dei compensi.

Art. 2.

Istituzione

L'Albo dei depositari dell'A.G.E.A., istituito ai sensi dell'art. 47 comma 2, del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, è disciplinato con le disposizioni del presente regolamento, secondo le specifiche categorie merceologiche di cui all'allegato A, con effetto fino al 31 dicembre 2007.

Art. 3.

Compiti

L'Albo dei depositari è lo strumento per mezzo del quale l'A.G.E.A. esercita le funzioni attribuite e definite dall'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dalla legge n. 441 del dicembre 2001; in particolare:

realizzare l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla successiva vendita del prodotto immagazzinato;

curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie e la successiva immissione regolata sul mercato interno, nonché di collocazione dei prodotti medesimi sui mercati comunitari ed extracomunitari in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione.

L'iscrizione all'Albo è condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di depositario.

Art. 4.

Tenuta dell'Albo e affidamento degli incarichi

È istituito, nell'ambito dell'Area amministrativa un apposito ufficio preposto alla tenuta, anche informatizzata, dell'Albo, alla ricezione di tutta la documentazione inerente alla tenuta dell'Albo medesimo, nonché all'istruttoria di tutte le procedure connesse a tale funzione.

L'ufficio opererà, applicando la normativa di cui al presente regolamento nonché le norme vigenti in materia, anche in riferimento al disciplinare ed ai requisiti previsti nei settori merceologici di riferimento contemplati nell'allegato *A*.

L'istruttoria, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nell'albo dei depositari, avrà riguardo ai seguenti requisiti che condizionano la positiva definizione dell'istruttoria stessa:

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9:

affidabilità e solidità finanziaria;

idoneità tecnica delle strutture poste a disposizione dell'A.G.E.A. A tal fine l'ufficio dell'Albo provvede ad incaricare delle verifiche un tecnico iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto, avuto riguardo alle condizioni poste dal presente regolamento ed ai requisiti stabiliti nell'allegato *A*. Per le verifiche del possesso dei requisiti informatici del depositario è competente il Servizio tecnico dell'A.G.E.A. che effettuerà il sopralluogo presso le strutture del richiedente, di norma unitamente al professionista incaricato per la verifica degli impianti, redigendo separato verbale.

I costi delle verifiche, per le iscrizioni o le variazioni, dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione, solo se sarà possibile preventivarne l'entità; altrimenti potranno essere anticipati dall'A.G.E.A. e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta, dai soggetti sottoposti a verifica. In caso di accertamento di situazioni di non idoneità, sanabili in tempi brevi, si potrà procedere ad una successiva verifica con le medesime modalità della prima.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di iscrizione o variazione all'Albo dovrà concludersi entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dalla normativa vigente.

Responsabile dei procedimenti relativi alla tenuta dell'Albo è il responsabile della struttura preposta alla tenuta dell'Albo dei depositari.

I procedimenti amministrativi in questione dovranno essere riportati in apposito manuale delle procedure a disposizione di ogni depositario iscritto all'Albo.

I depositi di proprietà e gestione diretta pubblica o gestiti dalle Dogane si considerano iscritti d'ufficio all'Albo dei depositari, previa acquisizione dei dati tecnici necessari da immettere nel sistema informativo dell'A.G.E.A.

All'affidamento dei singoli incarichi di deposito, ed alla vigilanza sul loro espletamento, sono preposte, secondo regole comuni predefinite, le unità organizzative di commercializzazione dell'Ente; gli atti terminali delle procedure innanzi indicate sono assunti dal competente dirigente di area.

Per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli disciplinati da norme nazionali e/o dell'Unione europea nei settori merceologici per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo è affidato dall'A.G.E.A. agli operatori iscritti all'Albo dei depositari nell'ambito del contratto ed in funzione delle esigenze dei bacini di utenza interessati.

I bacini di utenza, ferme restando le prerogative del consiglio di amministrazione specificate all'ex art. 47 del regolamento di amministrazione e contabilità, sono in una prima fase individuati nelle regioni in cui è effettuata la produzione, nonché nelle regioni limitrofe.

L'A.G.E.A. può, a suo insindacabile giudizio, trasferire il prodotto ad altro depositario.

Art. 5.

Richiesta di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'Albo dei depositari, i soggetti interessati dovranno presentare domanda, in carta semplice, diretta all'A.G.E.A., Direzione area amministrativa - Ufficio Albo dei depositari, viaTorino n. 45 - 00184 Roma, contenente le indicazioni riportate all'art. 9 del presente regolamento.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo dei depositari implica l'accettazione di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali dei contratti di deposito.

Art. 6.

Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'Albo

Possono essere iscritti all'Albo, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A., gli operatori che ne fanno richiesta secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nel successivo allegato *A*, previo riconoscimento della loro idoneità a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito.

Il consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. delibera anche sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacità ricettive per cui l'iscrizione è stata disposta.

Le iscrizioni e le variazioni all'Albo dei depositari sono comunicate a mezzo *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La struttura provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda, anche informatizzata, contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione della capacità ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.G.E.A., al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.

Art. 7.

Operatività delle iscrizioni

L'iscrizione all'Albo diviene operativa a decorrere dalla data della delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Variazioni

Gli iscritti all'Albo debbono comunicare, all'A.G.E.A. Direzione area amministrativa - Ufficio Albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro dieci giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni dei requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'Agenzia.

La mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni comporta l'attivazione delle procedure per la sospensione dall'Albo.

Le istanze relative alle variazioni da apportare all'albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'A.G.E.A., dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'A.G.E.A., Direzione area amministrativa - Ufficio Albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma.

Tutte le variazioni richieste dal depositario, ed in linea con i requisiti richiesti dall'Agenzia e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sull'operatività dell'iscrizione dalla data della relativa delibera del consiglio di amministrazione dell'AG.E.A.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il depositario operante dovrà presentare all'ufficio Albo dei depositari dell'AG.E.A., un'attestazione, rilasciata da una società accreditata alla certificazione dei processi, sulla conformità delle operazioni svolte per la ottimale conservazione del prodotto AG.E.A., tenuto anche conto delle caratteristiche d'impianto descritte nella relazione tecnica di cui al punto 9), paragrafo III, del successivo art. 9.

In assenza della citata attestazione, l'AG.E.A. effettuerà le verifiche per accertare che le strutture poste a disposizione, sia per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, che la conservazione del prodotto, presentino caratteristiche di sicurezza, di idoneità e di conformità alle prescrizioni comunitarie, tenuto anche conto delle osservazioni rappresentate dai servizi della Unione europea in sede di controlli presso i depositari.

Unitamente alla suddetta attestazione, dovrà essere trasmesso all'AG.E.A. il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.

Art. 9.

Contenuti della richiesta di iscrizione

La domanda d'iscrizione all'Albo deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, come riportato nell'allegato 1.

I) - essa deve indicare:

1) per gli imprenditori individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;

per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede legale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante del consiglio direttivo e dei soci iscritti nel libro dei soci;

2) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività;

4) la categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;

5) la capacità ricettiva totale messa a disposizione dell'AG.E.A., relativamente al settore interessato e la capacità di movimentazione che si è in grado di assicurare per le operazioni di entrata e di uscita nelle 24 ore; per ciascun magazzino deve essere inoltre indicato il titolo di possesso (con una durata almeno sino al 2007, e con un ulteriore periodo di tempo, necessario per un eventuale trasferimento del prodotto, non inferiore a sei mesi);

6) numero ed ubicazione precisa dei singoli magazzini (l'indirizzo del singolo magazzino deve essere esposto in modo tale da potersi individuare con precisione la via, il numero civico, od eventualmente il chilometro, ed altre indicazioni idonee all'identificazione. I magazzini con indirizzo vago o impreciso non saranno accettati);

7) per ogni magazzino principale di cui al precedente punto 6, dovranno essere indicati con precisione su apposita planimetria:

a) la quantità dei sottomagazzini (ossia le unità di deposito, come: singoli magazzini piani o perimetrazioni, site nell'interno della struttura principale, etc);

b) la quantità e la capacità delle localizzazioni (ossia le sotto unità di deposito contenenti la stessa qualità di prodotto, come: le singole celle frigorifere, i singoli silos, botti, serbatoi, cisterne o vasche posti all'interno di ogni singolo sottomagazzino, etc).

Tali indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati negli allegati di cui al punto 8 del successivo paragrafo III.

Gli operatori richiedenti dovranno dimostrare che i magazzini messi a disposizione dell'AG.E.A. sono idoneamente protetti e collocati in edifici esclusivamente dedicati a tale fine, ovvero caratterizzati da autonomia strutturale, operativa e funzionale e separati da altre strutture immobiliari destinate all'esercizio di attività imprenditoriale e/o di deposito in proprio o per conto terzi.

II) - Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti o le autocertificazioni ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) per gli organismi associativi:

1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati alla data di presentazione della domanda;

2) certificato d'iscrizione della competente Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato d'iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente Tribunale per le predette restanti attestazioni;

3) certificati anagrafici di cui al n. 1) della successiva lettera, oppure autodichiarazione ai sensi della legge n. 445/2000 riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice e, per gli altri tipi di società o azioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

b) per le imprese individuali:

1) autodichiarazione ai sensi della legge n. 445/2000 o certificati di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, nonché certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti concernenti il titolare dell'impresa o, se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare i certificati relativi ad entrambi;

2) certificato di iscrizione della competente Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo. In alternativa, oltre al certificato d'iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente Tribunale per le predette restanti attestazioni;

III) - Inoltre, per tutti i richiedenti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato degli uffici territorialmente competenti dell'I.N.P.S. relativo agli ultimi due anni, con indicato il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale dipendente;

2) copia autenticata delle denunce IVA dell'ultimo biennio;

3) copia autenticata degli avvenuti versamenti all'erario delle imposte dirette riferite all'ultimo biennio;

4) copia autenticata delle denunce dei redditi degli ultimi due anni;

5) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organismi associativi competenti, corredata da relazione del collegio dei sindaci; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti, i bilanci di cui sopra devono essere corredati da relazione economica-contabile di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale; l'A.G.E.A. si riserva il diritto di acquisire ai propri atti anche copie autenticate dei bilanci di cui sopra, per gli ulteriori precedenti tre anni;

6) idonee referenze bancarie o di pubbliche amministrazioni che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;

7) dichiarazione concernente il possesso o la disponibilità di un sistema di elaborazioni dati in grado di assicurare la qualità delle procedure informatiche previste dall'A.G.E.A.;

8) una relazione tecnica con allegata planimetria ed identificazione dei dati catastali di riferimento che descriva le strutture (magazzini, sottomagazzini, localizzazioni) e le attrezzature messe a disposizione dell'AG.E.A. (considerate le caratteristiche proprie del settore merceologico indicate nel successivo allegato *A*) con i relativi disegni e planimetrie, debitamente quotati, aggiornati e datati, il tutto redatto da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

9) titolo che dimostri, con riferimento alle strutture ed alle attrezzature di cui al precedente punto 8, la piena e diretta disponibilità giuridica, materiale nonché gestionale del richiedente da non meno di un anno e per il periodo specificato nel comma 1, paragrafo I, punto 5 del presente articolo;

10) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando VV.FF. competente per territorio e certificato di agibilità rilasciato dal competente ente territoriale;

11) certificazione, rilasciata dalla A.S.L. di zona per ogni magazzino, relativa alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni sul lavoro. Qualora la certificazione della A.S.L. non possa essere prodotta, per motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione, in fase istruttoria vengono considerate valide anche idonee certificazioni igienico-sanitarie rilasciate da altre pubbliche amministrazioni e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme:

autocertificazione di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994;

attestazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990;

controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e decreto ministeriale 22 febbraio 1965).

I soggetti, per i quali è applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'A.G.E.A. anche copia dell'autocertificazione resa in conformità al suddetto decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998, n. 11, e già presentata all'autorità sanitaria competente per territorio.

In qualsiasi momento l'A.G.E.A. può disporre, direttamente o con propri incaricati, ispezioni presso i magazzini iscritti all'Albo o per i quali è stata richiesta l'iscrizione; pertanto il depositario (o il richiedente) è tenuto a collaborare con i soggetti incaricati dall'A.G.E.A. alle verifiche.

A discrezione dell'Agenzia può essere immesso nei prodotti stoccati un tracciante per eventuali riconoscimenti futuri delle merci.

Per essere iscritti all'albo per più categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica domanda con relativa documentazione tecnica per ciascuna di esse.

In caso di eventualità di presentazione contestuale di domande di iscrizioni per più categorie merceologiche, la documentazione prevista ed inerente ai certificati di Stato e la contabilità della ditta, può essere presentata in un unico esemplare

Art. 10.

Sospensione dall'Albo

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa, per un periodo massimo di due anni, oltre che nel caso previsto nel comma 1, dell'art. 8, quando nei confronti del depositario si verifichi uno o più dei seguenti casi:

1) sia in corso una procedura per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

2) sia in corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 9), lettera *a)*, n. 3, per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni;

4) irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio di deposito così come specificato nel relativo contratto, anche considerando le specifiche previste nei precedenti articoli e nel successivo allegato *A*;

5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;

6) accertata indisponibilità delle strutture messe a disposizione dell'Agenzia;

7) mancata consegna all'A.G.E.A., nei termini previsti, di copia delle quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dal contratto;

8) mancata consegna all'A.G.E.A., nei termini previsti, delle attestazioni di cui al precedente art. 8;

9) insorgenza di contenzioso tra l'ente depositario e l'AG.E.A. a seguito di comprovate irregolarità emergenti nell'esercizio dell'attività di depositario;

10) accertamenti a carico del depositario da cui emergano fatti gravi incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nel contratto;

11) accertata, mancata diligenza nell'esercizio del controllo, atto a precludere la sottrazione della merce stoccata nei magazzini iscritti all'Albo;

12) inosservanza, da parte del depositario, delle condizioni di conservazione previste dalle disposizioni dettate da AG.E.A.

Nel periodo di sospensione il depositario dovrà comunque attuare tutte le operazioni necessarie all'ottimale conservazione del prodotto già stoccato.

In caso di inottemperanza a tali disposizioni si applicherà il disposto di cui al punto 4) del successivo art. 11.

Per quei depositari che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti, il provvedimento di sospensione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo nei casi contestabili direttamente al depositario medesimo.

Art. 11.

Cancellazione dall'Albo

Sono cancellati dall'Albo i depositari per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività d'impresa;

2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al punto 2) del precedente art. 10 a carico dei soggetti ivi indicati;

3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, così come sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazione all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 ed all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;

4) grave, reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di deposito come specificato nel relativo contratto anche considerando le specifiche del precedente articolato e del successivo allegato *A*;

5) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 9;

6) recidiva o particolare gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo precedente;

7) certificazione negativa, relativa agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8, o in adempimento di quanto stabilito dall'AG.E.A. nel provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

La cancellazione dall'Albo, che può essere disposta anche su richiesta dell'interessato per causa di forza maggiore, comporta in ogni caso l'addebito allo stesso delle spese connesse al trasferimento del prodotto, nonché quelle relative alla procedura di cancellazione dall'Albo.

Per quei depositari che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti detentori, il provvedimento di cancellazione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo i casi riconducibili direttamente a responsabilità del depositario medesimo.

Art. 12.

Sanzioni

I provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Albo sono adottati dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'ufficio Albo dei depositari.

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione al depositario, da parte dell'ufficio Albo dei depositari, dei fatti addebitati e la contestuale fissazione del termine di venti giorni per proporre controdeduzioni.

In caso di controdeduzioni insoddisfacenti o in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, l'ufficio Albo dei depositari propone il provvedimento sanzionatorio al consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo sono immediatamente notificati all'interessato e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

Norme transitorie

Dalla data di pubblicazione del presente regolamento tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione.

I soggetti che attualmente svolgono l'incarico di depositario potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso, momento in cui dovranno essere state regolarizzate le loro posizioni nell'albo dei depositari ed in cui dovrà essere stipulato un nuovo contratto di deposito.

Tali operatori dovranno integrare i requisiti posseduti all'atto dell'iscrizione con quelli previsti e richiesti dal presente regolamento. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di trenta giorni precedenti alla scadenza della campagna di commercializzazione comporta l'annullamento dell'iscrizione già presente.

Restano valide le domande già presentate ai sensi del precedente regolamento di cui al successivo art. 14.

L'A.G.E.A., previa formale contestazione da parte dell'ufficio dell'Albo, può attivare la sospensione delle procedure di iscrizione degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria, hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.

Art. 14.

Abrogazione

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento si intende abrogato il regolamento dell'Albo dei depositari dell'A.G.E.A. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2001.

ALLEGATO *A*

REQUISITI TECNICI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DEPOSITARI A.G.E.A. PER CIASCUN SETTORE MERCEOLOGICO

Riferimenti identificativi generali.

Magazzino: ubicazione dell'impianto (indirizzo completo e/o riferimenti catastali) ossia unità di deposito.

Sottomagazzino: sotto unità di deposito (magazzini piani o perimetrazioni siti all'interno del magazzino).

Localizzazione: sotto unità di deposito contenente la stessa qualità di prodotto (celle frigorifere, singoli silos, botti, tini, serbatoi, cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo sottomagazzino).

Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza, oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie ed urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilità e di conformità alle norme antincendio.

Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovrà essere sopraelevato dal terreno di almeno cm 50.

Ogni impianto di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Agenzia (es. canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze dannose e, comunque adeguate per assicurare la conservazione del prodotto rispetto ad eventi atmosferici e/o a deterioramenti.

Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos ecc., iscritti all'Albo, rimangono nella disponibilità del depositario e saranno da questi messi a disposizione dell'A.G.E.A. entro il termine indicato dall'Agenzia con lettera di preavviso, tramite raccomandata a/r.

Il predetto termine da determinarsi in relazione alle specifiche del prodotto da conservare e dei magazzini da utilizzare, sarà precisato nel contratto tipo per settore.

Il termine non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del predetto preavviso.

Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos ecc. dovranno essere identificati in loco, secondo la codifica indicata dall'AG.E.A. ed essere dotati di apposito cartello, stabilmente e visibilmente affisso alla struttura con le seguenti indicazioni:

A.G.E.A.
Denominazione depositario

Matricola n.

Localizzazione n.

Magazzino n.

Sottomagazzino n.

Tipo prodotto (e varietà ove occorra).

Campagna di commercializzazione, e se comunitario o nazionale.

Quantità (con relativa unità di misura).

I prodotti relativi a varie campagne di commercializzazione dovranno essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore alcolevinico).

Tutti i magazzini dovranno essere forniti di idonei impianti antincendio e di illuminazione, di opportuno piazzale per la movimentazione merci in relazione alla capacità di stoccaggio del prodotto, nonché di opportuno impianto antifurto o servizio di vigilanza.

L'AG.E.A. provvede direttamente, o con propri incaricati, a sigillare le localizzazioni.

I) Categoria cereali: (compresi granella anche di leguminose destinata ad alimentazione del bestiame, nonché semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto similare da conservare alla rinfusa).

Magazzini piani o silos metallici di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 1000 con capacità di entrata o di uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacità totale (detta capacità di movimentazione va specificata nella relazione tecnica).

Nei magazzini piani i cumuli di granella devono avere altezze tali da garantire la areazione delle masse, ma non possono comunque superare i 5 metri e devono essere spianati in superficie.

Le conseguenti cubature di detti magazzini saranno perciò definite in base ad un'altezza massima di metri 5.

Ogni magazzino dovrà essere fornito di adeguato numero di sonde termiche disposte sul fondo, al centro e sulla superficie delle masse di granella.

Ai fini dell'ottimale conservazione del prodotto nei magazzini piani, in cui non è in funzione un impianto di refrigerazione delle masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata disponibile un'idonea area per lo spostamento delle masse stesse, da non considerare nel computo del conteggio dell'effettiva capacità ricettiva del magazzino.

Le operazioni di disinfestazione andranno comunicate all'AG.E.A. almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.

I magazzini dovranno avere la disponibilità di strutture necessarie per le attività amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, in particolare, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso e in metri cubi.

II) Categoria carni: (comprendente carni bovine, suine ed ovine con o senza osso, presentate in carcasse, mezzane o quarti).

I centri frigoriferi, di capacità non inferiore a tonnellate 100, devono disporre di idonei locali ed attrezzature di ufficio, nonché di magazzini frigoriferi per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a -17 ºC con strumenti di registrazione della temperatura stessa.

Le celle frigorifere dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).

In alternativa al predetto gruppo elettrogeno, devono essere presentate prove di decadimento della temperatura delle celle messe a disposizione dell'A.G.E.A. ed effettuate da personale tecnico abilitato.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi.

Qualora l'impianto fosse sprovvisto di tunnel di congelamento, dovrà essere indicato il più vicino centro convenzionato per il congelamento delle carni.

III) Categoria olii vegetali: (comprendente olio di oliva, nonché ogni altro olio destinato ad uso alimentare).

Il magazzino, di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 200 di prodotto, deve essere dotato di idonea recinzione esterna e separato dagli impianti di produzione.

Le posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero i serbatoi debbono essere comunque ubicati all'interno del magazzino di conservazione; sono ammessi serbatoi esterni solo per la conservazione di olio di sanza ed olii lampanti.

Le capacità relative agli olii di oliva extra vergini e vergini rispetto ad olii di diversa natura andranno specificate in domanda e nella relazione tecnica (per olii extra vergini e vergini, potranno essere considerati idonei solo contenitori non esposti ad irraggiamento solare diretto).

L'impianto deve inoltre essere dotato di attrezzature per la movimentazione del prodotto non inferiore a tonnellate 25/ora, nonché di sistema di pesatura al pieno e al vuoto per cisterna ed autocisterna.

Deve essere assicurata la disponibilità per il magazzino di un laboratorio idoneo all'accertamento delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche del prodotto.

Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati in planimetria e nei disegni tecnici per l'esatta definizione dei volumi.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi.

IV) Categoria prodotti caseari: (comprendente formaggi a pasta dura ed a pasta molle stagionati).

Magazzino e connesse attrezzature idonei ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidità, necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

V) Categoria burro.

Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura necessaria per un lungo periodo di conservazione del prodotto.

Le celle frigorifere dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico in continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).

In alternativa al predetto gruppo elettrogeno devono essere presentate prove di decadimento della temperatura per le celle messe a disposizione dell'AG.E.A. ed effettuate da personale tecnico abilitato.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VI) Categoria alcolevinico e da frutta: (comprendente alcool buongusto con gradazione non inferiore a 95°, alcool etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52°, alcool teste e code non inferiore a 90° idoneo allo stato in cui trovasi soltanto per la denaturazione).

Locale di conservazione dell'alcool e relativa attrezzatura, conforme ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonché dei magazzini di invecchiamento.

Non sono ammessi contenitori che possano provocare alterazioni organolettiche e/o della qualità del prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i tini in legno destinati all'invecchiamento.

I magazzini devono avere complessivamente una capacità pari ad almeno ettolitri 3.000 e la possibilità di movimentazione giornaliera pari a non meno di ettolitri 2.000.

Le capacità dei magazzini dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicati, nella relazione tecnica, in unità di volume (ettolitri), allegando alla stessa copia delle relative tabelle di taratura.

VII) Categoria tabacco: (comprendente tabacco condizionato in colli, o greggio in foglia secco sciolto).

Il magazzino deve possedere i seguenti requisiti:

a) contenere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di 150 tonnellate di tabacco in foglia, presentato in balle provvisorie, ovvero per il tabacco in colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in balle o in ballette. Tali capacità dovranno essere descritte nella relazione tecnica, in unità di peso e metri cubi;

b) contenere, inoltre, locali accessori ad uso ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare, per l'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria;

c) essere ubicato, compresi i locali di cui al precedente punto *b)*, in struttura lontana almeno metri 50 da abitazioni civili per l'autorizzazione ASL a trattamenti da effettuare con fosfina sottotelo;

d) avere un'altezza utile dei locali di almeno metri 5, per stoccaggio a 6 file, con campate ampie (almeno metri 15) senza pilastri;

e) essere dotato di finestre di areazione posizionate in alto, a luce non molto ampia, con infissi mobili e dispositivo di apertura automatico;

f) avere pareti lisce, senza anfratti che possano consentire la deposizione di uova di parassiti ed accumulo di polvere;

g) avere un pavimento in cemento ben livellato, senza crepe, per eventuali disinfestazioni sottotelo;

h) avere un'illuminazione artificiale sufficiente;

i) avere porte di accesso di dimensioni adeguate per operazioni di carico e scarico all'interno o, in alternativa adeguate tettoie di servizio per le suddette operazioni;

l) essere dotato di bilico di pesa a ponte, di tettoia di disimpegno e di un ufficio per la tenuta di documenti ed attrezzature;

m) essere dotato di umidimetro con relativi accessori e dispositivi di monitoraggio circa la presenza di insetti parassiti (tarlo, efestia);

n) l'eventuale sala per la ricarica dei carrelli elettrici deve essere separata dai locali di stoccaggio del prodotto;

o) per la conservazione dei tabacchi della varietà subtropicali, la superficie dei locali deve essere almeno metri quadri 400, le apparecchiature di termoidroregolazione devono poter realizzare la temperatura costante di 21/25 °C ed una umidità relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilità dovranno essere indicate nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VIII) Categoria mangimi: (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).

Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacità non inferiore a tonnellate 100 di prodotto, deve essere caratterizzato da basso grado di umidità ambientale e da sufficiente ventilazione con possibilità di movimentazione giornaliera della merce pari ad 1/10 della capacità del magazzino stesso.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

IX) Categoria zucchero.

I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacità non inferiore a tonnellate 2.000 devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2103/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre le strutture abilitate alla conservazione dello zucchero devono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie e all'umidità, riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, munite di idonea installazione di pesatura per la determinazione delle quantità di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

X) Categoria ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservati.

Magazzini piani in muratura in corpo unico o divisi in celle di capacità non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso.

Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento, all'interno del magazzino, di un buon grado di umidità. Il magazzino deve, inoltre, essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto, nonché per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno 1/10 della capacità del magazzino stesso.

Ove per particolari prodotti, sia prevista l'utilizzazione di celle frigorifere, queste dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

DISCIPLINARE PERMANENTE SULLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI DEPOSITO RELATIVE ALLE OPERAZIONI ESECUTIVE DI INTERVENTO NEL MERCATO AGRICOLO.

Art. 1.

Inquadramento

Gli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle leggi dello Stato, nonché, per i settori merceologici per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, da regolamenti dell'Unione europea.

In relazione al presente disciplinare si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento di determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei depositari dell'A.G.E.A.

Art. 2.

Affidamento incarichi

Per ciascun settore merceologico l'A.G.E.A. si avvale dei soggetti iscritti all'Albo dei depositari, tenendo conto delle rispettive capacità operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti dalle specifiche esigenze organizzative e strutturali dell'intervento, con l'obiettivo di ottimizzare la conservazione dei prodotti stoccati attraverso la predisposizione di un'apposita procedura informatizzata e tracciata che assicuri una puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio, ivi compresa quella di liquidazione dei compensi. (art. 1).

Art. 3.

Obblighi del depositario

Dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio, il depositario è tenuto a mettere a disposizione dell'Agea, nell'ambito dei magazzini iscritti all'albo, le localizzazioni prescelte, salvo quanto diversamente espresso da A.G.E.A. Il depositario è, altresì tenuto a curare, in conformità alle disposizioni ed alla presenza dell'Agea o di suoi delegati, le operazioni di ricevimento, di conservazione e di uscita dei vari prodotti, nel rispetto pieno della corrispondente normativa comunitaria e nazionale per il settore merceologico, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nel contratto medesimo.

Il depositario, al fine di consentire la tracciabilità di tutti i processi di stoccaggio, dovrà utilizzare un apposito programma informatico fornito dall'A.G.E.A.

L'eventuale e temporanea inagibilità del magazzino o delle localizzazioni deve essere immediatamente comunicata dal depositario all'Agea per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici necessari al relativo ripristino, fermo restando la facoltà dell'A.G.E.A. di valutare la congruità dei tempi indicati.

Qualora dopo la stipula del contratto tra l'A.G.E.A. ed il depositario del servizio sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, il depositario è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.G.E.A. e se necessario, l'A.G.E.A. stessa procederà all'adeguamento delle condizioni contrattuali, che il depositario dovrà accettare pena risoluzione del contratto stesso.

Art. 4.

Ammissibilità dei prodotti all'intervento

Per ciascun prodotto oggetto d'intervento l'AG.E.A., sulla base della normativa vigente, fissa mediante apposito disciplinare che formerà parte integrante del contratto di deposito e sarà pubblicato prima dell'inizio delle operazioni di intervento, i requisiti qualitativi e merceologici in base ai quali il prodotto stesso è ammissibile all'intervento, nonché le quantità minime che possono essere conferite in ciascun centro territoriale di intervento.

Art. 5.

Conferimenti

Ogni offerta di conferimento di prodotto all'intervento è oggetto di domanda scritta, secondo apposito modello predisposto dall'A.G.E.A., indirizzata all'A.G.E.A. stessa.

La domanda, oltre alle indicazioni del nome, cognome o denominazione sociale, C.F. e P. I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantità e qualità della merce offerta all'intervento, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonché la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa. Spetta comunque all'A.G.E.A. A l'individuazione del depositario e del magazzino e le localizzazioni presso cui conferire i prodotti di intervento.

La domanda può essere formulata ed inoltrata dai produttori anche per il tramite delle associazioni o cooperative cui il produttore aderisce.

L'A.G.E.A. può consentire a tale richiesta tenuto conto della capacità di ricezione delle strutture così individuate, con riferimento al bacino di utenza.

L'A.G.E.A., entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta di conferimento, comunica al depositario incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta, unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto.

Qualora, per motivi di in capienza od inagibilità del magazzino indicato dall'A.G.E.A. oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il depositario medesimo ne informa immediatamente l'A.G.E.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La quantità di prodotto da conferire deve, a cura del conferente, essere consegnata franco veicolo magazzino del depositario, non scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino.

Alle operazioni materiali di entrata della merce in magazzino deve provvedere il depositario in presenza del personale AG.E.A. e del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

Il verbale è sottoscritto dal depositario, dal conferente e dall'A.G.E.A.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, alle condizioni ed alle caratteristiche della merce offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita in contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio di analisi designato dall'A.G.E.A., nei modi precisati nel contratto di deposito. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali.

I risultati delle analisi sono vincolanti per le parti e le spese sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti richiesti il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta della merce a favore del depositario.

Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'A.G.E.A. o suoi delegati che attesteranno la conformità alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni.

L'entrata in magazzino è attestata da apposita bolletta di presa in consegna, redatta in tre esemplari con firme in originale su ogni esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal depositario presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto, uno dal conferente ed uno dall'A.G.E.A.

Art. 6.

Copertura assicurativa

Il depositario del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'A.G.E.A., adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso, ed è obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di deposito.

Egli non risponde però delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, comprese entro il limite di tolleranza stabilito dalle normative comunitarie e nazionali per ciascun prodotto, nonché delle alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Agenzia.

La copertura assicurativa del prodotto dovrà essere stipulata, in esclusivo riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto dall'A.G.E.A., che provvederà a trasmetterle ai depositari prima della stipula del contratto di deposito.

Non potrà essere stipulato alcun contratto di deposito in assenza di regolare polizza sottoscritta dalle parti e redatta in conformità allo schema tipo sopra specificato.

Il depositario, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovrà presentare all'A.G.E.A., entro 15 giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto.

L'esclusivo beneficiario della polizza è l'A.G.E.A. per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovrà essere risarcito dal depositario direttamente all'A.G.E.A.

Il depositario risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti per l'espletamento delle funzioni di deposito ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie.

Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in consegna, il depositario dovrà prestare, a favore dell'A.G.E.A., una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria (a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni) di valore pari ad una percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce introdotta nel magazzino; detta percentuale verrà determinata, per campagna e per prodotto, dal Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. e, comunque, non potrà essere inferiore al 30% del predetto valore di acquisto della merce depositata e presa in consegna.

Sono ammesse polizze fluttuanti.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ordinatamente collocate distintamente per varietà di prodotto e, qualora previsto dalla normativa comunitaria, per campagna (come riportato nella tabella «A» del regolamento concernente l'albo dei depositari), al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.

Il depositario deve dare comunicazione all'AG.E.A. delle operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni.

In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione di prodotto, l'A.G.E.A. potrà procedere oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'Albo dei depositari, alla risoluzione in danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.

Art. 7.

Vendita del prodotto

La vendita del prodotto acquistato dall'A.G.E.A. e conservato dal depositario in esecuzione dell'incarico, è disposta dall'Agenzia che provvede, direttamente o tramite propri incaricati, alla totale o parziale rimozione dei sigilli.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.G.E.A. sono effettuate alla condizione di merce resa, caricata dal depositario, sul veicolo dell'acquirente alla banchina del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla banchina di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico al depositario.

Alle operazioni di consegna del prodotto, ferme restando le competenze in precedenza previste, assistono il personale dell'A.G.E.A. o suoi delegati, l'acquirente ed il depositario. Il verbale di uscita è sottoscritto dall'Agea, dal depositario e dall'acquirente.

Art. 8.

Documentazione

Il depositario è obbligato a fornire all'A.G.E.A. dati statistici e dimostrazione documentale sull'andamento e sulle conclusioni delle operazioni d'intervento.

Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalità definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'A.G.E.A., a cura del depositario, entro il 30 ottobre di ciascun anno, per le operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative, il depositario è tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.

Art. 9.

Compensi

Al depositario è dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, nella misura unitaria che sarà stabilita nel contratto di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.

Al depositario sono dovuti altresì compensi omnicomprensivi delle spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto acquistato dall'Agenzia, nonché i compensi omnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma.

L'importo dei predetti compensi verrà determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dall'Unione europea per i vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M.

In caso di Ammasso pubblico nazionale di prodotti non disciplinati da apposita O.C.M., i predetti compensi saranno determinati con riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M.

Pertanto le modalità di pagamento dei servizi di deposito terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio.

Art. 10.

Prodotto invenduto

Il prodotto invenduto al termine dell'esercizio è trasferito contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso depositario del servizio.

Sono fatti salvi diversi criteri di rendicontazione da inserire nei contratti di deposito.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

L'A.G.E.A. può disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato al depositario. Inoltre, almeno una volta all'anno, l'A.G.E.A. effettuerà i controlli previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2148/96 e

per i quali il depositario dovrà fornire la massima collaborazione anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato III del predetto regolamento.

Il depositario è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei verbali di entrata ed uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto e se queste superano il/i limite/i di tolleranza (indicati nei rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente imputate al depositario come perdita non identificabile.

Qualora contesti i quantitativi mancanti, il depositario può esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione è a carico dell'A.G.E.A.

Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE 2148/96, limitatamente a quelli per i quali è richiesta anche la firma del depositario, possono essere consultati in qualunque momento dagli incaricati dall'Agenzia nonché, a norma del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio e successive modificazioni e/o integrazioni, ed in particolare all'art. 9, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'A.G.E.A.

Art. 12.

Contratti

Nei singoli contratti di deposito verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'Albo dei depositari, connesse a casi di accertate irregolarità o inadempienze.

È vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi delle strutture di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9) del regolamento concernente l'Albo dei depositari.

È fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'A.G.E.A., e dalla stessa sigillate, in quanto contenenti prodotti in ammasso pubblico; i sigilli possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da personale A.G.E.A. o suoi delegati.

Tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della domanda e la cancellazione dall'Albo.

Nei contratti di deposito saranno stabiliti in maniera omogenea per ciascuna categoria merceologica i tempi strettamente necessari per ripristinare la perfetta disponibilità e quindi la utilizzazione da parte dell'A.G.E.A. dei magazzini e delle localizzazioni iscritti all'Albo dei depositari per i quali è stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario.

Art. 13.

Rischi ed oneri

I rischi e gli oneri compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico del depositario del servizio.

Art. 14.

Clausole compromissorie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'A.G.E.A. ed il depositario dovrà essere devoluta alla competenza della Camera nazionale arbitrale, istituita con decreto ministeriale n. 743 del 1º luglio 2002.

Art. 15.

Ulteriori disposizioni

Nel corso della vigenza del contratto l'A.G.E.A. impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinché l'attività del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento a particolari specifiche normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile sul «deposito regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla normativa speciale sul «deposito nei magazzini generali», fatte salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.

AVVERTENZA: Il Regolamento e il Disciplinare pubblicati nella presente *Gazzetta Ufficiale*, sono stati approvati con delibera del Consiglio d'amministrazione dell'A.G.E.A., n. 60 del 17 dicembre 2004.

04A12952

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501001/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.